

DXXVIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Disegni di legge :

(Deferimento a Commissioni permanenti) Pag.	20490
(Ritiro)	20490
(Trasmissione)	20489

Disegni di legge : « Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949: a) *Avenant* al protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia; b) *Accordo* concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) *Scambi di Note* » (1187); « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949: a) *Accordo* addizionale all'*Accordo* commerciale del 5 ottobre 1947; b) *Protocollo di pagamento*; c) *Scambi di Note* » (1284) (Discussione e approvazione):

MERZAGORA, <i>relatore</i>	20494
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	20495

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con atto finale e protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947 » (1219) (Discussione e approvazione):

PASQUINI, <i>relatore</i>	20533
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	20533

Disegno di legge : « Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista » (499) (Seguito della discussione):

RIZZO Giambattista	20554
ROSATI	20562

TERRACINI	Pag. 20566
BERGMANN	20570
MACRELLI	20572
TONELLO	20573
BOERI	20575
CEMMI	20580
PANETTI	20580
LOCATELLI	20581

Domanda di autorizzazione a procedere (Trasmissione) 20490

Interrogazioni :

(Annunzio)	20582
(Sullo svolgimento):	
LUSSU	20491, 20493
CONTI	20491
CINGOLANI	20492
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	20492 20493

Relazione (Presentazione) 20582

Sunto di petizioni 20490

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso un disegno di legge concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare (1360).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Ferrabino e Castelnuovo: « Istituzione del centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (1344);

della 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1076).

Ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 luglio 1950, il Ministro degli affari esteri è stato autorizzato a ritirare il disegno di legge, comunicato alla Presidenza del Senato il 30 marzo 1950, concernente l'approvazione e l'esecuzione degli Accordi di carattere economico conclusi a Roma, tra l'Italia e la Polonia, il 23 luglio 1949 (965).

Tale disegno di legge sarà quindi tolto dall'ordine del giorno.

**Trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso due domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima contro il senatore Gava, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CXXV).

La seconda contro il senatore Sereni, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale

(articolo 341, primo e ultimo comma, del Codice penale) (Doc. CXXVI).

Tali domande saranno inviate alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORROMEO, Segretario: Il dottor Alfredo Nacci, di Roma, a nome proprio e anche quale Presidente della Confederazione nazionale del commercio, chiede un provvedimento legislativo che disciplini la materia delle importazioni di Stato e del reperimento e distribuzione delle merci a mezzo di pubbliche amministrazioni o enti statali (90).

Il signor Marino Baroni, Presidente dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana, chiede un provvedimento legislativo che regoli la materia del risarcimento dei danni di guerra in base al principio mutualistico (91).

Il principe Mario Bernardo Angelo Commano di Tessaglia, di Roma, chiede che, ove siano emanate norme inibitorie nei riguardi degli ordini cavallereschi, se ne eccettuino gli ordini familiari, detti anche dinastici, come l'Ordine sacro imperiale angelico della Croce di Costantino il Grande (92).

Il signor Giovanni Tedeschi, di Trieste, chiede un provvedimento legislativo che stabilisca, a parità di grado e anzianità, lo stesso trattamento di quiescenza per i sottufficiali a riposo dell'Esercito appartenenti alla stessa classe di leva (94).

Sullo svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Lussu al Presidente del Consiglio dei ministri: « per conoscere se considera compatibile con la dignità e sovranità nazionale il discorso pronunciato il 19 ottobre 1950, alla Camera di commercio americana di Genova, dal signor Dayton commissario dell'E.C.A. per l'Italia, cittadino americano accreditato presso la Repubblica italiana » (1404).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Come si era stabilito nell'ultima seduta del Senato prima delle ferie, quando ebbi a trattare questo problema, oggi si doveva discutere la presente interrogazione all'inizio della seduta perchè, secondo il piano dei lavori allora previsto, oggi qui in Senato si sarebbe dovuta discutere la mozione sul Federalismo europeo presentata dal collega Parri ed altri. Io credo, e gli onorevoli colleghi lo ricorderanno, che si era stabilita questa seduta di oggi per mettere o il Presidente del Consiglio o il Ministro degli esteri — che discutendosi la mozione sul Federalismo evidentemente dovevano essere al banco del Governo — in condizione di rispondere anche alla mia interrogazione la quale, pur essendo una semplice interrogazione, per il problema che essa investe — sovranità ed indipendenza nazionale — evidentemente richiedeva e richiede la parola del massimo responsabile dell'azione governativa del Paese, cioè del Presidente del Consiglio, o del massimo responsabile del Dicastero degli esteri, cioè del Ministro onorevole Sforza.

Mi accorgo ora che, contrariamente al previsto, oggi non si discute la mozione sul Federalismo e non sono quindi al banco del Governo nè il Presidente del Consiglio, nè il Ministro degli esteri, essendo ambedue impegnati nella discussione sulla politica estera che ha avuto inizio ieri alla Camera dei deputati.

Da uno scambio cordiale di parole tra l'onorevole rappresentante del Ministro degli esteri, sottosegretario Dominedò, e me, alla presenza anche della Presidenza del Senato, è risultato che ci troviamo di fronte a un fatto nuovo; cioè, non potendo nè il Presidente del Consiglio nè il Ministro degli esteri discutere la mia interrogazione, è pronto a discuterla l'onorevole Sottosegretario.

Onorevoli colleghi, non sarei degno di alcun rispetto io stesso se mancassi di rispetto ai miei colleghi, ed io qui non ho che a riconfermare verso il collega Sottosegretario agli esteri, onorevole Dominedò, la mia personale stima e la mia personale deferenza. E aggiungo che la vita in comune con lui all'Assemblea costituente me ne ha lasciato il ricordo di uomo particolarmente preparato alla vita politica e anche obiettivo, naturalmente entro i limiti posti dalle

nostre differenti posizioni politiche. Peraltro mi pare che, quando un problema come questo è posto, la voce autorevole, per l'ufficio che rappresentano, sia quella del Presidente del Consiglio o quella del Ministro degli esteri.

Io ho presentato questa interrogazione, senza neppure consultarmi con i miei colleghi, quando nei giornali ho letto della intromissione scandalosa e insopportabile di un cittadino straniero (rispettabile finchè si vuole, ma straniero e in missione ufficiale) negli affari del nostro Paese. Nè, che io sappia, l'ambasciatore americano a Roma o il nostro Ministro degli esteri o il Presidente del Consiglio ci hanno fatto leggere qualcosa sui giornali per calmare la nostra legittima preoccupazione. Debbo dire che, dopo aver presentato la mia interrogazione, come ho detto, senza aver consultato nessuno, tranne qualcuno dei colleghi più vicini del mio Gruppo, mi sono sentito attorno la solidarietà di moltissimi fra i miei colleghi, non sedenti tutti nell'estrema sinistra o nella sinistra. Penso quindi che questo sia un problema sentito dal Senato, e pertanto dal Paese, perchè io suppongo che il Senato rappresenti il Paese.

Posta la questione in questi termini, era il Presidente del Consiglio che doveva parlare o il Ministro degli esteri. Mentre io esprimo il mio ringraziamento per la buona volontà, la cortesia e la correttezza dell'onorevole sottosegretario Dominedò e mentre dichiaro ancora una volta che non c'è niente che possa mettere in questione la sua dignità di uomo politico e la sua autorità di facente parte del Governo, insisto nel chiedere che questo problema sia trattato di fronte al Senato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro degli esteri. Perciò, proporrei un rinvio, se è possibile, il quale consenta, quando saranno liberi, al Presidente del Consiglio o al Ministro degli esteri di venire in Senato per rispondere alla mia interrogazione. Se questo non è possibile, io mi troverei costretto a rinunciare alla discussione della mia interrogazione riservandomi di trattare il problema nella prossima discussione sulla politica estera.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io non mi occupo delle argomentazioni del collega Lussu. Ritorno su una que-

stione che ho prospettato al Senato in altri momenti. È la questione della funzione, dei compiti del Sottosegretario di Stato nel nostro ordinamento. Continuo ad insistere nel sostenere che il Sottosegretario non esiste nel nostro ordinamento costituzionale, che non è ancora compiuto.

Ho sostenuto in altra occasione che nell'ordinamento dei Ministeri che deve essere ancora preparato per essere esaminato dal Parlamento dovrà prevedersi una funzione sostitutiva del Ministro: sarà un vice Ministro, se si manterrà il titolo Ministro, sarà Sottosegretario se invece del vocabolo Ministro si adotterà la denominazione Segretario di Stato, secondo me preferibile. Ma in questo momento non abbiamo una funzione di Sottosegretario, e per giustificare quello che si viene svolgendo nel Parlamento italiano dobbiamo risalire niente di meno che ad un decreto Crispi, e a una legge del 1924, come osserva l'onorevole Rizzo; dobbiamo risalire cioè ad un precedente che fu un arbitrio dell'allora padrone del nostro Paese e che non può essere inserito nell'attuale ordinamento costituzionale. Desidero che questa mia dichiarazione sia tenuta presente dalla Presidenza e valga anche come sollecitazione al Governo per la presentazione dei progetti che riguardano l'ordinamento costituzionale dei Ministeri secondo la Costituzione.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Vorrei un poco, se permettete, onorevoli colleghi, ridurre la questione nei suoi veri termini. È una consuetudine ormai che alle interrogazioni rispondano sempre i Sottosegretari di Stato. Se un parlamentare desidera l'intervento del Ministro, perchè desidera sottolineare con particolare cura l'importanza della sua interrogazione, la trasformi in interpellanza o mozione, oppure, come giustamente ha dichiarato l'onorevole Lussu dichiarandosi non soddisfatto, non per la persona ma per la carica, della presenza qui del Sottosegretario agli esteri, si riservi di parlare in sede di discussione della politica estera. Qui siamo veramente su un terreno di normalità chechè ne possa pensare l'onorevole Conti. Vi è una legge che istituisce i Sottosegretari di Stato...

CONTI. Non è una legge derivante dalla nostra Costituzione.

CINGOLANI. La legge c'è. D'altra parte voi di tutte le parti politiche della Camera non avete sollevato obiezioni, quando si è trattato di nominare i Sottosegretari.

Pregherei i colleghi del Senato di aderire all'impostazione della questione data dall'onorevole Lussu: se egli ritiene che l'importanza dell'argomento superi la portata normale di una interrogazione, ha fatto benissimo a dire che se ne parlerà in sede di politica estera.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, sarò estremamente breve nel fare i miei rilievi. Non credo spetti a me di toccare la questione costituzionale avanzata dall'onorevole Conti e nei cui confronti ha dato una prima risposta l'onorevole Cingolani. Debbo tuttavia, a titolo assolutamente oggettivo e spersonalizzando il problema, ricordare non solo la legge che disciplina la figura del Sottosegretario di Stato, ma anche il decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, e successivamente la delega ministeriale, la quale investe di poteri determinati, con responsabilità conseguente, il Sottosegretario di Stato. E ciò dico, oltre il ricordo di quella prassi parlamentare la quale è creativa di diritto, come mi potrebbero insegnare i miei colleghi che hanno un'anzianità maggiore di me ed un'esperienza qualitativamente maggiore.

CONTI. Questo deve essere un altro Parlamento.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Conti, credo che il mio tono sia così pacato da non suscitare interruzioni. Mi limito a concludere ricordando, quindi, la legge, il decreto di nomina, la materia delegata e la prassi parlamentare che nel diritto pubblico, quivi compreso il nostro regime repubblicano, è fonte di diritto.

Posto questo sul piano teoretico, mi resta solo una risposta di particolare cortesia verso il senatore Lussu. Ringraziandolo delle attestazioni personali, vado all'aspetto oggettivo del problema. Quando la presente interrogazione fu posta una prima volta all'ordine del giorno del Senato, il motivo ufficiale per cui io allora, quale rappresentante del Governo, fui costretto a chiederne il rinvio, era quello che mancavano gli ele-

menti per una risposta corrispondente all'importanza del tema. Elementi che, oso confidare, se ascoltati e vagliati, potrebbero riportare il tema alle debite proporzioni, come mi lusingherei di fare se avessi l'occasione di parlare nel merito. Questo fu il motivo. Fu contemporaneamente stabilita la data odierna acciocchè, a tale ragione oggettiva di raccolta degli elementi necessari per una risposta adeguata, si aggiungesse anche la possibilità di venire incontro ai più che rispettabili desideri espressi dal senatore Lussu, onde sentire una eventuale risposta diretta da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro degli esteri. Il senatore Lussu, nella correttezza che tutti noi gli riconosciamo, mi darà atto quindi del motivo oggettivo per cui anzitutto dovemmo differire lo svolgimento. Contemporaneamente, per usare la stessa deferenza che egli ha usato verso di me, mi sono ritenuto in dovere, nell'intervallo tra la prima seduta e l'attuale, di esporre personalmente al Presidente del Consiglio ed al Ministro degli esteri quanto il senatore Lussu espresse in Aula. Questo era il mio dovere e credo di averlo espletato.

Ora matura una situazione per cui, sebbene originariamente noi avessimo previsto le cose in modo tale che nella seduta odierna vi sarebbe stata la possibilità di venire incontro all'intendimento del senatore Lussu, tuttavia oggi il lavoro bicamerale del Parlamento della Repubblica si svolge in modo tale che contemporaneamente e Presidente del Consiglio e Ministro degli esteri sono impegnati presso l'altro ramo del Parlamento nella discussione sulla mozione di politica estera. Evidentemente il senatore Lussu mi vorrà dare atto che si è fatto quanto era correttamente possibile per venire incontro al suo desiderio, ma mi consentirà altresì di soggiungere che di più non si può fare, perchè non ritengo che si possa creare un precedente formale quando per la seconda volta la questione viene in seduta del Senato della Repubblica, e noi siamo dinanzi ad una prassi costante, per cui ad un dato tipo di controllo parlamentare sull'esecutivo, quali le interrogazioni, rispondono normalmente i Sottosegretari, ad un altro tipo, interpellanze, rispondono i Ministri della Repubblica. Debbo ritenere che, sotto questo profilo, non mi sia dato aderire ad una ulteriore richiesta di rinvio, sottolineando che cre-

do così di aver compiuto il mio dovere personale verso l'onorevole Lussu e parlamentare verso il Senato della Repubblica. (*Applausi dal centro*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Non c'è nessuna polemica tra l'onorevole Sottosegretario e me, non c'è nessun punto controverso, siamo d'accordo sui precedenti. Mi permetto di dissentire dall'opinione espressa qui dal collega onorevole Conti. Io penso, contrariamente a quanto egli sostiene, che è prassi parlamentare che i Sottosegretari rispondano a nome del Governo: così si faceva nel vecchio Parlamento precedente al fascismo, così abbiamo fatto all'Assemblea costituente, così abbiamo fatto sino adesso. Quindi, a mio parere, è ormai nella pratica costituzionale, parlamentare, che i Sottosegretari siano pienamente investiti per rispondere a nome del Governo.

Sulla mia interrogazione non mi rimane che riconfermare le conclusioni già esposte. A mio parere, sembrerebbe più opportuno che l'onorevole Sottosegretario, sentita questa discussione, ne informasse il Presidente del Consiglio o il Ministro degli esteri, direi quasi accentuatamente il Ministro degli esteri, il quale fa scarse volte e rapidissimamente vedere qui la sua preziosa persona. Sarebbe, penso, a tutti gradito se lo potessimo vedere di tanto in tanto. Rispondere a questa interrogazione sarebbe una felice occasione, almeno per noi.

Manterrei quindi viva la proposta di informare il Presidente del Consiglio o il Ministro degli esteri, particolarmente il Ministro degli esteri, e sentire la loro risposta. Se è possibile un rinvio bene, altrimenti io rinunzio all'interrogazione e la tratterò in tema di politica estera.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole senatore Lussu, è troppo evidente che, dato il punto cui sono giunte le cose, bisogna prendere una decisione. Confermo il mio gradimento e la mia possibilità di tentare di fornire doverosamente al Senato tutti gli elementi opportuni; nel caso in cui ciò non fosse ritenuto conveniente dal senatore Lussu, il Regolamento apre le vie: quella della rinuncia, per aprire successivamente un dibattito in

sede di politica estera, e quella della trasformazione della interrogazione in interpellanza.

LUSSU. Rinuncio a svolgere la mia interrogazione.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:** a) **Avenant al protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia;** b) **Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia;** c) **Scambi di Note » (1187); « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949:** a) **Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 5 ottobre 1947;** b) **Protocollo di pagamento;** c) **Scambi di Note » (1284).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949: a) *Avenant* al protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia; b) *Accordo* concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) *Scambi di note* », ed « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949: a) *Accordo addizionale all'accordo commerciale del 5 ottobre 1947;* b) *Protocollo di pagamento;* c) *Scambi di note* ».

I due disegni di legge, data l'affinità dell'argomento, verranno discussi contemporaneamente.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *Segretario*, legge gli stampati n. 1187 e 1284.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Merzagora.

MERZAGORA, *relatore*. Onorevoli colleghi, i disegni di legge in esame rispecchiano due situazioni perfettamente superate, di cui si è anche perduto le tracce, in quanto il disegno di legge concernente gli Accordi del 5 aprile-10 maggio 1949 è stato in parte superato da quello contraddistinto con il n. 1284, a sua volta su-

perato dall'Accordo recentemente firmato a Berna il 31 ottobre, che fissa nuove modalità e detta nuove disposizioni. Detto questo, per il rispetto che ho verso il Senato, potrei semplicemente sedermi e non far perder tempo ai colleghi. Ma, specialmente nel primo dei due disegni di legge, c'è un regolamento che, se non altro dal punto di vista della cronaca, può essere interessante che venga egualmente trattato.

Questo disegno di legge concerne la sistemazione dei rapporti finanziari con la Svizzera, rapporti rimasti in sospenso dal 1943. Nel 1943 avevamo un debito verso la Svizzera in conto *clearing* di oltre 300 milioni di franchi svizzeri, più 65 milioni per un prestito concesso all'Istituto italiano dei cambi da un consorzio bancario svizzero. Nel 1945 questo importo fu ancora maggiorato dalle spese per gli internati militari in Svizzera e dalle spese per la protezione degli interessi italiani in quel Paese, spese assommanti a circa 70 milioni di franchi. Altra maggiorazione si ebbe, poi, per le spese per gli internati civili (50 milioni di franchi svizzeri) spese però di cui la Svizzera, con gesto di opportuna larghezza e comprensione, non chiese il rimborso. Nel 1945 — questo è il punto sul quale volevo richiamare l'attenzione del Senato — il Governo concluse un accordo per il pagamento di questi debiti. Eravamo subito dopo la Liberazione, ma così poco liberi che non c'era neanche concesso di pagare i nostri debiti! Le autorità alleate posero, infatti, il veto all'esecuzione di questo Accordo del 1945, e devo dire che ci hanno sostanzialmente reso un vero servizio in quanto il veto era motivato dal fatto che alcune partite dei nostri debiti riguardavano delle forniture che si potevano considerare, ed erano considerate, forniture industriali di guerra, e gli Alleati trovavano perlomeno strano di dover aiutare noi a pagare quei debiti di guerra che il governo fascista aveva acceso con la Svizzera. L'Accordo, quindi, decadde. Ripreso l'argomento nell'aprile 1947 la situazione si presentava, in quell'epoca, nei seguenti termini. Noi avevamo debiti di Stato sui quali potevamo discutere con la Svizzera, per un importo globale di 293 milioni di franchi svizzeri, debiti rappresentati dal conto trasporti per spese di transito di tutte le merci che andavano dal Nord al Sud, dal prestito di cui ho parlato prima, dal conto per forniture industriali e dal con-

to per spese internati. Questi debiti sono stati transatti, quasi al 50 per cento, con un regolamento che è stato comprensivo, da parte Svizzera, sia della natura dei conti che delle nostre particolari esigenze. Il pagamento, poi, è stato scaglionato in rate semestrali fino al 1952. Tutto il resto di questo Accordo è materia superata che non vale la pena di essere sottolineata.

Nell'altro disegno di legge (n. 1284) è contemplato, in particolare, l'Accordo addizionale all'accordo commerciale del 5 ottobre 1947 che pure è decaduto in seguito al nuovo Accordo stipulato a Berna, il 31 ottobre di questo anno. È opportuno, però, notare che l'Accordo concluso a Roma a suo tempo ha agevolato molto la ripresa dei nostri traffici con la Svizzera ed ha stabilito alcuni principi che sono durati per undici mesi soltanto, ma che hanno recato buoni frutti. Venivano escluse alcune merci dagli affari di reciprocità, e ciò allo scopo di procurare — come hanno procurato — al nostro Paese quelle divise necessarie per far fronte ai nostri impegni finanziari (per esempio, le nostre esportazioni di olio d'oliva, di riso, di salumi, di formaggi, di canapa furono preventivate pagabili in franchi svizzeri e non come compensazione); gli affari di reciprocità venivano, inoltre, snelliti col sistema delle esportazioni a dogana e le merci liberalizzate erano naturalmente oggetto di un particolare trattamento di favore. Oggi tutto questo sistema è caduto, e di ciò riparleremo qui a lungo allorché si discuterà dell'approvazione dell'ultimo Accordo del 31 ottobre scorso. Oggi il sistema degli affari di reciprocità è stato abolito e siamo tornati al *clearing*, e ciò nel quadro dell'Unione europea dei pagamenti.

Circa l'andamento della bilancia commerciale con la Svizzera, essa ha subito nell'anno scorso un capovolgimento dovuto al fatto che più affrettate sono state alcune esportazioni svizzere in Italia in vista anche dell'entrata in vigore della nuova tariffa doganale; e quel saldo, che al luglio del 1949 portava ad un nostro passivo di due milioni di franchi svizzeri, è aumentato poi a 54 milioni. Le esportazioni sono sempre state quelle tradizionali italiane: in prima linea gli ortofruttili e successivamente gli alimentari, le automobili ed i tessuti, mentre le importazioni sono state rappresentate essenzialmente dalle macchine, dalle sigarette (parlo delle importazioni ufficiali fatte dal Ministero

delle finanze, e non delle altre sigarette importate per altre note strade), dagli orologi, dai prodotti farmaceutici, dagli strumenti vari.

Mi pare, quindi, che in tali condizioni si possano senz'altro approvare questi Accordi che del resto sono già superati, rimandando la discussione sugli scambi italo-svizzeri all'epoca in cui il Senato sarà chiamato ad approvare il nuovo Accordo del 31 ottobre scorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DOMINEDO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle circostanziate considerazioni dell'onorevole relatore e prega il Senato di concedere il proprio voto per la ratifica e l'esecuzione degli Accordi conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile e il 10 maggio 1949, contenenti il regolamento di determinati pagamenti e scambio di note tra la Svizzera e l'Italia e la disciplina di investimenti finanziari svizzeri in Italia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni passiamo ora all'esame degli articoli del primo disegno di legge (n. 1187) di cui do lettura:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949:

- a) *Avenant* al Protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra la Svizzera e l'Italia;
- b) Accordo concernente gli investimenti finanziari Svizzeri in Italia;
- c) Scambi di note.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949 conformemente all'articolo 9 dell'Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia.

(È approvato).

ALLEGATO.

AVENANT AU PROTOCOLE

DU 15 OCTOBRE 1947 CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE CERTAINS
PAIEMENTS ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE. SIGNÉ A BERNE LE
10 MAI 1949.

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT SUISSE
sont convenus d'apporter les modifications suivantes au Protocole du 15 octobre
1947 concernant le règlement de certains paiements entre la Suisse et l'Italie:

1. Le chiffre 7 lit. *a* du protocole susmentionné est abrogé et remplacé
par le texte suivant:

a) Les montants destinés aux services des emprunts extérieurs (intérêts
et amortissements) ainsi qu'aux paiements afférents aux placements financiers
suisses en Italie selon l'Arrangement concernant les placements financiers
suisses en Italie.

2. Le chiffre 8 lit. *a* du protocole susmentionné est abrogé et remplacé
par le texte suivant:

a) 32 % pour assurer le transfert d'Italie en Suisse des paiements
prevus au chiffre 7 lit. *a*).

3. Le présent Avenant entre en vigueur le jour de sa signature et suivra
le sort du protocole, auquel il se réfère.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 6 avril 1949.

Pour l'ITALIE

GRAZZI.

Pour la SUISSE

HOTZ.

ARRANGEMENT

CONCERNANT LES PLACEMENTS FINANCIERS SUISSES EN ITALIE

SIGNÉ À BERNE LE 10 MAI 1949

Article premier.

PLACEMENTS FINANCIERS SUISSES.

1. *Dispositions générales.*

Sont considérés comme placements financiers suisses tous les capitaux investis en Italie avant le 10 décembre 1935 par un créancier suisse au sens de l'art. 2 du présent arrangement.

2. *Réinvestissements.*

Tout réinvestissement de capitaux suisses placés en Italie avant le 10 décembre 1935 ou de leurs revenus a qualité de placement financier suisse.

Il en est de même des réinvestissements d'arriérés de l'ancien clearing au sens de l'échange de lettres F 4 du 15 octobre 1947 ou de leurs revenus, ainsi que des avoirs de propriété suisse qui auraient dû être transférés dans le cadre de l'ancien accord de clearing mais dont le transfert en Suisse n'a pas été possible du fait de l'interruption de ce clearing.

3. *Acquisitions postérieures à la date-critère.*

Les titres et autres placements en Italie qui étaient la propriété d'une personne domiciliée en Italie et ont été acquis après le 10 décembre 1935 à titre de propriété par des personnes ayant leur domicile permanent en Suisse, en suite d'héritage ou de mariage, ont qualité de placements financiers suisses.

L'Ufficio Italiano dei Cambi et l'Office suisse de compensation se réservent d'admettre d'autres cas que des circonstances spéciales pourraient justifier.

4. *Rapatriés suisses.*

La totalité des biens, y compris l'indemnité de licenciement émanant de contrats de travail dissous, appartenant, le jour de son départ d'Italie, à tout ressortissant suisse rentré ou rentrant définitivement en Suisse sera considérée comme placement financier suisse.

5. *Cas de rigueur.*

L'Ufficio Italiano dei Cambi et l'Office suisse de compensation peuvent, exceptionnellement et d'entente entre eux, déroger aux dispositions du présent arrangement lorsqu'une situation difficile ou urgente le justifie.

Article 2.

CRÉANCIERS FINANCIERS SUISSES.

1. *Dispositions générales.*

Sont considérées comme créanciers financiers suisses au sens du présent arrangement les personnes physiques ou morales y compris les sociétés commerciales, ayant leur domicile permanent ou leur siège en Suisse ou dans la Principauté de Lichtenstein.

2. *Résidents suisses.*

Tout ressortissant suisse rentré ou rentrant définitivement d'Italie en Suisse sera considéré comme créancier financier suisse.

3. *Sociétés financières et holdings.*

Il incombe à l'Office suisse de compensation d'examiner si et dans quelle mesure les sociétés financières et sociétés holding, y compris les fondations et communautés de personnes, peuvent être considérées comme créanciers financiers suisses. Il refusera, le cas échéant, en tout ou en partie, le transfert des sommes qui ne sont pas destinées à être employées en faveur de l'économie suisse.

Article 3.

AVOIRS TRANSFERABLES.

1. *Dispositions générales.*

Les revenus nets payables à intervalles réguliers tels que, par exemple, les intérêts, dividendes, parts de bénéfices, intérêts hypothécaires, loyers, fermage, rentes foncières, etc. de placements financiers suisses, tels qu'ils sont définis à l'article 1, seront admis au transfert en faveur des créanciers financiers suisses définis à l'article 2, par le débit du compte financier prévu à l'article 8 a du Protocole du 15 octobre 1947 concernant le règlement de certains paiements entre l'Italie et la Suisse, modifié par l'Avenant à ce Protocole signé ce jour.

2. *Nantissements.*

Les revenus provenant de titres et de créances non incorporés dans des titres remis en gage à un créancier financier suisse avant le 10 décembre 1935 seront admis au transfert d'Italie en Suisse dans tous les cas où il serait indispensable d'y recourir pour la couverture des intérêts débiteurs. Ces cas seront soumis à l'examen de l'Office suisse de compensation.

3. *Usufruit.*

Les revenus provenant de titres et créances non incorporés dans des titres grevés d'un usufruit en faveur d'un créancier financier suisse seront admis au transfert d'Italie en Suisse s'il s'agit d'un usufruit légal ou testamentaire résultant

tant de l'héritage d'une personne habitant l'Italie ou d'un usufruit antérieur au 10 décembre 1935. Les autres cas d'usufruit légal, testamentaire ou contractuel seront soumis à l'examen de l'Office suisse de compensation.

4. *Rapatriés.*

Une convention spéciale signée ce jour règle les modalités du transfert des revenus des placements financiers suisses appartenant à des ressortissants suisses rentrés ou rentrant définitivement d'Italie en Suisse.

Article 4.

MODE DE RÈGLEMENT.

1. *Avoirs en capital.*

Le créancier financier suisse remplissant les conditions de l'article 2 a la faculté, en cas de vente ou d'échéance d'un placement financier suisse, d'en faire verser la contrevaletur en Italie en « conto svizzero personale » ou en « conto svizzero ordinario ». Il bénéficiera dans ce cas des dispositions du présent arrangement.

Si le placement a été fait au moyen d'avoirs en « conto svizzero personale », le créancier pourra, à son choix, en faire verser la contrevaletur en « conto svizzero personale » ou en « conto svizzero ordinario ». En revanche, si le placement a été fait au moyen d'avoirs en « conto svizzero ordinario », le créancier n'en pourra verser la contrevaletur en « conto svizzero ordinario ».

2. *Revenus.*

Le créancier financier suisse a le choix de transférer les revenus de ses placements financiers suisses conformément aux dispositions du présent arrangement ou de renoncer dans chaque cas particulier à ce mode de règlement. S'il renonce au transfert de ses revenus, il pourra en faire bonifier le montant en liras en Italie à un « conto svizzero personale » ou à un « conto svizzero ordinario », à son choix.

Article 5.

CONTI SVIZZERI.

1. Les soldes des avoirs en « conto vecchio svizzero » ou en « conto speciale svizzero » existant ce jour, ainsi que les titres reposant à la même date sous un « dossier svizzero » ou « dossier speciale svizzero » seront transférés à de nouveaux comptes ou dossiers intitulés, suivant le cas, « conti svizzeri personali » ou « dossiers svizzeri personali ».

2. Les propriétaires d'avoirs en « conto svizzero personale » bénéficieront des mêmes facultés de disposition sur ces avoirs que celles reconnues aux titulaires de « conti intrasferibili ordinari », en tant que ces facultés ne sont pas contraires aux accords qui règlent les paiements entre l'Italie et la Suisse.

3. Les propriétaires d'avoirs en « conto svizzero ordinario » bénéficieront des mêmes facultés de disposition sur ces avoirs que celles reconnues aux propriétaires d'avoirs en « conti svizzeri speciali », y compris la possibilité de payer des impôts en relation avec l'administration et la sauvegarde de placements suisses en Italie.

4. Les disponibilités en « conto svizzero personale » peuvent être virées sans autorisation préalable à un compte intitulé « conto svizzero ordinario » ouvert auprès de banques italiennes agréées au nom du même titulaire, de banques ou de toute autre personne physique ou morale considérée comme créancier suisse au sens du présent arrangement. En revanche, le virement d'un « conto svizzero ordinario » à un « conto svizzero personale » n'est pas admis.

5. Les disponibilités en « conto svizzero ordinario » peuvent être virées sans autorisation préalable à tout autre « conto svizzero ordinario ».

6. Les revenus de tout placement fait au moyen de disponibilités d'un « conto svizzero personale » ou d'un « conto svizzero ordinario » peuvent être transférés conformément aux dispositions du présent arrangement ou être portés au crédit d'un « conto svizzero personale » au choix du créancier suisse.

7. Le produit de la vente ou du remboursement de tout placement fait au moyen de disponibilités en « conto svizzero personale » pourra être crédité à un « conto svizzero personale » ou à un « conto svizzero ordinario » au choix du titulaire. En revanche, le produit de la réalisation ou de remboursement de placements faits au moyen de disponibilités en « conto svizzero ordinario » ne pourra être crédité qu'à un « conto svizzero ordinario ».

8. Au cas où des allègements seraient consentis pour l'utilisation en Italie des disponibilités des « conti intrasferibili ordinari », les mêmes allègements seront étendus automatiquement aux « conti svizzeri personali » en tant qu'ils ne sont pas contraires aux accords qui règlent les paiements entre l'Italie et la Suisse.

Article 6.

DOSSIERS SVIZZERI.

1. Les titres acquis au moyen des disponibilités d'un « conto svizzero personale » seront placés sous un dossier intitulé « dossier svizzero personale ».

2. Les titres acquis au moyen des disponibilités d'un « conto svizzero ordinario » seront placés sous un dossier intitulé « dossier svizzero ordinario ».

3. Sont seuls admis les virements de titres d'un « dossier svizzero personale » à un « dossier svizzero ordinario » ou entre « dossiers svizzeri ordinari ».

4. Les revenus de titres sous « dossier svizzero personale » et « dossier svizzero ordinario » sont soumis aux dispositions du présent arrangement.

5. Le produit de la vente ou du remboursement de titres sous « dossier svizzero personale » peut être porté, au choix du titulaire, à un « conto svizzero personale » ou à un « conto svizzero ordinario ».

En revanche, le produit de la vente ou du remboursement de titres sous « dossier svizzero ordinario » ne peut être porté qu'au crédit d'un « conto svizzero ordinario ».

Article 7.

AVOIRS EN CAPITAL.

Si le capital d'un placement financier suisse vient partiellement ou totalement à échéance, les autorités italiennes en autoriseront sur demande la prorogation aux conditions et dans la monnaie contractuelles.

Article 8.

CONVENTION D'EXÉCUTION.

Une convention entre l'Office suisse de compensation, l'Union de Banques Suisses, en sa qualité d'Office central, d'une part et l'Ufficio italiano dei Cambi d'autre part fixe les dispositions techniques d'application du présent arrangement.

Article 9.

DISPOSITIONS FINALES.

Le présent arrangement et ses annexes font partie intégrante de l'Accord commercial et du Protocole concernant le règlement de certains paiements entre l'Italie et la Suisse, signés le 15 octobre 1947.

Il entrera en vigueur le 10 mai 1949 et sortira ses effets sur les revenus échus à partir du 1^{er} mai 1949.

Il remplace l'Accord entre l'Italie et la Suisse conclu le 22 juin 1940 concernant l'application de l'Accord du 3 décembre 1935 aux paiements afférents aux créances financières.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 6 avril 1949.

Pour l'ITALIE
GRAZZI.

Pour la SUISSE
HOTZ.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

—

Rome, le 6 avril 1949.

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 3, chiffre 4 de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

Le transfert des revenus des biens d'un ressortissant suisse entrant définitivement d'Italie en Suisse est limité, quant aux revenus des avoirs acquis après la date critère de propriété suisse, à 15.000 francs suisses par année.

La présente lettre et votre réponse font partie intégrante des accords entre la Suisse et l'Italie signés le 15 octobre 1947.

Je vous prie de vouloir bien me confirmer votre accord sur ce qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

GRAZZI.

Au Président de la Délégation suisse

ROME

LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE
MIXTE ITALO-SUISSELE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION SUISSE

—

Berne, le 10 mai 1949.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:

« Me référant à l'article 3, chiffre 4 de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

Le transfert des revenus de biens d'un ressortissant suisse entrant définitivement d'Italie en Suisse est limité, quant aux revenus des avoirs acquis après la date critère de propriété suisse, à 15 000 francs suisses par année.

La présente lettre et votre réponse font partie intégrante des accords entre la Suisse et l'Italie signés le 15 octobre 1947.

Je vous prie de vouloir bien me confirmer votre accord sur ce qui précède ». Je vous confirme mon accord sur ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Hotz.

Monsieur Umberto GRAZZI

*Ministre Plénipotentiaire,
Président de la Délégation Italienne*

BERNE

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 6 avril 1949.

Monsieur le Président,

Me référant aux négociations financières qui ont pris fin ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:

L'« Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità » a été chargé de conclure un arrangement avec l'Association Suisse des Banquiers au sujet du règlement des tranches des anciens emprunts

6 ½ % Società Idroelettrica Piemonte Serie B (SIP.B) 1930

7 % Società Meridionale di Elettricità 1927

7 % Società Adriatica di Elettricità 1927

émises ou payables en Suisse.

Il s'agissait, en fait, d'un règlement portant sur les tranches suisses d'emprunts qui avaient été, à l'époque, placés simultanément en Suisse et aux États-Unis. Or, le Gouvernement italien a déjà conclu, à cet égard, en 1947, un accord avec le Gouvernement des États-Unis qui règle les modalités du service et du remboursement des emprunts extérieurs italiens libellés en dollars. Cet accord contient, en faveur des États-Unis, la clause de la nation la plus favorisée et l'Istituto précité a reçu pour instructions de trouver, avec l'Association Suisse des Banquiers, un arrangement qui respecte les principes sur lesquels repose le règlement américain.

Je viens d'être informé que les pourparlers entre l'Istituto et l'Association Suisse des Banquiers ont été menés à bonne fin et que les deux parties sont tombées d'accord sur un plan de règlement prévoyant l'émission d'un emprunt en francs suisses

3 % Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità 1949
dont l'État italien garantirait le service et le remboursement.

L'entente entre créanciers et débiteurs est donc parfaite, à deux réserves près, toutefois:

Au Président de la Délégation Suisse

ROME

la première, c'est que les signataires américains de l'accord analogue conclu en 1947 entre l'Italie et les États-Unis approuvent les termes du règlement objet de cette lettre;

la seconde, concerne le Gouvernement italien qui doit encore promulguer une loi spéciale pour entériner l'arrangement dont ils s'agit.

J'ai l'honneur de vous informer que le Trésor italien est d'ores et déjà décidé à soumettre aux Autorités législatives compétentes le plan de règlement précité afin que le Gouvernement italien soit autorisé à donner sa garantie pour le service et le remboursement de l'emprunt en question.

Il mettra tout en œuvre pour que la loi prévue soit promulguée dans le plus bref délai possible.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de cette communication. Cette lettre et votre réponse formeront partie intégrante de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu ce jour.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

GRAZZI.

LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE
MIXTE ITALO-SUISSE
LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION SUISSE

Berne, le 10 mai 1949.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue:
« Me référant aux négociations financières qui ont pris fin le 6 avril 1949, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:

L'« Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità » a été chargé de conclure un arrangement avec l'Association Suisse des Banquiers au sujet du règlement des tranches des anciens emprunts

6 ½ % Società Idroelettrica Piemonte Serie B (SIP.B) 1930

7 % Società Meridionale di Elettricità 1927

7 % Società Adriatica di Elettricità 1927

émises ou payables en Suisse.

Il s'agissait, en fait, d'un règlement portant sur les tranches suisses d'emprunts qui avaient été, à l'époque, placés simultanément en Suisse et aux États-Unis. Or, le Gouvernement italien a déjà conclu, à cet égard, en 1947, un accord avec le Gouvernement des États-Unis qui règle les modalités du service et du remboursement des emprunts extérieurs italiens libellés en dollars. Cet accord contient, en faveur des États-Unis, la clause de la nation la plus favorisée et l'Istituto précité a reçu pour instructions de trouver, avec l'Association Suisse des Banquiers, un arrangement qui respecte les principes sur lesquels repose le règlement américain.

Je viens d'être informé que les pourparlers entre l'Istituto et l'Association Suisse des Banquiers ont été menés à bonne fin et que les deux parties sont tombées d'accord sur un plan de règlement prévoyant l'émission d'un emprunt en francs suisses

Monsieur Umberto GRAZZI

*Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Italienne*

BERNE

3 % Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità 1949 dont l'État italien garantirait le service et le remboursement.

L'entente entre créanciers et débiteurs est donc parfaite, à deux réserves près, toutefois:

la première, c'est que les signataires américains de l'accord analogue conclu en 1947 entre l'Italie et les États-Unis approuvent les termes du règlement objet de cette lettre;

la seconde, concerne le Gouvernement italien qui doit encore promulguer une loi spéciale pour entériner l'arrangement dont il s'agit.

J'ai l'honneur de vous informer que le Trésor italien est d'ores et déjà décidé à soumettre aux Autorités législatives compétentes le plan de règlement précité afin que le Gouvernement italien soit autorisé à donner sa garantie pour le service et le remboursement de l'emprunt en question.

Il mettra tout en œuvre pour que la loi prévue soit promulguée dans le plus bref délai possible.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de cette communication. Cette lettre et votre réponse formeront partie intégrante de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu ce jour ».

J'ai pris acte de ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

HOTZ.

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 6 avril 1949.

Monsieur le Président,

Me référant aux négociations qui ont pris fin ce jour, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit:

A travers le « Compte Transferts divers » seront aussi réglés, suivant les dispositions de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie signé ce jour, les montants nécessaires au paiement des intérêts et au remboursement successif des financements effectués en 1931 par la Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium aux entreprises Società Alluminio Veneto per Azioni et Società Idroelettrica Cismon S. A. suivant l'accord intervenu à ce sujet entre débiteurs et créanciers.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de cette communication. Cette lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu ce jour.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

GRAZZI.

Au Président de la Délégation Suisse

ROME

LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE
MIXTE ITALO-SUISSELE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION SUISSE

Berne, le 10 mai 1949.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:

Me référant aux négociations qui ont pris fin le 6 avril 1949, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit.

A travers le « Compte Transferts divers » seront aussi réglés, suivant les dispositions de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie signé ce jour, les montants nécessaires au paiement des intérêts et au remboursement successif des financements effectués en 1931 par la Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium aux entreprises Società Alluminio Veneto per Azioni et Società Idroelettrica Cismon S. A. suivant l'accord intervenu à ce sujet entre débiteurs et créanciers.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de cette communication. Cette lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu ce jour ».

J'ai pris acte de ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

HOTZ.

Monsieur Umberto GRAZZI

*Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Italienne*

BERNE

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso con i relativi allegati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del secondo disegno di legge (n. 1284), di cui do lettura:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949:

a) Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 15 ottobre 1947;

b) Protocollo di pagamento;

c) Scambi di Note.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1949.

(È approvato).

ALLEGATO.

ACCORD ADDITIONNEL**a l'Accord commercial du 15 octobre 1947**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT SUISSE sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les annexes 1 et 2 jointes à l'Accord commercial italo-suisse du 15 octobre 1947 sont annulées et remplacées par les nouvelles annexes jointes au présent accord.

Art. 2.

Sans préjudice des facilités résultant de l'application à titre autonome des mesures prises ou à prendre par le Gouvernement italien dans le domaine de la libéralisation des échanges commerciaux inter-européens, le Gouvernement italien s'engage à autoriser sans limitation quantitative, sauf pour les produits pour lesquels un plafond est fixé d'un commun accord, et d'après la procédure accélérée prévue dans l'annexe 1, l'importation des marchandises suisses énumérées dans l'annexe 3. Ces marchandises pourront librement faire l'objet d'affaires de réciprocité avec n'importe quelle marchandise italienne, à l'exception de celles figurant à l'annexe 2.

Art. 3.

Le chiffre 2 du chapitre III du Protocole de signature à l'accord commercial du 15 octobre 1947 est abrogé, étant remplacé par le chiffre 2, lettre a), du Protocole de paiement signé ce jour.

Art. 4.

Le présent Accord additionnel, qui aura la même validité de l'Accord Commercial du 15 octobre 1947, auquel il se réfère, sera ratifié aussitôt que possible en tant qu'il sera nécessaire; toutefois les deux Gouvernements conviennent de le mettre en vigueur à titre provisoire à partir du 15 novembre 1949.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 5 novembre 1949.

Pour l'ITALIE
U. GRAZZI

Pour la SUISSE
J. HOTZ

ANNEXE I.

DISPOSITIONS
RELATIVES AU REGLEMENT DES AFFAIRES
DE RECIPROCITE

1. Les demandes d'autorisation d'affaires de réciprocité devront être présentées par les parties contractantes suisses et italiennes aux administrations compétentes du pays respectif.

2. a) Lorsque l'administration compétente de l'un des deux pays aura donné son consentement à une affaire de réciprocité ayant pour objet l'échange de marchandises qui en Italie, sont soumises au régime des licences (« *a licenza* »), elle en avisera l'autorité compétente de l'autre pays moyennant l'envoi d'une copie de son autorisation.

Les autorisations contiendront les indications suivantes:

- numéro d'ordre;
- quantité, désignation et valeur en francs suisses des marchandises à fournir par chaque pays;
- noms des partenaires suisses et italiens;
- durée de la validité de l'autorisation.

L'Institut qui recevra de l'autre la proposition pour une affaire de réciprocité en informera les maisons intéressées et les invitera à présenter leur demande dans le délai d'un mois. Si la demande n'est pas présentée dans ce délai, la proposition sera considérée comme annulée. L'Institut de l'autre pays en sera avisé.

b) Dès que l'administration compétente du pays co-contractant aura approuvé l'opération dont il s'agit, elle en avisera l'autorité qui aura avancé la proposition, moyennant l'envoi d'une copie de son autorisation. En cas de réponse négative à une demande déjà accueillie par l'autorité de l'autre pays, cette dernière en sera avisée.

3. Dans le cas où l'affaire de réciprocité aurait pour objet l'échange de marchandises qui peuvent être exportées d'Italie et importées en Italie « *a dogana* », respectivement importées librement en Suisse ou exportées de Suisse sans aucune restriction, l'autorisation y relative, donnée par l'administration compétente de l'un des deux pays, sera communiquée, selon la manière prévue au chiffre 2 a) ci-dessus. Elle comportera automatiquement l'octroi d'une autorisation analogue par les autorités du pays qui aura reçu la communication; ces dernières s'abstiendront de transmettre une confirmation. Les autorités suisses communiqueront aux autorités italiennes la liste des marchandises soumises en Suisse au régime de la restriction à l'importation et pour lesquelles l'octroi de l'autorisation de l'affaire de réciprocité ne comporte pas sans autre l'octroi de l'autorisation d'importation.

Pour les affaires bénéficiant du système automatique susmentionné, seul fera foi le numéro d'ordre qui leur aura été donné par l'autorité du pays où l'autorisation a été octroyé en premier lieu.

4. Au cas où une affaire de réciprocité qui a été approuvée de part et d'autre subirait une modification quelconque concernant les données

mentionnées au chiffre 2, les administrations compétentes des deux pays s'en informeront sans délai.

Lesdites administrations éviteront, dans la mesure du possible que ces modifications soient apportées aux affaires de réciprocité déjà approuvées de part et d'autre.

5. Le règlement des paiements afférents aux affaires de réciprocité autorisées de part et d'autre sera effectué de la façon suivante:

a) les paiements des débiteurs suisses de la contrevaieur de la marchandise italienne seront effectués au compte « Compensations Italie » de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale Suisse. La Banque Nationale Suisse communiquera à l'Ufficio Italiano dei Cambi les montants reçus, moyennant l'envoi d'avis de versement. Ces avis de versement tiendront lieu d'ordres de paiement. L'Ufficio Italiano dei Cambi exécutera les ordres de paiement dans la mesure des montants reçus du débiteur italien participant à l'affaire de réciprocité en question;

b) le débiteur italien versera à l'Ufficio Italiano dei Cambi la contrevaieur en liras de la somme due à son créancier au change convenu entre les parties intéressées. Sitôt le paiement reçu, l'Ufficio Italiano dei Cambi en donnera à la Banque Nationale Suisse, moyennant l'envoi d'avis de versement libellés en francs suisses. Ces avis tiendront lieu d'ordres de paiement pour la Banque Nationale Suisse. Cet institut exécutera ces ordres de paiement par le débit du compte « Compensations Italie » ouvert auprès de lui au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi et dans la mesure des paiements reçus du débiteur suisse participant à l'affaire de réciprocité en question.

Toutefois l'Ufficio Italiano dei Cambi autorise la Banque Nationale Suisse d'une manière générale de disposer, avant d'avoir reçu l'ordre de paiement, des sommes versées à son compte « Compensations Italie » par les débiteurs suisses, pour effectuer les paiements dus aux créanciers suisses en vertu d'exportations en Italie dans le cadre des affaires de réciprocité. Dans les cas de ce genre la Banque Nationale Suisse se déclare prête à créditer à nouveau — sur demande motivée de l'Ufficio Italiano Cambi — le compte « Compensations Italie » des montants payés aux créanciers suisses en vertu de l'autorisation susdite.

6. Dans les affaires de réciprocité on tiendra compte des frais de transport et d'autres frais accessoires.

En ce qui concerne les commissions dues à des représentants ou intermédiaires dans l'autre pays, ces commissions pourront, au choix des parties contractantes:

a) être incluses dans la valeur d'une affaire de réciprocité et réglées moyennant une fourniture supplémentaire de marchandises dans le cadre de l'affaire même;

b) former l'objet d'une affaire de réciprocité à part;

c) être transférées par la voie du compte « Transferts divers » aux conditions mentionnées au chiffre 9, lettre g) du Protocole de paiement entre l'Italie et la Suisse, signé ce jour;

d) être réglées en dehors du cadre de l'affaire de réciprocité originale avec le consentement de l'Ufficio Italiano dei Cambi et de l'Office Suisse de Compensation, moyennant des livraisons de marchandises de la part du débiteur de la commission à son représentant ou intermé-

diaire dans l'autre pays. L'accord de l'Ufficio Italiano dei Cambi et l'Office Suisse de Compensation à des livraisons de ce genre sera donné sans autre à la requête des intéressés, lorsqu'il s'agit de marchandises « a dogana ».

Pour les marchandises dont l'importation ou l'exportation en Italie sont « a licenza », une demande devra être présentée au Ministero del Commercio con l'Estero qui examinera l'opportunité d'y donner suite.

7. Si les livraisons réciproques prévues pour une affaire de réciprocité n'étaient pas effectuées entièrement, les administrations compétentes des deux pays s'entendraient pour assurer un règlement équitable de l'opération à la partie qui a exécuté — même partiellement — ses obligations, sans en recevoir la contrepartie. Notamment elles accorderont toute facilité pour l'exécution d'une nouvelle affaire, au moyen des montants restés inutilisés.

ANNEXE 2.

MARCHANDISES ITALIENNES
A IMPORTER EN SUISSE AVEC PAIEMENT EN DEVICES

Riz pos. 5; 12
Huile d'olives pos. 72; 74
Charcuterie pos. 80 *a/b*
Fromages « Gorgonzola », « Pecorino », « Parmigiano », « Provolone »,
« Caciocavallo » ex pos. 98 *a/b* et 99 *a/b*¹
Paille, pos. 211 *a* (1)
Tan, écorce à tan (leccio pedagnolo) pos. 225
Placages en bois pos. 241
Fils de coton pos. 347-358
Chanvre brut et peigné ex pos. 396 *a*
Etope de chanvre ex pos. 396 *d*
Fils de chanvre pos. 397 *a*, ex 398 *a*
Déchets de soie grège (« strazza » et « strusa ») pos. 434 *a*
Soie grège et moulinée pos. 436, 438 *a*, 438 *b*
Fils de rayonne pos. 446 *a*, *b*, 446 *e-h*
Fils de laine pos. 460-469
Fils élastiques pos. 519
Pneumatiques pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes ex pos. 518
et 522
Bentonite, fluorine et feldspath ex pos. 609
Tuiles et briques pour construction pos. 647-649; 651-654
Carreaux et dalles pour pavements et parois pos. 656-659; 669-671
Isolateurs en porcelaine pos. 679 *a/b*
Pyrite ex pos. 707
Roulements à billes pos. 809 *a*¹-*a*³
Câbles électriques ex pos. 824-828
Moteurs électriques jusqu'à 10 CV ex pos. 897 *a* et 898 *a* Mdy
Automobiles de tourisme et leurs pièces détachées (2) ex pos. 914 *a-d*
Racines de réglisse ex pos. 966
Soufre brut et raffiné pos. 993 et 994
Iode et sels d'iode ex pos. 1009
Huile essentielle de bergamotte ex pos. 1052
Extrait et sumac liquide ex pos. 1055 *b*
Baryte (sulfate de barium) et graphite ex pos. 1089 et 1090 ainsi que
ex 1021
Oxyde de titane ex pos. 1104 *b*
Huile d'olives dénaturée; huile d'amandes; ex pos. 1116.

(1) 50 % en devises et 50 % en affaires de réciprocité dans chaque cas d'espèce.

(2) En ce qui concerne les automobiles de tourisme et leurs pièces détachées, on se réserve un paiement partiel en devises à convenir cas par cas.

ANNEXE 3.

MARCHANDISES SOUMISES
AU SYSTEME « A DOGANA » A L'IMPORTATION EN ITALIE

Bétail d'élevage

Fromage typiques suisses (y compris les fromages fondus en boîtes)

Boyaux, présure et caillettes

Bois en tronc et bois équarris et sciés

Bois à brûler et déchets de bois, à l'exception des sciures

Pâtes de bois mécanique et pâte chimique

Journaux et publications périodiques, même illustrées

Musique imprimée, même avec dessins ou décorations

Livres imprimés, même illustrés

Déchets de papier

Chiffons de produits textiles

Déchets de coton brut

Laine brute et lavée

Déchets et bourre de laine

Déchets de soie brute

Crim et déchets de crin d'animaux

Poils et déchets de poils

Compteurs électriques

Compteurs — enregistreurs électriques

Turbines à gas

Machines pour comptabilité à fiches perforées

Machines à calculer écrivant, électriques, à capacité à 11 chiffres

Machines agricoles:

— Motobatteuses

— Motoculteurs

— Machines à emballer le fourrage

— Faneuses (voltafieno e spandiletame)

— Machines à arracher les pommes de terre

— Machines à ensemercer les pommes de terre

Machines électriques à traire

Machines à pasteuriser le lait

Machines pour la préparation des cuirs et des peaux

Appareils électriques à mesurer les grandeurs non électriques

Machines électriques à laver et essuyer la vaisselle

Appareils orthopédiques

Machines « offset » à deux ou plusieurs couleurs et rotatives pour l'impression des journaux, presses rapides

Machines à monter les garnitures de cartes

Filières pour métiers à filer

Machines automatiques à tricoter

Métiers et machines pour bonneterie et chaussettes rectilignes fonctionnant à aiguilles à bec (a becco), pour tissus à chaîne, métiers milanesi, métiers rachel et autres métiers à « maglie indemagliabili »

Métiers pour la fabrication de passementerie

Machines et appareils pour préparer la filature de fibres dures

Machines et appareils pour la préparation des ciments, chaux, craies, et leurs pièces détachées

Machines-outils:

- Tours automatiques monomandrin à stations multiples
- Fraiseuses doubles à copier
- Raboteuses à mouvements hydrauliques
- Machines à aléser à têtes multiples
- Trépans (Perceuses) à aléser
- Presses horizontales
- Tours automatiques pour visserie
- Tours automatiques à mandrins multiples
- Tours verticaux à haute vitesse
- Raboteuses à double tranche à haute vitesse
- Machines à rectifier pour filets
- Machines à fileter à peigne
- Machines à aléser avec outils en diamant
- Machines à lisser
- Machines hydrauliques à haute vitesse
- Machines à raser pour engrenages
- Machines à superfinir
- Machines à balancer
- Machines à poncer (marcare)
- Fraiseuses à haute puissance pour outils négatifs
- Fraiseuses à copier pour meules
- Machines à rectifier pour engrenages

Huiles essentielles, à l'exclusion des huiles d'agrumes et similaires

Parfums synthétiques et constituants d'essences à l'exception de la vanilline

Alcaloïdes végétaux

Alcool méthilique

Pyridine

Acide carysile

Paraxylène

Résine de « cumarone »

Photogélatine

Sels de thorium et de cérium

Montres, pendules, horloges et fournitures pour l'horlogerie y compris provisoirement les réveils-matin dont le mouvement a un diamètre inférieur à 60 mm

Cigares et cigarettes importés par l'Administration des monopoles d'Italie.

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION SUISSE

No. C. 7

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

La Suisse a toujours pratiqué une politique commerciale très libérale à l'égard de tous les autres pays. Elle a fait bénéficier tout particulièrement l'Italie de ce régime de la porte ouverte depuis de nombreuses années.

J'ai l'honneur de vous confirmer que mon Gouvernement continuera à appliquer ce régime à l'Italie, pendant la durée de validité des arrangements conclus ce jour, dans toute la mesure possible.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

J. Hotz

Monsieur Umberto GRAZZI

Ministre Plénipotentiaire

Président de la Délégation italienne

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION ITALIENNE

N° C. 7

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:

« La Suisse a toujours pratiqué une politique commerciale très libérale à l'égard de tous les autres pays. Elle a fait bénéficier tout particulièrement l'Italie de ce régime de la porte ouverte depuis de nombreuses années.

J'ai l'honneur de vous confirmer que mon Gouvernement continuera à appliquer ce régime à l'Italie, pendant la durée de validité des arrangements conclus ce jour, dans toute la mesure possible ».

En prenant acte de cette communication, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

U. GRAZZI

Monsieur Jean HOTZ

*Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Suisse*

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION SUISSE

N° C. 9

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer que les Autorités fédérales compétentes ne mettront aucune entrave à l'importation d'Italie de pommes fraîches d'origine italienne jusqu'au printemps 1950.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

J. HOTZ

Monsieur Umberto GRAZZI

Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation italienne

ROME

PROCOLE DE PAIEMENT

I. COMPTE DEVISES.

1. Conformément à ce qui est prévu à l'art. 8 de l'Accord commercial entre la Suisse et l'Italie signé le 15 octobre 1947, la contrevaieur des marchandises italiennes importées en Suisse énumérées dans l'annexe 2 au dit Accord, révisée en date de ce jour, sera payée à la Banque National Suisse en francs suisses.

50 % de chaque versement seront mise à la libre disposition du créancier italien par l'entremise d'une banque italienne agréée.

50 % seront versés au « Compte devises I » ouvert auprès de la Banque National Suisse au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi, qui en versera immédiatement aux créanciers italiens respectifs la contrevaieur en liras italiennes au cours calculé selon les dispositions du chiffre 14 ci-dessous.

2. Au crédit dudit « Compte devises I » seront aussi portées:

a) la contrevaieur correspondant au 25 % du montant de l'importation en Suisse des produits provenant de bien-fonds situés dans la zone de frontière italienne et appartenant à des personnes domiciliées dans la zone de frontière suisse:

b) 50 % du solde du « Compte marchandises » excédant le fonds de roulement devant rester sur ce compte, selon les dispositions du chiffre 7 ci-dessous.

3. Les montants en francs suisses versés au « Compte devises I » seront utilisés comme suit:

a) 50 % seront virés au « Compte Transfert divers » mentionné au chiffre 8 ci-dessous;

b) 12,50 % seront virés au « Compte global » ancien (sous-comptes A et B) jusqu'à l'amortissement complet des ordres de paiement émis au débit de ces comptes;

c) à la couverture mensuelle du solde débiteur que pourrait accuser le compte « Frais portuaires et de transit » mentionné au chiffre 4 ci-dessous;

d) le solde sera viré au « Compte devises II » de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale Suisse. Les avoirs figurant à ce compte seront à la libre disposition de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

II. COMPTE FRAIS PORTUAIRES ET DE TRANSIT.

1. Pour autant que les paiements suivants ne se rapportent pas aux échanges entre la Suisse et l'Italie effectués sur la base d'affaires de réciprocité, seront réglés mutuellement par la voie du compte « Frais

portuaires et de transit » ouvert au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale Suisse:

- a) les frais des transport terrestre sur territoire suisse et italien;
- b) les frais de transport fluvial, maritime et aérien et les frais de navigation sur les lacs, fleuves et canaux suisses et italiens pour autant qu'ils représentent la rémunération de services prêtés par des personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse ou en Italie (sont compris sous cette dénomination tous les frais de transport se rapportant au trafic voyageurs, marchandises et animaux, y compris la rémunération des frais pour les expéditions effectuées en dehors de la Suisse ou de l'Italie par des moyens de transport suisses ou italiens);
- c) les autres frais accessoires du trafic marchandises tels que frais de transbordement et de réexpédition, frais portuaires, staries, frais de dédouanements, frais d'expédition, droits d'entrée, frais d'entreposage, de stationnement, et de camionnage, remboursement de frais de transport (détaxes) en tous autres frais en relation avec le trafic de transport;
- d) les frais d'affrètement de bateaux et d'avions italiens ou suisses dus par des personnes ou des maisons domiciliées en Suisse ou en Italie;
- e) les frais de location de wagons de chemin de fer, de wagons-citernes, des wagons frigorifiques, de camion automobiles, de voitures de déménagement, de « lift-vans », etc., de propriété italienne ou suisse ainsi que les frais de location et de réparation de bâches, d'agrès etc. dus par des personnes ou des maisons domiciliées en Suisse ou en Italie;
- f) les salaires aux membres de l'équipage de bateaux (allocations aux matelots, y compris les avances);
- g) les frais d'entretien et de réparation de wagons de chemin de fer, de bateaux et d'avions (révision, ravitaillement);
- h) les soldes des décomptes entre les administrations suisses et italiennes des Chemins de fer, Postes, Télégraphes et Téléphones ainsi que des administrations de transports publics;
- i) les paiements de primes et d'indemnités en relation avec l'assurance de transports et d'entreposage de marchandises dans le trafic italo-suisse;
- k) les paiements pour achats et constructions de bateaux et de wagons frigorifiques.

5. Au cas où le compte « Frais portuaires et de transit » accuserait à la fin d'un mois un solde créditeur, ce solde sera viré au susdit « Compte devises II » de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

III. COMPTE MARCHANDISES.

6. Auprès de la Banque nationale suisse sera ouvert un compte en francs suisses au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi dénommé « Compte marchandises ».

Ce compte sera alimenté par les paiements effectués en Suisse en contrevaleur de livraisons de marchandises italiennes non comprises dans l'annexe 2, révisée en date de ce jour, de l'Accord commercial entre la Suisse et l'Italie du 15 octobre 1947, importées en Suisse hors compensation et n'excédant pas la valeur de Frs.s. 4.000.

Seront payés par le débit de ce compte les livraisons de marchandises suisses importées en Italie hors compensations et n'excédant pas la valeur de Frs.s. 400. Il est entendu que chaque importateur italien ne pourra dépasser le plafond de Frs.s 400 dans le courant d'un mois.

Les paiements effectués par l'entremise de ce compte ne devront pas constituer des fractionnements de paiements dus pour des livraisons d'une valeur supérieure aux montants susindiqués et devant faire l'objet d'affaires de réciprocité. L'Office Suisse de Compensations et l'Ufficio Italiano dei Cambi exerceront un contrôle dans ce but.

L'Office Suisse de Compensations et l'Ufficio Italiano dei Cambi pourront, d'entente commune, déroger, exceptionnellement aux dispositions du 2^{ème} et 3^{ème} alinéa de ce chiffre.

7. La Banque nationale suisse établira à la fin de chaque trimestre le solde créditeur du « Compte marchandises » qui sera reporté à nouveau jusqu'à concurrence de 50.000 francs à titre de fonds de roulement.

Le montant restant sera réparti comme suit:

50 % seront virés au compte « Transferts divers » mentionné au chiffre 8 ci-dessous ou directement à l'un ou à l'autre de ses sous-comptes, selon entente préalable entre l'Office Suisse de Compensations et l'Ufficio Italiano dei Cambi.

50 % seront virés au « Compte devises I » de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

IV. COMPTE TRANSFERTS DIVERS.

8. Le compte en francs suisses ouvert au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque nationale suisse et dénommé « Compte Transferts divers » sera alimenté par les virements prévus aux chiffres 3 a) et 7 ci-dessus, ainsi que par les paiements à effectuer de Suisse en Italie prévus au chiffre 9 ci-après.

9. Seront réglés par la voie de ce compte les paiements suivants:

a) les montants destinés au service des emprunts extérieurs (intérêts et amortissements) ainsi qu'aux paiements afférents aux placements financiers suisses en Italie selon l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie du 10 mai 1949;

b) les secours, les frais d'entretien et de subsistance, les pensions alimentaires, les contributions sociales, les frais d'hospitalisation et de cure, ainsi que les contributions à transférer dans des cas de nécessité et en faveur de rapatriés suisses dans des cas d'espèce;

c) les frais de séjour en Suisse y compris les frais d'écologie;

d) les prestations suisses ou italiennes dans le domaine de la propriété intellectuelle (redevances pour licences industrielles et pour droits de distribution de films, produits de la vente de brevets, droits d'auteur), ainsi que les frais de régie dont l'Office Suisse de Compensation atteste l'admissibilité au transfert, et les taxes de brevets et de dépôt de marques etc.;

e) les prestations de service suisses ou italiennes (honoraires, traitements, salaires, rémunérations d'administrateurs, cachets d'artistes et de sportifs) et les pensions résultant d'un contrat de travail, etc.;

f) les frais résultant du trafic de perfectionnement italo-suisse et les frais de réparation, à l'exclusion de ceux à régler par la voie du « Compte Frais portuaires et de transit » selon le chiffre 4 l) et g) ci-dessus;

g) les frais accessoires au trafic des marchandises italo-suisse, tels que commissions, provisions, ainsi que les intérêts et différences de cours dus en relation avec ce trafic. En ce qui concerne les provisions et commissions dues par des débiteurs en Italie à des créanciers en Suisse en relation avec des affaires de réciprocité, elles pourront être payées par la voie de ce compte jusqu'à concurrence de francs 500 par débiteur et par mois;

h) les bénéfices réalisés par des maisons domiciliées en Suisse ou en Italie sur des affaires de transit (achat de marchandises d'origine suisse en Suisse par des maisons domiciliées en Italie et leur vente dans des pays tiers, ainsi que l'achat de marchandises d'origine italienne en Italie par des maisons domiciliées en Suisse et leur vente dans des pays tiers), ainsi que les commissions dues en relation avec de telles affaires par des maisons domiciliées en Italie à des représentants en Suisse et vice-versa;

i) les dommages-intérêts ou indemnités en relation avec le trafic des marchandises italo-suisse ainsi que les dommages-intérêts ou indemnités d'autre nature dus par des personnes domiciliées en Suisse à des personnes domiciliées en Italie et vice-versa, à l'exception des dommages-intérêts ou des indemnités dus en relation avec une prestation payée en devises libras (par exemple des indemnités pour avaries de transports maritimes, dans les cas où le frêt a été payé en devises) et à l'exception des dommages-intérêts ou des indemnités dus sur des affaires de réciprocité qui devront être réglés dans le cadre de telles opérations;

k) les impôts, amendes et frais de justice;

l) les loyers et les fermages, sous réserve des dispositions de l'art. 3 chiffre 1 de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie du 10 mai 1949, ainsi que les frais d'éclairage et de chauffage de locaux;

m) les frais de propagande et de publicité;

n) les cotisations dues à des associations etc. domiciliées en Italie ou en Suisse;

o) les frais de montage de machines, d'installations industrielles etc., pour autant qu'il ne sont pas compris dans le prix de vente;

p) tous les autres paiements sur lesquels l'Ufficio Italiano dei Cambi et l'Office Suisse de Compensation tomberont d'accord.

10. Les montants crédités au « Compte Transferts divers » auprès de la Banque Nationale Suisse conformément aux chiffres 8 et 9 seront répartis comme suit:

a) 32 % pour assurer le transfert d'Italie en Suisse des paiements prévus au chiffre 9-a) (sous-compte 10-a), finance);

b) 8% pour assurer le transfert d'Italie en Suisse des paiements prévus au chiffre 9 lettre b) (sous-compte 10-b), entretiens);

c) 25% pour assurer le transport d'Italie en Suisse des paiements prévus au chiffre 9, lettre c) (sous-compte 10-c, tourisme);

d) 35 % pour assurer le transport d'Italie en Suisse des autres paiements prévus au chiffre 9 (sous-compte 10-d, prestations diverses).

11. Si l'un ou l'autre des sous-comptes 10-g à 10-d mentionnés ci-dessus accuse un solde non utilisé, celui-ci pourra être viré à l'un des autres de ces sous-comptes, d'entente entre l'Office Suisse de Compensation et l'Ufficio Italiano dei Cambi.

12. A la fin de chaque année contractuelle les autorités compétentes des deux pays examineront l'état du compte « Transferts divers ». Si ce compte accuse un solde de créancier supérieur aux besoins prévisibles, les deux Gouvernements se consulteront en vue de destiner l'excédent à d'autres paiements en Suisse. De même si l'alimentation du compte s'avère insuffisante, les deux Gouvernements se consulteront en vue de remédier à cet état de choses.

V. MODALITÉS DE PAIEMENT.

13 Les versements des débiteurs suisses visés aux chapitres I à IV ci-dessus seront effectués en francs suisses auprès de la Banque Nationale Suisse.

Les paiements à effectuer par des débiteurs italiens visés aux chapitres II à IV ci-dessus seront effectués par l'achat de francs suisses auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Pour les paiements à régler par l'entremise des comptes « Marchandises » et « Transferts divers » mentionnés aux chapitres III et IV ci-dessus, les versements en Italie seront acceptés dans la limite des disponibilités existantes dans ces deux comptes auprès de la Banque Nationale Suisse et conformément à une liste chronologique de priorité dressée par l'Ufficio Italiano dei Cambi.

14. Tant en Suisse qu'en Italie, les versements des débiteurs visés aux chapitres I à IV ci-dessus, relatifs à des obligations libellées dans la monnaie du pays co-contractant, seront effectués au taux de change en vigueur entre la lire et le franc suisse le jour du versement.

Ledit taux de change sera la moyenne entre les cours de clôture du franc suisse d'exportation, cotés aux bourses de Rome et de Milan pendant les trois jours de bourse précédant la date du calcul.

Il sera révisé chaque fois que la différence entre le taux en vigueur et le taux moyen calculé selon l'alinéa précédent dépassera 2 %.

Le nouveau taux de change sera appliqué le lendemain du jour dans lequel ladite variation aura été constatée.

L'Ufficio Italiano dei Cambi communiquera par télégramme à l'Office Suisse de Compensation le nouveau taux de change le jour avant celui de son application.

L'Ufficio Italiano dei Cambi exécutera à réception les ordres de paiement de la Banque Nationale Suisse au cours en vigueur le jour ou l'ordre de paiement lui parviendra.

15. Le débiteur d'une dette libellée dans la monnaie du pays co-contractant n'est libéré de son obligation qu'au moment où le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

VI. DISPOSITIONS FINALES.

16. L'Office Suisse de Compensation et l'Ufficio Italiano dei Cambi pourront déroger exceptionnellement et d'entente entre eux aux dispositions du chiffre 9 ci-dessus.

17. Le présent Protocole étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

18. Le présent Protocole, qui sera valable pour la période d'une année, sera ratifié aussitôt que possible, en tant que ce sera nécessaire, toutefois les deux Gouvernements conviennent de le mettre en vigueur à titre provisoire à partir du 15 novembre 1949.

A son échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une autre année, s'il n'a pas été dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Dans le cas où des faits nouveaux viendraient troubler gravement l'exécution du présent Protocole et rendre impossible la réalisation des prévisions faites par les deux Délégations en ce qui concerne l'évolution des échanges entre les deux pays, la Commission mixte se réunirait de urgence en vue d'arrêter toutes mesures utiles.

19. Le Protocole concernant le règlement de certains paiements entre la Suisse et l'Italie du 15 octobre 1947, l'Avenant au protocole susdit signé à Berne le 10 mai 1949, ainsi que l'échange de notes du 20 septembre 1949 sont abrogés.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 5 novembre 1949.

Pour l'ITALIE:

U. GRAZZI

Pour la SUISSE:

J. HOTZ

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION SUISSE

F. 15.

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant aux négociations qui se sont terminées en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit.

Aux fins de réduire le solde passif accusé par le compte « Frais portuaires et de transit » un virement de 3 millions de francs suisses sera effectué incessamment a ce compte par le débit du compte « Transferts divers », sous compte 10-b « entretiens ».

Le Gouvernement italien s'engage à reconstituer cette somme en devises libres au cas où elle serait nécessaire pour permettre l'exécution des paiements qui doivent être faits par le truchement des sous-comptes 10-b, d du compte « Transferts divers ».

Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

J. Hotz

Monsieur Umberto GRAZZI

Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation italienne

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

F. 15

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:

« Me référant aux négociations qui se sont terminées en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

Aux fins de réduire le solde passif accusé par le compte « Frais portuaires et de transit » un virement de 3 millions de francs suisses sera effectué incessamment a ce compte par le débit du compte « Transferts divers », sous compte 10-b « entretiens ».

Le Gouvernement italien s'engage à reconstituer cette somme en devises libres au cas où elle serait nécessaire pour permettre l'exécution des paiements qui doivent être faits par le truchement des sous-comptes 10-b, d du compte « Transferts divers ».

Je vous confirme mon accord sur ce qui précède et vous prie d'agréer Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

U. GRAZZI

Monsieur Jean HOTZ

Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation italienne

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION SUISSE

F. 16

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

« Me référant aux négociations qui se sont terminées en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit :

A la suite des modifications intervenues dans la législation italienne en ce qui concerne les comptes en liras internes de propriété étrangère existant en Italie, j'ai l'honneur de vous proposer d'y adapter les termes techniques de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie du 6 avril-10 mai 1949, de la manière suivante :

— l'expression « conto estero Svizzera bis » remplacera désormais les deux expressions « conto svizzero personale » et « conto svizzero ordinario »,

— l'expression « deposito estero Svizzera bis » remplacera désormais les deux expressions « dossier svizzero personale » et « dossier svizzero ordinario ».

Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.

Cette lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu le 6 avril-10 mai 1949 ».

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

J. HOTZ

Monsieur Umberto GRAZZI

Ministre Plénipotentiaire

Président de la Délégation italienne

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION ITALIENNE

F. 16

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre en date de ce jour ainsi conçue:

« Me référant aux négociations qui se sont terminées en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

A la suite des modifications intervenues dans la législation italienne en ce qui concerne les comptes en liras internes de propriété étrangère existant en Italie, j'ai l'honneur de vous proposer d'y adapter les termes techniques de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie du 6 avril-10 mai 1949, de la manière suivante:

— l'expression « conto estero Svizzera bis) » remplacera désormais les deux expressions « conto svizzero personale » et « conto svizzero ordinario »,

— l'expression « deposito estero Svizzera bis » remplacera désormais les deux expressions « dossier svizzero personale » et « dossier svizzero ordinario ».

Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.

Cette lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Arrangement concernant les placements financiers suisses en Italie conclu le 6 avril-10 mai 1949 ».

Je vous confirme mon accord sur ce qui précède et vous prie d'agréer Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

U. GRAZZI

Monsieur Jean Hotz

*Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Suisse*

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION SUISSE

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

En me référant à la note C 291 remise par la Légation de Suisse à Rome au Ministère des Affaires Etrangères de la République italienne, en date du 22 septembre 1949, et aux échanges de vues qui ont eu lieu au cours des présentes négociations, concernant les transferts en faveur de rapatriés suisses prévue par l'échange de lettres F 1 du 15 octobre 1947, qui fait partie intégrante des accords entre l'Italie et la Suisse signés le 15 octobre 1947, j'ai l'honneur de vous confirmer que les Autorités fédérales considèrent comme étant toujours en vigueur tant les dispositions figurant au chiffre 1-2 (rapatriés) que celles reproduites au chiffre II (cas de rigueur).

En effet, il n'a pas été dans les intentions de la Délégation suisse qui a négocié l'Arrangement concernant les paiements financiers suisses en Italie, signé à Berne le 10 mai 1949, de voir abrogées les dispositions dont il s'agit. Selon l'avis de la Délégation suisse, leur abrogation n'a été convenue ni expressement ni tacitement.

Afin que les Autorités italiennes soient en mesure de se rendre mieux compte de la nécessité de procéder aussi à l'avenir aux transferts des mensualités en faveur des rapatriés, une liste de cas concrets leur sera remise par la Légation de Suisse à Rome.

Il est entendu que les dispositions relatives aux cas de rigueur continuent aussi d'être appliquées.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

J. HOTZ

Monsieur Umberto GRAZZI

Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation italienne

ROME

LE PRESIDENT
DE LA DELEGATION ITALIENNE

Rome, le 5 novembre 1949

Monsieur le Président,

Le Gouvernement italien est décidé à marcher, à parité de conditions avec les autres Nations, dans la voie des libéralisations économiques.

Pour le moment, ainsi que nous l'avons fait ressortir à l'OECE, l'Italie se trouve dans une position d'évidente infériorité, car son tarif douanier, exprimé en liras-papier, date du 1921. Un nouveau tarif est en cours d'élaboration, et l'on attend que le Parlement italien se prononce soit sur le tarif soit sur les droits que nous avons conventionnés ou que nous allons conventionner avec les différents pays.

Seulement après l'entrée en vigueur de nouveaux droits (ce que nous espérons puisse se produire vers la moitié de l'année prochaine) l'Italie se trouvera au même niveau des autres pays, lesquels, ayant déjà une protection douanière suffisante, et ayant pour la plupart grandement révalué leurs monnaies nationales, sont en condition dès maintenant de s'engager sur la voie d'une plus massive élimination des restrictions quantitatives.

C'est pourquoi, tout en ayant admis avec la Suisse des libéralisations qui paraissent au Gouvernement italien déjà dépasser les possibilités offertes par la situation actuelle, mon Gouvernement s'engage à réexaminer avec le Gouvernement helvétique, immédiatement après que les nouveaux droits tarifaires italiens seront entrés en application, la liste des libéralisations convenue aujourd'hui, en vue de convenir l'élargissement le plus large possible de la liste des produits à libéraliser.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

U. GRAZZI

Monsieur Jean HOTZ

*Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Suisse*

ROME

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso con i relativi allegati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con atto finale e protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947** » (1219) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con atto finale e protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *Segretario*, legge lo stampato n. 1219.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Pasquini.

PASQUINI, *relatore*. Mi rimetto di massima a quanto è stato da me detto nella relazione, facendo peraltro presente e sottolineando l'importanza speciale di questa, chiamiamola così, Lega Meteorologica delle Nazioni, formatasi allo scopo di stringere in una solida unità tutte le notizie metereologiche che valgono a rendere più sicuri i traffici mondiali, a rendere più proficua l'agricoltura e più tranquilla la navigazione. Sono 42 Nazioni che hanno dato la loro adesione a questo patto di organizzazione meteorologica: questo fatto dimostra per se stesso l'ampiezza che l'organizzazione va ad assumere. Nel tempo stesso faccio presente che gli oneri derivanti da questo disegno di legge sono gli stessi che esistevano prima della formazione di questa riorganizzazione meteorologica mondiale.

È necessaria una sollecita ratifica perchè il patto andrà in vigore dopo che saranno intervenute trenta ratifiche; fino al maggio scorso, per quanto a me è stato dato di poter constatare, solo 26 erano le ratifiche depositate. Per questi motivi si ravvisa l'opportunità della ratifica da parte del Senato della Repubblica Italiana, affinchè questo complesso di benefici possa essere applicato agli intensi traffici quotidiani i quali ne risulteranno più liberi, più

tranquilli, più rispondenti all'accelerato ritmo della vita civile odierna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e prega il Senato di voler concedere il proprio voto per la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla organizzazione meteorologica mondiale, atto finale e protocollo concernente la Spagna.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale con atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, Atto finale e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

CONVENTION

DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

Afin de coordonner, d'uniformiser et d'améliorer les activités météorologiques dans le monde et d'encourager l'échange efficace de renseignements météorologiques entre pays dans l'intérêt des diverses activités humaines, les États contractants ont d'un commun accord arrêté le Convention suivante :

PARTIE I. — ÉTABLISSEMENT

ARTICLE PREMIER.

L'Organisation Météorologique Mondiale (ci-après appelée l'Organisation) est établie par la présente Convention.

PARTIE II

ARTICLE 2.

Buts.

Les buts de l'Organisation sont les suivants :

- a) faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques ou d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l'établissement et le maintien de centres météorologiques chargés de fournir des services météorologiques ;
- b) encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des renseignements météorologiques ;
- c) encourager la normalisation des observations météorologiques et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques ;
- d) encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, à l'agriculture et à d'autres activités humaines ;
- e) encourager les recherches et l'enseignements en météorologie, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces domaines.

PARTIE III. — COMPOSITION

ARTICLE 3

Membres

Peuvent devenir Membres de l'Organisation, aux termes de la présente Convention :

- a) tout État représenté à la Conférence des Directeurs de l'Organisation Météorologique Internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septem-

bre 1947, qui figure à l'Annexe I ci-jointe et qui signe la présente Convention et la ratifie conformément à l'article 32, ou y adhère conformément à l'article 33.

b) tout Membre des Nations Unies qui a un service météorologique, en adhérant à la présente Convention conformément à l'article 33;

c) tout État pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales qui a un service météorologique, mais ne figure pas à l'Annexe I à la présente Convention et n'est pas Membre des Nations Unies, après qu'une demande d'admission aura été soumise au Secrétariat de l'Organisation et que cette demande aura été approuvée par les deux tiers des Membres de l'Organisation spécifiés aux alinéas a), b) et c) du présent article, en adhérant à la présente Convention conformément à l'article 33;

d) tout territoire ou groupe de territoires qui maintient son propre service météorologique et figure à l'Annexe II ci-jointe, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément à l'alinéa a) de l'article 34, par l'État ou les États responsables de ses relations internationale représentés à la Conférence des Directeurs de l'Organisation Météorologique Internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l'Annexe I de la présente Convention;

e) tout territoire ou groupe de territoires, ne figurant pas à l'Annexe II à la présente Convention, qui maintient son propre service météorologique, mais n'est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente Convention est appliquée conformément à l'alinéa b) de l'article 34, sous réserve que la demande d'admission soit présentée par le Membre responsable de ses relations internationales et obtienne l'approbation de deux tiers des Membres de l'Organisation spécifiés aux alinéas a), b) et c) du présent article;

f) tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente Convention conformément à l'article 34.

Toute demande d'admission comme Membre de l'Organisation doit indiquer en vertu de quel alinéa du présent article l'admission est sollicitée.

PARTIE IV. — ORGANISATION

ARTICLE 4.

a) L'Organisation comprend :

- 1) le Congrès Météorologique Mondial (ci-après appelé le Congrès);
- 2) le Comité Exécutif;
- 3) les Associations Météorologiques Régionales (ci-après appelées les Associations Régionales);
- 4) les Commissions Techniques;
- 5) le Secrétariat;

b) L'Organisation aura un Président et deux Vice-Présidents qui seront également Présidents et Vice-Présidents du Congrès et du Comité Exécutif.

PARTIE V. — ELIGIBILITÉ

ARTICLE 5.

a) Seuls les Directeurs des services météorologiques des Membres de l'Organisation pourront être élus à la Présidence et à la Vice-Présidence de l'Organisation, à la Présidence et Vice-Présidence des Associations Régionales, et sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa c), de la présente Convention, comme Membres du Comité Exécutif.

b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les Membres du Bureau de l'Organisation et les Membres du Comité Exécutif se considéreront comme les représentants de l'Organisation et non comme ceux de Membres particuliers de l'Organisation.

PARTIE VI. — LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

ARTICLE 6.

Composition.

a) Le Congrès est l'organisme suprême de l'Organisation et se compose de délégués représentant les Membres. Chacun des Membres désigne un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son service météorologique, comme délégué principal.

b) En vue d'obtenir la plus grande représentation technique possible, tout directeur d'un service météorologique ou toute autre personne peuvent être invités par le Président à assister et à participer aux discussions du Congrès.

ARTICLE 7.

Fonctions.

Les fonctions du Congrès sont les suivantes :

a) établir un Règlement général qui fixe, dans le cadre des dispositions de la présente Convention, la constitution et les fonctions des divers organes de l'Organisation ;

b) établir son propre Règlement intérieur ;

c) élire le Président et les Vice-Présidents de l'Organisation, et les autres Membres du Comité Exécutif, conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa a) 4), de la présente Convention, sauf les Présidents et les Vice-Présidents des Associations Régionales et des Commissions Techniques, qui sont élus conformément aux dispositions des articles 18, alinéa e) et 19 alinéa c), respectivement, de la présente Convention ;

d) adopter des règlements techniques relatifs aux pratiques et procédures météorologiques ;

e) déterminer des mesures d'ordre général, afin d'atteindre les buts de l'Organisation, qui sont énoncés à l'article 2 de la présente Convention ;

f) faire des recommandations aux Membres sur les questions relevant de la compétence de l'Organisation ;

g) renvoyer à chaque organe de l'Organisation les questions qui, dans le cadre de la présente Convention, sont du ressort de cet organe ;

h) examiner les rapports et les activités du Comité Exécutif et prendre toutes mesures utiles à cet égard;

i) établir des Associations Régionales conformément aux dispositions de l'article 18; fixer leurs limites géographiques, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations;

j) établir des Commissions Techniques conformément aux dispositions de l'article 19; définir leurs attributions, coordonner leurs activités et examiner leurs recommandations;

k) fixer le siège du Secrétariat de l'Organisation;

l) prendre toute autre mesure susceptible de servir les buts de l'Organisation.

ARTICLE 8.

Exécution des décisions du Congrès.

a) Les Membres doivent faire tous leurs efforts pour mettre à exécution les décisions du Congrès;

b) toutefois, s'il est impossible à un Membre de mettre en vigueur quelque stipulation d'une résolution technique adoptée par le Congrès, ce Membre doit indiquer au Secrétaire Général de l'Organisation si son incapacité est provisoire ou finale, ainsi que les raisons qui en sont la cause.

ARTICLE 9.

Réunions.

Les réunions du Congrès sont convoquées sur décision du Congrès ou du Comité Exécutif à des intervalles n'excédant pas quatre ans.

ARTICLE 10.

Vote.

a) Chaque Membre du Congrès dispose d'une voix dans les décisions du Congrès; toutefois, seuls les Membres de l'Organisation qui sont les États spécifiés aux alinéas a), b) et c) de l'article 3 de la présente Convention (ci-après appelés les Membres qui sont des États) ont le droit de voter sur les sujets suivants:

1) Modification ou interprétation de la présente Convention, ou propositions pour une nouvelle Convention;

2) Questions relatives aux Membres de l'Organisation;

3) Relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales;

4) Election du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation, et des membres du Comité Exécutif autres que les Présidents et les Vice-Présidents des Associations Régionales.

b) Les décisions du Congrès sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l'élection à tout poste dans l'Organisation, qui se fait à la majorité simple des voix exprimées. Les dispositions du présent alinéa, toutefois, ne s'appliquent pas aux décisions prises en vertu des articles 3, 25, 26 et 28 de la présente Convention.

ARTICLE 11.

Quorum.

La présence de la majorité des Membres est nécessaire pour qu'il y ait quorum aux réunions du Congrès. Pour les réunions du Congrès où des décisions sont prises sur les sujets énumérés à l'alinéa *a)* de l'article 10, la présence de la majorité des Membres qui sont des États est nécessaire pour qu'il y ait quorum.

ARTICLE 12.

Première réunion du Congrès.

La première réunion du Congrès sera convoquée par le Président du Comité Météorologique International de l'Organisation Météorologique Internationale aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

PARTIE VII. — LE COMITÉ EXÉCUTIF

ARTICLE 13.

Composition.

Le Comité Exécutif est composé :

- a)* du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation ;
- b)* des Présidents des Associations Régionales ou, au cas où certains Présidents ne pourraient être présents, de leurs suppléant, ainsi qu'il est prévu au Règlement général.
- c)* des Directeurs des Services météorologiques des Membres de l'Organisation ou de leurs suppléants, en nombre égal à celui des Régions, sous réserve qu'aucune région ne puisse compter plus d'un tiers des membres du Comité Exécutif, y compris le Président et les Vice-Présidents de l'Organisation.

ARTICLE 14.

Fonctions.

Le Comité Exécutif est l'organe exécutif du Congrès et ses fonctions consistent à :

- a)* surveiller l'exécution des résolutions du Congrès ;
- b)* adopter des résolutions émanant de recommandations des Commissions Techniques sur des questions urgentes portant sur les règlements techniques, sous réserve qu'il soit permis à toute Association Régionale intéressée d'exprimer son approbation ou désapprobation préalablement à l'adoption de ces résolutions par le Comité Exécutif ;
- c)* fournir des renseignements et des avis d'ordre technique, et toute l'assistance technique possible dans le domaine de la météorologie ;

d) étudier toute question intéressant la météorologie internationale et le fonctionnement des Services météorologiques, et faire des recommandations y relatives;

e) préparer l'Ordre du Jour du Congrès et guider les Associations Régionales et les Commissions Techniques dans la préparation du programme de leurs travaux;

f) présenter un rapport sur ses activités à chaque session du Congrès;

g) gérer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions de la Partie XI de la présente Convention;

h) assurer toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès ou par la présente Convention.

ARTICLE 15.

Réunions.

Le Comité Exécutif se réunira au moins une fois par an. La date et le lieu de réunion, sont fixés par le Président de l'Organisation, compte tenu de l'opinion des autres Membres du Comité.

ARTICLE 16.

Vote.

Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre. Chaque Membre du Comité Exécutif dispose d'une seule voix, quand bien même il serait Membre à plus d'un titre.

ARTICLE 17.

Quorum.

La présence de la majorité des Membres du Comité Exécutif constitue le quorum.

PARTIE VIII. — ASSOCIATIONS RÉGIONALES

ARTICLE 18.

a) Les Associations Régionales sont composées des Membres de l'Organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve dans la Région.

b) Les Membres de l'Organisation ont le droit d'assister aux réunions des Associations Régionales auxquelles ils n'appartiennent pas; de prendre part aux débats; de présenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre Service météorologique, mais ils n'ont pas le droit de vote.

c) Les Associations Régionales se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire. La date et le lieu de réunion sont fixés par le Président des Associations Régionales avec l'assentiment du Président de l'Organisation.

d) Les fonctions des Associations Régionales sont les suivantes:

i) encourager l'exécution des résolutions du Congrès et du Comité Exécutif dans leurs régions respectives;

- ii) examiner toute question dont elles seraient saisies par le Comité Exécutif;
 - iii) discuter de sujets d'intérêt général et coordonner, dans leurs régions respectives, les activités météorologiques et connexes;
 - iv) présenter des recommandations au Congrès et au Comité Exécutif sur les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation;
 - v) assurer toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès.
- e) Chaque Association Régionale élit son Président et son Vice-Président.

PARTIE IX. — COMMISSIONS TECHNIQUES

ARTICLE 19.

- a) Des commissions composées d'experts techniques peuvent être établies par le Congrès pour étudier toute question relevant de la compétence de l'Organisation et présenter au Congrès et au Comité Exécutif des recommandations à ce sujet.
- b) Les Membres de l'Organisation ont le droit de se faire représenter dans les Commissions Techniques.
- c) Chaque Commission Technique élit son Président et son Vice-Président.
- d) Les Président des Commissions Techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Congrès et à celles du Comité Exécutif.

PARTIE X. — LE SECRÉTARIAT

ARTICLE 20.

Le Secrétariat permanent de l'Organisation est composé d'un Secrétariat Général et du personnel technique et administratif nécessaire pour effectuer les travaux de l'Organisation.

ARTICLE 21.

- a) Le Secrétaire Général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier.
- b) Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire Général, sous réserve d'approbation du Comité Exécutif, conformément aux règlements établis par le Congrès.

ARTICLE 22.

- a) Le Secrétaire est responsable devant le Président de l'Organisation des travaux techniques et administratifs du Secrétariat.
- b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque Membre de l'Organisation respectera le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel et ne cherchera pas à les influencer dans l'exécution des tâches que leur confie l'Organisation.

PARTIE XI. — FINANCES

ARTICLE 23.

a) Le Congrès fixera le chiffre maximum des dépenses de l'Organisation, sur la base des prévisions soumises par le Secrétaire Général et recommandées par le Comité Exécutif.

b) Le Congrès délèguera au Comité Exécutif l'autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l'Organisation dans les limites fixées par la Conférence.

ARTICLE 24.

Les dépenses de l'Organisation sont réparties entre les Membres de l'Organisation dans les proportions fixées par le Congrès.

PARTIE XII. — RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES

ARTICLE 25.

L'Organisation sera reliée aux Nations Unies aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies, sous réserve que les dispositions de l'accord soient approuvées par les deux tiers des Membres qui sont des États.

PARTIE XIII. — RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

ARTICLE 26.

a) L'Organisation établira des relations effectives et travaillera en collaboration étroite avec d'autres organisations intergouvernementales chaque fois qu'elle l'estimera opportun. Tout accord officiel qui serait établi avec de telles organisations devra être conclu par le Comité Exécutif, sous réserve de l'approbation des deux tiers des Membres qui sont des États.

b) L'Organisation peut, sur toute question de sa compétence, prendre toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organisations internationales non-gouvernementales et, si le gouvernement intéressé y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non.

c) Sous réserve d'approbation par les deux tiers des Membres qui sont des États, l'Organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l'activité relèvent de la compétence de l'Organisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient être transférées à l'Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

PARTIE XIV. — STATUT LEGAL, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

ARTICLE 27.

a) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.

b) (i) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun des Membres auxquels s'applique la présente Convention, des privilèges et des immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.

b) (ii) Les représentants des Membres et les Membres du Bureau de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaire pour exercer en toute indépendances les fonctions qu'ils détiennent de l'Organisation.

c) La capacité juridique, les privilèges et immunité susmentionnés seront définis dans un accord séparé, qui sera préparé par l'Organisation, en consultation avec le Secrétaire Général des Nations Unies et conclu entre les Membres qui sont des États.

PARTIE XV. — AMENDEMENTS

ARTICLE 28.

a) Tout projet d'amendement à la présente Convention sera communiqué par le Secrétaire Général aux Membres de l'Organisation, six mois avant d'être soumis à l'examen du Congrès.

b) Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obligations pour les Membres de l'Organisation sera approuvé par le Congrès conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des États, pour chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par celui-ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout Membre qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la conduite de ses relations internationales.

c) Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des Membres qui sont des États.

PARTIE XVI. — INTERPRÉTATION ET LITIGES

ARTICLE 29.

Toute question ou tout litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne pourraient être réglés par voie de négociations ou par le Congrès seront renvoyés devant un arbitre indépendant désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement.

PARTIE XVII. — RETRAIT

ARTICLE 30.

a) Tout Membre peut se retirer de l'Organisation sur préavis d'un an donné par écrit au Secrétaire Général de l'Organisation, qui en informera immédiatement tous les Membres de l'Organisation.

b) Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales peut être retiré de l'Organisation sur préavis d'un

an donné par écrit, par le Membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au Secrétaire Général de l'Organisation, qui en informera immédiatement tous les Membres de l'Organisation.

PARTIE XVIII. — SUSPENSION

ARTICLE 31.

Si un Membre manque à ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente Convention, le Congrès peut, par une résolution à cet effet, suspendre ce Membre de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que Membre de l'Organisation, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté des dites obligations, financières ou autres.

PARTIE XIX. — RATIFICATION ET ADHÉSION

ARTICLE 32.

La présente Convention sera ratifiée par les États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États Unis d'Amérique, qui notifiera la date de leur dépôt à tous États signataires et adhérents.

ARTICLE 33.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente Convention, l'adhésion pourra s'effectuer par le dépôt auprès du Gouvernement des États Unis d'Amérique d'un instrument d'adhésion, qui prendra effet à la date de sa réception par ce Gouvernement, lequel notifiera tous les États signataire et adhérents.

ARTICLE 34.

a) Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente Convention, tout État contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer que la présente Convention est valable pour tel territoire ou groupe de territoires pour lequel il assume la responsabilité des relations internationales.

b) La présente Convention peut à tout moment par la suite être appliquée à un territoire ou groupe de territoires, sur notification par écrit au Gouvernement des États Unis d'Amérique, et vaudra à l'égard dudit territoire à la date de réception de la notification par ce Gouvernement qui notifiera tous les États signataires et adhérents.

c) Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l'administration leur incombe. Le Gouvernement des États Unis d'Amérique notifiera cette application à tous les États signataires et adhérents.

PARTIE XX. — ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 35.

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion. La présente Convention entrera en vigueur pour chaque État qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

La présente Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte aux signatures et restera ensuite ouverte aux signatures pendant une période de 120 jours.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français les deux textes faisant également foi, dont l'original sera déposé aux archives du Gouvernement des États Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.

Pour l'Argentine :

ALFREDO G. GALMARINI.

Pour l'Australie :

N. H. WARREN.

Pour la Belgique (y compris le Congo Belge) :

A. VAN DEN BROECK.

N. VANDER ELST pour le Congo Belge.

Pour le Brésil :

FRANCISCO XAVIER RODRIGUEZ DE SOUZA.

Pour la Birmanie :

MAUNG PO. E.

Pour le Canada :

ANDREW THOMSON.

PATRICK D. MCTAGGART-COWAN.

Pour le Chili :

F. NIETO DEL RIO.

Pour la Chine :

JOHN LEE.

Pour la Colombie :

SANTIAGO GARAVITO.

Pour Cuba :

GMO BELT.

Pour la Tchécoslovaquie :

DR. ALOIS GREGOR.

Pour la Danemark :

HENRIK KAUFFMANN.

Pour la République Dominicaine :

HANS COHN.

Pour l'Equateur : ad referendum.

C. J. AROSEMENA.

Pour l'Egypte :

H. FAHMY.

Pour la Finlande :

J. KERÄNEN.

Pour la France :

A. VIAUT.

Pour la Grèce :

E. S. VOURLAKIS.

Pour le Guatemala :

CLAUDIO URRUTIA E.

Pour l'Hongrie :

L. AUJESKY.

Pour l'Islande :

TERESIA GUDMUNDSSON.

*Pour l'Inde :*S. K. BANERJI.
V. V. SOHOSONI.*Pour l'Irlande :*

A. H. NAGLE.

Pour l'Italie :

GIUSEPPE BARBA.

Pour le Mexique :

F. PENA A.

Pour le Royaume des Pays-Bas :

W. BLEEKER.

Pour la Nouvelle-Zelande :

M. A. F. BARNETT.

Pour la Norvège :

H. T. HESSELBERG.

Pour le Pakistan :

M. O. A. BAIG.

Pour le Paraguay :

T. FARINA SANCHEZ.

Pour la Pologne :

J. WINIEWCZ.

Pour le Portugal :

H. AMORIM FERREIRA.

Pour la République des Philippines :

C. DEL ROSARIO.

*Pour la Roumanie :**Pour le Siam :*

CHAROON V. BUNNAG.

Pour la Suède :

GUSTAF SLETTENMARK.

Pour la Suisse :

JEAN LUGEON.

Pour la Turquie :

H. R. BAYDUR.

Pour l'Union Sud-Africaine :

H.T. ANDREWS.

*Pour l'Union des Républiques Sovieti-
ques Socialistes :**Pour le Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord :*

NELSON K. JOHNSON.

R. C. CHILVER.

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

F. W. REICHELDERFER.

*Pour l'Uruguay :*Cap. de Fregata AMERICO DEN-
TONE.*Pour le Venezuela :**Pour la Yougoslavie :*

MILAN VEMIC.

ANNEXE I.

ETATS REPRESENTES A LA CONFERENCE DES DIRECTEURS DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE REUNIE
A WASHINGTON D. C., LE 22 SEPTEMBRE 1947

Argentine	Norvège
Australie	Nouvelle Zélande
Belgique	Pakistan
Birmanie	Paraguay
Brésil	Pays-Bas
Canada	Philippines
Chili	Pologne
Chine	Portugal
Colombie	République Dominicaine
Cuba	Roumanie
Danemark	Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
Egypte	Siam
Etats Unis d'Amérique	Suède
Finlande	Suisse
France	Tchécoslovaquie
Grèce	Turquie
Guatémala	Union des Républiques Socialistes So- viétiques
Hongrie	Union Su Africaine
Inde	Uruguay
Irlande	Vénézuela
Islande	Yougoslavie
Italie	
Mexique	

ANNEXE II.

TERRITOIRE OU GROUPES DE TERRITOIRES QUI MAINTIENNENT
LEURS PROPRES SERVICES METEOROLOGIQUES ET DONT LES
ETATS RESPONSABLES POUR LEURS RELATIONS INTERNATIONA-
LES SONT REPRESENTES A LA CONFERENCE REUNIE A WASHIN-
TON D.C., LE 22 SEPTEMBRE 1947.

Afrique Equatoriale Française	Ceylan
Afrique Occidentale Anglaise	Congo Belge
Afrique Occidentale Française	Curaçao
Afrique Occidentale Portugaise	Etablissements Français de l'Océanie
Afrique Orientale Anglaise	Guyane Anglaise
Afrique Orientale Portugaise	Hong Kong
Bermudes	Ile Maurice
Cameroun	Iles du Cap Vert

1948-50 - DXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

8 NOVEMBRE 1950

Indes Néerlandaises

Indochine

Jamaïque

Madagascar

Malaisie

Maroc (sauf la zone espagnole)

Nouvelle Calédonie

Palestine

Rhodésie

Somalie Française

Soudan Anglo-Egyptien

Suriname

Togo Français

Tunisie

ACTE FINAL

La Conférence des Directeurs de l'Organisation Météorologique Internationale a été convoquée à Washington le 22 septembre 1947, le Gouvernement des Etats-Unis étant l'hôte officiel de la Conférence.

La Conférence s'est ouverte sous la présidence de Sir Nelson Johnson, Président du Comité Météorologique International de l'Organisation Météorologique Internationale.

Comme suite aux délibérations de la Conférence, la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale a été établie et ouverte aux signatures les 11 octobre 1947, pour rester ouverte aux signatures pendant une période de 120 jours.

La Conférence a adopté la résolution suivante :

« Cette 12^{me} Conférence des Directeurs de l'Organisation Météorologique Internationale, dont l'existence remonte à 1878, prend acte que les Directeurs des Services Météorologiques suivants ne sont ni présents ni représentés :

Alfganistan	Haïti
Afrique Occidentale Portugaise	Irak
Afrique Orientale Portugaise	Jamaïque
Autriche	Lettonie
Bolivie	Lithuanie
Bulgarie	Luxembourg
Byélorussie (République Socialiste Soviétique)	Madagascar
Cameroun	Mongolie
Cap Vert (Iles du)	Nouvelle-Calédonie
Ceylan	Pérou
Curaçao	Somalie Française
Espagne	Suriname
Esthonie	Togo Français
Etablissements français d'Océanie	Ukraine (République Socialiste Soviétique)
Guyane Anglaise	

Elle prend également acte que la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale, sous sa forme actuelle, stipule à l'article 3 alinéas *b*), *c*) et *d*), que les Etats et Territoires maintenant des service météorologiques peuvent devenir Membres de l'Organisation Météorologique Mondiale s'ils remplissent les conditions prescrites au dit article 3 ».

La Conférence a adopté les résolutions suivantes au sujet de l'Espagne :

I.

« La Conférence reconnaît que, par suite de la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 12 décembre 1946, le Directeur du Service météorologique espagnol est privé de l'exercice de ses droits en tant que Membre de la Conférence des Directeurs, jusqu'au moment où la dite Résolution sera abrogée ou cessera d'être applicable ».

II.

« En raison de la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies en date du 12 décembre 1946, la Conférence considère que l'Espagne est, pour le moment, empêchée d'être partie à la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale.

« La Conférence reconnaît toutefois, que l'Espagne pourra, dès que la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies sera abrogée ou cessera d'être applicable, adhérer à la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale en se conformant aux dispositions de l'article 33 de la dite Convention, sans avoir à se conformer à celles de l'article 3, alinéa c) ».

La Conférence a adopté également les résolutions suivantes :

I.

« La Conférence, ayant établi la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale, invite le Président du Comité Météorologique International à convoquer une session extraordinaire des Directeurs de l'Organisation Météorologique Internationale aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la dite Convention, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert à l'Organisation Météorologique Mondiale des fonctions, activités, avoirs et obligations de l'Organisation Météorologique Internationale et pourvoir à la dissolution de cette dernière.

« La Conférence décide en outre que cette session extraordinaire de la Conférence des Directeurs de l'Organisation Météorologique Internationale se tiendra en même temps que la première réunion du Congrès de l'Organisation Météorologique Mondiale, laquelle sera convoquée par le Président du Comité Météorologique International, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale ».

II.

« La Conférence décide qu'au moins six mois avant la première réunion du Congrès de l'Organisation Météorologique Mondiale, le Conseil Exécutif de l'Organisation Météorologique Internationale préparera et soumettra aux Membres de l'Organisation Météorologique Mondiale l'ordre du jour provisoire de cette réunion ainsi que les documents nécessaires et les recommandations s'y rapportant, y compris :

1) des propositions relatives au programme, au budget et aux contributions des Membres pour le premier exercice financier de l'Organisation ;

2) un projet de Règlement général à soumettre à l'approbation du Congrès ;

3) les résolutions et les règlements techniques de l'Organisation Météorologique Internationale pour adoption par l'Organisation Météorologique Mondiale ;

4) les mesures à prendre pour assurer le transfert à l'Organisation Météorologique Mondiale des fonctions, activités, avoirs et obligations de l'Organisation Météorologique Internationale ;

5) un projet d'accord avec les Nations Unies ».

III.

« La Conférence convient que, pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale et la première réunion du Congrès de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'Organisation Météorologique Internationale continuera d'exercer ses fonctions habituelles par l'intermédiaire des organismes existants qu'elle possède et conformément aux arrangements financiers en vigueur, a fin d'assurer la continuité nécessaire à la coopération mondiale des Services Météorologique ».

La Conférence a adopté également un certain nombre de résolutions sur la base des recommandations de ses Commissions.

La séance de clôture de la Conférence a eu lieu le 11 octobre 1947.

EN FOIS DE QUOI, les Directeurs des Services Météorologiques suivants, Membres de l'Organisation Météorologique Internationale ou leurs suppléants ou observateurs, signent, le présent Acte Final.

FAIT à Washington, le 11 octobre 1947, en anglais et en français les deux textes faisant également foi, dont l'original sera déposé aux archives de Gouvernement des Etats Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements des Directeurs de Services météorologiques qui sont représentés à la présente Conférence.

Pour le Soudan Anglo-Egyptien :

Pour l'Argentine :

ALFREDO G. GALMARINI.

Pour l'Australie :

N. H. WARREN.

Pour le Congo Belge :

N. VANDER ELST.

Pour la Belgique :

A. VAN DEN BROECK.

JACQUES VAN MIEGHEM.

Pour les Bermudes :

W. A. MACKY.

Pour le Brésil :

FRANCISCO XAVIER RODRIGUEZ DE
SOUZA.

Pour l'Afrique Orientale Anglaise :

Pour la Birmanie :

MAUNG PO. E.

Pour le Canada :

ANDREW THOMSON.

PATRICK D. McTAGGART-COWAN.

Pour le Chili :

O. FERRARI.

Pour la Chine :

JOHN LEE.

Pour la Colombie :

SANTIAGO GARAVITO.

Pour Cuba :

Pour la Tchécoslovaquie :

DR. ALOIS GREGOR.

Pour la Danemark :

Pour la République Dominicaine :

HANS COHN.

Pour l'Equateur :

DR. JUAN ODERMATT.

Pour l'Egypte :

H. FAHMY.

Pour la Finlande :

J. KERÄNEN.

Pour la France :

A. VIAUT.

Pour l'Afrique Equatoriale Française :

Pour l'Afrique Equatoriale Française :

Pour la Grèce :

E. S. VOURLAKIS.

Pour le Guatemala :

CLAUDIO URRUTIA E.

Pour le Hong Kong :

L. STARBURCK.

Pour l'Hongrie :

L. AUJESZKY.

Pour l'Islande :

TERESIA GUDMUNDSSON.

Pour l'Inde :

S. K. BANERJI.

V. V. SOHONI.

Pour l'Indochine :

Pour l'Irlande :

A. H. NAGLE.

Pour l'Italie :

GIUSEPPE BARBA.

Pour la Malaisie :

H. B. G. MOORHEAD.

Pour l'île Maurice :

Pour le Mexique :

F. PENA A.

Pour le Maroc :

Pour les Pays-Bas :

W. BLEEKER.

Pour les Indes Néerlandaises :

Pour la Nouvelle-Zélande :

M. A. F. BARNETT.

Pour la Norvège :

H. T. HESSELBERG.

Pour le Pakistan :

MOHAMMAD SHABBAR.

Pour la Palestine :

R. FEIGE.

Pour le Paraguay :

T. FARINA SANCHEZ.

Pour la Pologne :

Pour le Portugal :

H. AMORIM FERREIRA.

Pour la République des Philippines :

C. DEL ROSARIO.

Pour la Roumanie :

Pour le Siam :

CHAROON V. BUNNAG.

Pour la Rhodesie du Sud :

Pour la Suède :

GUSTAF SLETTENMARK.

Pour la Suisse :

JEAN LUGEON.

Pour la Tunisie :

JEAN RENE RIVET.

Pour la Turquie :

Pour l'Union Républiques Socialistes :

Pour l'Union Sud-Africaine :

A. F. SPILHAUS.

Pour le Royaume-Uni :

NELSON K. JOHNSON.

R. C. CHILVER.

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

F. W. REICHELDERFER.

D. N. YATES.

DELBERT M. LITTLE.

HOWARD T. ORVILLE.

G. VAN A. GRAVES.

I. R. TANNEHILL.

JOHN M. CATES.

Pour l'Uruguay :

Cap. de Fregata AMERICO DEN-
TONE.

Pour le Venezuela :

Pour la Yougoslavie :

MILAN VEMIC.

PROCOLE CONCERNANT L'ESPAGNE

Au moment de procéder à la signature de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale, les soussignés, étant autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le Protocole suivant :

Il est convenu par les présents que l'Espagne pourra, dès que la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 12 décembre 1946, sera abrogée ou cessera d'être applicable, adhérer à la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale en se conformant aux dispositions de l'article 33 de la dite Convention, sans avoir à se conformer à celles de l'article 3, alinéa c).

EN FOI DE QUOI, les représentants respectifs ont signé le présent Protocole.

FAIT à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l'original sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

Pour l'Argentine :

ALFREDO G. GALMARINI.

Pour l'Australie :

N. H. WARREN.

Pour la Belgique (y compris le Congo Belge) :

A. VAN DEN BROECK.

A. VANDER ELST pour le Congo Belge.

Pour le Brésil :

FRANCISCO XAVIER RODRIGUEZ DE SOUZA.

Pour la Birmanie :

MAUNG PO. E.

Pour le Canada :

ANDREW THOMSON.

PATRICK D. McTAGGART-COWAN.

Pour le Chili :

F. NIETO DEL RIO.

Pour la Chine :

JOHN LEE.

Pour la Colombie :

SANTIAGO GARAVITO.

Pour Cuba :

GMO BELT.

Pour la Tchécoslovaquie :

DR. ALOIS GREGOR.

Pour la Danemark :

HENRIK RAUFFMANN.

Pour la République Dominicaine :

HANS COHN.

Pour l'Equateur :

C. J. AROSEMENA.

Pour l'Egypte :

H. FAHMY.

Pour la Finlandie :

J. KERÄNEN.

Pour la France :

A. VIAUT.

Pour la Grèce :

E. S. VOURLAKIS.

Pour le Guatemala :

CLAUDIO URRUTIA E.

Pour la Hongrie :

L. AUJESZKY.

Pour l'Islande :

TERESIA GUDMUNDSSON.

Pour l'Inde :

S. K. BANERJI.

V. V. SOHONI.

*Pour l'Irlande :**Pour l'Italie :*

GIUSEPPE BARBA.

Pour le Mexique :

F. PENA A.

Pour les Pays-Bas :

W. BLEEKER.

Pour la Nouvelle-Zélande :

M. A. F. BARNETT.

Pour la Norvège :

H. T. HESSELBERG.

Pour le Pakistan :

M. C. A. BAIG.

Pour le Paraguay :

T. FARINA SANCHEZ

Pour la Pologne :

J. WINIEWICZ.

Pour le Portugal :

H. AMORIN FERREIRA.

Pour la République des Philippines :

C. DEL ROSARIO.

*Pour la Roumanie :**Pour le Siam :*

CHAROON V. BUNNAG.

Pour la Suède :

GUSTAF SLETTENMARK.

*Pour la Suisse :**Pour la Turquie :*

H. R. BAYDUR.

Pour l'Union Sud-Africaine :

H. T. ANDREWS.

*Pour l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes :**Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :*

NELSON K. JOHNSON.

R. C. CHILVER.

Pour les États-Unis d'Amérique :

F. W. REICHELDERFER.

Pour l'Uruguay :

Cap. de Fregata AMERIGO DENTONE.

*Pour le Venezuela :**Pour la Yougoslavie :*

MILAN VEMIC.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, con i relativi allegati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Rosati ed altri: « Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista » (499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Rosati ed altri: « Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista ».

Avverto il Senato che la Commissione ha proposto un nuovo testo del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

Potrà essere disposta, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorchè la loro popolazione sia inferiore ai tremila abitanti e non sussistano le condizioni topografiche di cui nel citato articolo 33, quando coloro che chiedono la ricostituzione, oltre a presentare i requisiti di cui nell'articolo stesso comprendano almeno tre quinti degli elettori.

Art. 2.

La presente legge non ha efficacia per i territori di cui nell'articolo 116 della Costituzione e cesserà, negli altri territori, di aver vigore quando entreranno in funzione gli organi competenti secondo gli articoli 117 e 133 della Costituzione.

La discussione si svolgerà su questo nuovo testo.

È iscritto a parlare il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla ricostituzione dei Comuni soppressi durante il regime fascista ha avuto un singolare procedimento di formazione, singolare non solo per la durata poichè il disegno di legge di iniziativa dei senatori Rosati, Bareggi e Cemmi è del 30 giugno 1949 (sono passati circa diciassette mesi) ma anche per i mutamenti che a mano a mano sono stati fatti nel testo proposto dagli onorevoli proponenti. Infatti all'originario progetto di

iniziativa parlamentare si è contrapposto un primo testo della prima Commissione, cui furono presentati (per la discussione avanti il Senato che poi fu rinviata) alcuni emendamenti soprattutto dal senatore Bisori, per giungere infine, a seguito di nuove riunioni della stessa Commissione in sede referente, ad un nuovo testo della Commissione, che è quello che ora viene sottoposto al Senato e rispetto al quale sono stati proposti nuovi emendamenti da parecchi senatori.

Ora, poichè non possiamo supporre che questa lentezza e queste variazioni siano dovute a perplessità ingiustificate di coloro che hanno esaminato il disegno di legge, tutto ciò dimostra le difficoltà che si presentano in una materia che si connette con i più delicati problemi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo, e più precisamente di diritto transitorio costituzionale e di diritto transitorio amministrativo.

Verso il nuovo testo della Commissione non manifesterò quella decisa opposizione che avrei espresso contro il precedente testo. Tuttavia mi propongo di dimostrare che sarebbe sempre miglior partito e più saggio proposito, dopo avere esaminato la legge con una discussione che si presenta particolarmente ampia, come è provato dal numero stesso degli iscritti, di passare all'ordine del giorno, cioè di respingere il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Prima di dimostrare perchè, a mio avviso, non è necessario creare un ordinamento provvisorio che si ponga tra l'ordinamento precedente ancora vigente (l'ordinamento del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934) ed il nuovo ordinamento previsto dalla Costituzione che sarà attuato nel momento in cui entreranno in funzione gli organi regionali, ritengo però opportuno fare una valutazione del nuovo testo che ci è stato sottoposto, anche perchè io credo che da tale esame possano trarsi argomentazioni utili le risoluzioni che dovremo prendere.

Anzitutto, voglio rilevare che a ragione la prima Commissione del Senato ha limitato il campo territoriale di applicazione della legge proposta, cioè ha detto che la legge non ha effetto per i territori di cui nell'articolo 116

della Costituzione, ossia per le Regioni a statuto speciale. Forse ciò non era assolutamente indispensabile. Comunque da un punto di vista di natura politica è stato opportuno che si sia detto esplicitamente che il disegno di legge sulla ricostituzione dei Comuni soppressi non può trovare applicazione che in quella parte del territorio dello Stato in cui funzioneranno le Regioni a statuto comune.

Faccio però notare (ma il testo si potrà correggere con un facile emendamento) che non bisognerà dire che la legge non ha efficacia per i territori di cui all'articolo 116 della Costituzione, perchè tra questi territori c'è il Friuli-Venezia Giulia, per cui l'articolo 116 prevedeva bensì uno statuto speciale, ma che poi (in base all'articolo 10 delle disposizioni transitorie della Costituzione) è stato in realtà assoggettato alle norme delle Regioni a statuto comune. Su questo punto non credo possa cadere dubbio perchè altrimenti dovremmo arrivare alla conclusione che per una parte del territorio dello Stato per cui non vigono le norme degli statuti speciali, non potrà nemmeno essere applicata la legge che stiamo esaminando e che si riferisce proprio alle Regioni a statuto comune.

Credo ora che possa essere utile vedere come si siano in concreto comportate le Regioni a statuto speciale in questa delicata materia della ricostituzione o istituzione di Comuni. Le Regioni a statuto speciale hanno una disciplina che, grosso modo, può essere ritenuta identica per tutte le Regioni a statuto speciale, poichè negli statuti c'è un articolo secondo cui queste Regioni hanno una competenza (e si dice in qualche statuto competenza « esclusiva ») di emanare norme generali per disciplinare la materia delle circoscrizioni comunali ed un altro articolo (che del resto si ritrova nell'articolo 133 della Costituzione della Repubblica) secondo cui con legge, caso per caso, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

In base allo statuto della Regione siciliana abbiamo già avuto in Sicilia ricostituzioni e istituzioni di Comuni. Ora, come si è comportata la Regione siciliana? Ha ritenuto che, per il fatto che era stato approvato uno statuto speciale, che era poi quello che attribuiva la competenza alla Regione, fossero venute meno le norme del testo unico del 1934 e quindi non

dovesse essere seguita quella particolare procedura che è prescritta soprattutto negli articoli 30 e seguenti del testo unico del 1934? Al quesito è stato risposto, almeno per quanto riguarda la istituzione o ricostituzione di Comuni, in modo veramente inequivoco, perchè nei disegni di legge regionali che ho sotto gli occhi si richiama minutamente l'*iter* amministrativo che è previsto dal testo unico del 1934. Infatti in tali disegni di legge si mettono in rilievo le adempite condizioni prescritte dal testo unico, le istanze dei contribuenti, i pareri dei Consigli comunali e delle Amministrazioni provinciali (non si dice delle deputazioni provinciali perchè purtroppo in Sicilia la provincia formalmente non esiste, e le amministrazioni provinciali sono rette dai delegati regionali), ed anche il parere (credo che ciò debba piacere al collega onorevole Bisori) dell'organo specifico di consulenza giuridico-amministrativa, cioè del Consiglio di giustizia amministrativa, che in Sicilia sostituisce il Consiglio di Stato. Sola differenza dall'ordinamento precedente è che, in base a questo *iter* amministrativo, si arriva ad un atto finale che è un atto del potere legislativo e non più del potere esecutivo, cioè (ai sensi dello statuto speciale) ad una legge regionale la quale erige il Comune.

Per quanto riguarda la Sardegna non ho potuto avere i disegni di legge in materia. Ma scorrendo il « Bollettino ufficiale » della Regione sarda, ho potuto notare che dall'estate del 1949, in cui cominciò a funzionare l'Assemblea regionale, ci sarebbe stata in materia di circoscrizioni comunali una sola legge regionale, la legge regionale 6 marzo 1950, n. 11, la quale peraltro ha provveduto non a ricostituire un Comune, ma al distacco della frazione di Domusnovas Canales dal comune di Abbasanta per aggregarla al comune di Norbello. Ora dall'articolo 3 di detta legge regionale si deve desumere che l'ordinamento del testo unico del 1934 si ritiene ancora perfettamente vigente, poichè è detto che « con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore agli interni, sentita la Giunta provinciale amministrativa competente, sarà provveduto, ai sensi della legge comunale e provinciale, al riparto delle passività ». Piuttosto può sembrare strano (ma sono le stranezze che si verificano sempre nel passaggio da un vecchio ad un nuo-

vo ordinamento) che proprio nel momento in cui si provvedeva con legge regionale 6 marzo 1950 in materia di circoscrizioni comunali, fosse emesso un decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1950, n. 356, che cambiava la denominazione del comune di Palmas Suergiu in San Giovanni Suergiu, senza tenere conto dell'articolo 45 dello statuto speciale per la Sardegna che attribuisce alla Regione la competenza di modificare le denominazioni.

Veniamo ora all'altra Regione a statuto speciale: il Trentino-Alto Adige. Anche a questo proposito si possono trarre insegnamenti utili per le decisioni che noi dobbiamo prendere, poichè nella relazione del Presidente della Giunta regionale, nella seduta del Consiglio tenutasi il 31 gennaio del 1950, si legge che, nonostante sia trascorso un tempo relativamente notevole dalla costituzione e dal funzionamento della Regione, non si è potuto provvedere alla ricostituzione o istituzione di Comuni, appunto perchè la procedura amministrativa, così lunga e complessa, non ha permesso di arrivare a risultati concreti. Ciò è da tenere presente per il momento in cui cercherò di dimostrare che, in attesa dell'entrata in funzione degli organi regionali nelle Regioni a statuto comune, sia preferibile non fare niente in sede nazionale, e quindi sia opportuno respingere la legge in esame. Dice testualmente il Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige nella sua relazione: lo stesso ritardo nel provvedere si è verificato « per il settore delle istruttorie intese a riformare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, particolarmente mediante la ricostituzione di quelli soppressi nel 1926 » (siamo proprio nel tema che ci interessa). « Le difficoltà tecnico-legislative in argomento furono messe in evidenza dalla prassi e saranno, speriamo, superate con maggior scioltezza e con maggior facilità di quanto non sia per la legge elettorale. Se anche qui però abbiamo dovuto segnare il passo... il tempo trascorso non è stato perduto in quanto, comunque, si sono perfezionati gli accertamenti formali che costituiscono una necessaria premessa per le decisioni che il Consiglio sarà poi chiamato a prendere su ciascuna delle numerose istanze. Una trentina di pratiche sono già pronte e costituiranno l'oggetto di prossime deliberazio-

ni ». Deliberazioni, si noti, che non erano ancora venute.

Esaurito l'esame del procedimento seguito dalle Regioni a statuto speciale, vediamo ora quali sono i presupposti cui obbedisce il testo che è sottoposto al nostro esame, relativamente a quella parte del territorio della Repubblica, per cui sono previste e nel quale funzioneranno le Regioni a statuto comune.

Il testo della prima Commissione parte da un presupposto pienamente apprezzabile e plausibile, cioè che lo Stato possa ancora provvedere in materia e che possa provvedervi a mezzo del potere esecutivo. Due infatti sono le questioni che sono state opposte (la prima con minor vigore, ma la seconda con maggior forza) nella scorsa seduta; cioè se, in attesa del funzionamento delle Regioni a statuto comune, ci sia un dovere costituzionale dello Stato di astenersi dal provvedere e se, comunque, lo Stato debba provvedere soltanto attraverso il potere legislativo. Io ritengo che tale dovere costituzionale non ci sia, anche se, come vi dirò fra poco, motivi di opportunità possano consigliare di non legiferare in questo momento in materia di ricostituzione di Comuni. Infatti, se noi ammettessimo il principio che, in attesa dell'entrata in funzione dei Consigli regionali, l'attività pubblica dello Stato, nelle materie attribuite dalla Costituzione alla competenza delle Regioni, debba paralizzarsi ed arrestarsi, arriveremmo a conseguenze addirittura repugnanti e sulle quali non ritengo sia necessario soffermarsi.

Vengo invece alla seconda questione che dal punto di vista giuridico è notevole e tale da dar luogo a prima vista a qualche perplessità. Vengo cioè al problema se, pur ammesso che lo Stato abbia il diritto, secondo l'ordinamento vigente, di provvedere in materia di costituzione dei Comuni ed in genere in materia di circoscrizioni comunali, abbia però il dovere specifico di ricostituire o istituire i Comuni attraverso l'organo legislativo, il Parlamento, e non più attraverso il potere esecutivo, cioè con un decreto del Presidente della Repubblica. Sotto altro aspetto il problema si riduce a vedere se sia ancora vigente quel testo unico del 1934 che disciplina anche la costituzione dei Comuni. Dirò subito che, a mio avviso, non è dubbio che sin quando il testo unico del 1934 non sarà modi-

ficato con legge dello Stato, o delle Regioni nei modi previsti dalla Costituzione, il testo unico stesso avrà pieno vigore in tutte le sue parti che non siano state già modificate. E non richiamerò l'opinione della dottrina che il senatore Bisori ci ricordò nella scorsa seduta e neanche le pronunzie giurisprudenziali che in materia hanno segnato una interpretazione che ritengo esatta. Per non ripetere cose già dette voglio rilevare soltanto, poichè mi sembra un ulteriore argomento, che quel parallelismo che si è voluto vedere tra il modo di attuazione delle funzioni dello Stato e il modo di attuazione delle funzioni delle Regioni, per cui ad una competenza dell'organo legislativo regionale, cioè del Consiglio regionale, debba corrispondere ora (in attesa della entrata in funzione delle Regioni) una competenza degli organi legislativi nazionali, questo parallelismo non regge perchè ci sono materie che secondo l'ordinamento statale sono di indubbia competenza dell'esecutivo, mentre nella Regione sono di competenza del legislativo. Mi riferisco soprattutto alla materia del regolamento in cui (secondo l'articolo 87 della Costituzione) non è discutibile rispetto all'ordinamento statale la competenza dell'esecutivo, naturalmente nei limiti in cui quel potere regolamentare potrà essere esercitato, sotto forma cioè di regolamento di esecuzione, poichè io non credo che nell'attuale ordinamento costituzionale si possa più parlare di regolamenti di organizzazione o di regolamenti indipendenti. Invece questa stessa materia del regolamento, nell'ordinamento delle Regioni a statuto comune, viene attribuita al Consiglio regionale. Basta ciò per concludere che il parallelismo non esiste e non può esistere data la diversa importanza e le diverse funzioni dei due Enti, perchè, se noi consideriamo il potere regolamentare, vediamo che nell'ordinamento dello Stato è attribuito all'esecutivo e nell'ordinamento delle Regioni a statuto comune (e così anche in Sardegna e in Valle d'Aosta) è attribuito al Consiglio regionale. (*Interruzione del senatore De Bosio*).

Se l'onorevole De Bosio avrà la pazienza di ascoltarmi, avrà forse modo di constatare che, proprio partendo dal suo presupposto regionalistico, dovrà arrivare alle conseguenze cui giungerò io.

Tornando all'esame del testo della Commissione sottoposto al nostro giudizio, desidero os-

servare che io sono assolutamente favorevole alla tesi che in ogni caso debba essere mantenuto il parere del Consiglio di Stato. Io mi auguro anzi che questo parere del Consiglio di Stato, o comunque di un altro organo di consulenza giuridico-amministrativa (come dalla nostra Costituzione è definito il Consiglio di Stato) equivalente al Consiglio di Stato, sia mantenuto anche quando sarà attuato il nuovo ordinamento, che deferisce alle Regioni a statuto comune il potere di provvedere in materia di circoscrizioni comunali. Ritengo infatti che sia assolutamente necessario che in questa materia così delicata, che impegna responsabilità di ordine finanziario, di ordine politico e di ordine amministrativo, si ricerchi l'illuminato parere di un organo che, al di fuori degli interessi, dei desideri, delle passioni e dei risentimenti locali, possa consigliare quell'organo deliberativo, che dovrà appunto decidere in base ad una rigorosa e completa istruttoria.

Anche su questo punto quindi io sarei favorevole al nuovo testo della Commissione. Su altri punti sarei meno d'accordo in quanto innovano sull'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934. Non sono favorevole infatti a sopprimere il presupposto che il nuovo Comune sia giustificato dalle condizioni dei luoghi che lo separano dall'antico capoluogo. Ed infatti proprio le difficoltà che i monti od altri ostacoli naturali possano opporre alle comunicazioni fra un capoluogo ed una frazione debbono essere eminentemente tenute in conto per la costituzione dei nuovi Comuni.

Ritengo inoltre che in ogni caso — mi avvio così rapidamente alla conclusione di questa parte delle mie osservazioni — debba essere ben chiarito quel punto che nella passata seduta provocò parecchie interruzioni al discorso del senatore Bisori, cioè il punto se alla base del procedimento di ricostituzione dei Comuni debba richiedersi ancora la istanza dei contribuenti, oppure se ai contribuenti si debbano sostituire *in toto* gli elettori; dico *in toto* perchè nel nuovo testo che la Commissione ci sottopone è sempre prevista la richiesta di tre quinti degli elettori, pure disponendo che i richiedenti debbano anche presentare i requisiti di cui all'articolo 33 del testo unico 1934, il che farebbe supporre che si voglia riferire anche ai contri-

buenti. So bene che la tendenza legislativa, anche in materia di leggi elettorali amministrative, è quella di sostituire l'elettore al contribuente; ma si potrebbe osservare che sono proprio i contribuenti che verranno a sopportare gli oneri finanziari della ricostituzione dei Comuni, per cui non ritengo che possa essere un male sentire l'opinione dei contribuenti oltre che degli elettori.

Ed allora, onorevoli colleghi, se, come avete sentito, per me le considerazioni favorevoli al disegno di legge (esaminato in se stesso) sono superiori alle considerazioni contrarie, perchè mai io ritengo di non dover approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame e credo invece preferibile non farne niente? Perchè la risposta che io do ad alcuni quesiti mi porta proprio a questa conclusione. Ed i quesiti sono: ammesso (io parto proprio da tale presupposto) che lo Stato abbia il diritto di legiferare in materia, è necessaria, o quanto meno opportuna, la legge? È necessario o, quanto meno, opportuno attuare un ordinamento provvisorio fra l'antico ordinamento del testo unico del 1934 e il nuovo ordinamento previsto dalla Costituzione? Siamo proprio sicuri di non andare incontro, non solo ad uno sciupio di attività legislativa, ma anche ad uno sciupio di attività amministrativa, che è bene, nelle attuali condizioni del nostro Paese, evitare?

Per rispondere a tali quesiti, io mi richiamo alle parole degli stessi onorevoli proponenti, cioè alle parole dei senatori Rosati, Bareggi e Cemmi i quali, nella loro relazione al loro disegno di legge, affermano che « non deve essere eccepita la competenza della Regione in materia: se l'ordinamento regionale già esistesse, l'eccezione sarebbe giuridicamente fondata, e, se fosse di prossima attuazione, sarebbe equa e ragionevole l'attesa ». Queste parole trovano eco anche in quelle del senatore Bisori, che pure si dimostrò favorevole all'approvazione della legge, il quale (leggo dal testo stenografico del suo discorso che gentilmente mi ha offerto) ha affermato: « Sono molti anni ormai che questi comunelli sono stati soppressi: qualche mese di più o di meno impiegato nella procedura per la loro ricostituzione non fa nè caldo nè freddo; nessuno va in rovina ».

BISORI. Io temo le leggine!

RIZZO GIAMBATTISTA. Convengo su quel punto.

Ora, se i senatori Rosati, Cemmi e Bareggi, in quanto accennavano ad una attesa equa e ragionevole, potevano avere ragione il 30 giugno del 1949, quanta maggior ragione non potrebbero avere oggi, nel novembre del 1950? Io mi sentirei in coscienza di votare questa legge se il Governo, attraverso la parola dell'onorevole Ministro dell'interno, ci dicesse (ma certamente non ce lo dirà, non soltanto perchè vorrà darci le solite assicurazioni generiche, ma perchè ritengo tale sia la sua precisa convinzione e volontà) che le elezioni regionali non avranno luogo nè nel 1951 nè nel 1952.

Ma se dobbiamo invece ritenere che le elezioni si faranno nel 1951 o nel 1952, io vi invito a fare un calcolo per vedere le conseguenze di questa legge ed accertare se essa non costituisca un vero sciupio di attività legislativa e, successivamente, di attività amministrativa. Anche se noi non dobbiamo prevedere che alla Camera dei deputati occorreranno altri sedici o diciassette mesi per arrivare all'approvazione della legge, possiamo ben fare una facile profezia (tenendo conto che la legge dovrà essere discussa nel *plenum*) che la legge entrerà in vigore nella tarda primavera del 1951; e ciò nella ipotesi migliore, che non debba tornare al Senato della Repubblica per le modifiche che la Camera potrà apportarvi.

Cosicchè, se teniamo anche in conto che, a seguito della legge entrata in vigore nella primavera del 1951, dovrà essere iniziata, o quanto meno completata, una procedura amministrativa — qui parlo ad uomini di esperienza poichè sono presenti molti amministratori comunali — la quale è una lunga procedura che va da una iniziativa complessa ad una serie di pareri, che si concludono con un parere del massimo organo di consulenza amministrativa, al decreto del Presidente della Repubblica, noi possiamo dire tranquillamente che, in base alla legge che siamo chiamati a votare, si potrebbe provvedere alla ricostituzione dei Comuni, secondo le norme che siamo invitati ora ad approvare, soltanto nella primavera del 1952.

Per tal motivo poco fa ho posto un quesito all'onorevole Ministro dell'interno o, meglio, gli ho chiesto l'assicurazione che almeno nel 1952 nelle Regioni a statuto comune le assemblee regionali funzioneranno, perchè nell'ipotesi di risposta affermativa il problema sarebbe, a mio avviso, risoluto.

E sarebbe risoluto ove si tenesse conto anche dei riflessi politici della questione, sui quali richiamo particolarmente la vostra attenzione. Noi faremo le elezioni regionali nel 1951 o nel 1952, le assemblee regionali si riuniranno e cercheranno di attuare i compiti per i quali sono state istituite. Ho qua sotto gli occhi il disegno di legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali preparato dalla prima Commissione della Camera dei deputati, che all'articolo 9 prevedeva che il Consiglio regionale non potesse deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non fossero state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria nona della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. In altri termini, se fosse approvata una tale disposizione, che ha un suo fondamento razionale e giuridico, le assemblee regionali non potrebbero legiferare se lo Stato non avesse emanato le leggi di principio relative alle varie materie di competenza regionale; leggi di principio che non saranno certo fatte nei tre anni previsti dalla disposizione transitoria nona della Costituzione, che ha fissato un limite troppo ottimistico perchè nel momento in cui si formula un nuovo testo costituzionale si pensa con troppa euforia che facilmente tutto il nuovo meccanismo costituzionale possa essere messo in moto e possa essere subito attuata quella palingenesi legislativa che in genere le nuove costituzioni, soprattutto quelle che fanno un taglio netto dal passato, impongono.

Ed allora? Le assemblee regionali si riuniranno, ma non potranno legiferare, a meno che non sia votata (secondo quanto era previsto nello stesso progetto sul funzionamento degli organi regionali) qualche legge della Repubblica che consenta alle Regioni stesse di emanare norme legislative per alcune delle materie di competenza regionale, indipendentemente dall'emanazione delle leggi statali di principio. In conclusione, le assemblee regionali non potranno legiferare in attesa delle leggi di principio (e non potranno legiferare nemmeno in materia di circoscrizioni comunali) o potranno legiferare entro limiti ben ristretti.

Ma a queste assemblee regionali, che non avranno nulla da fare nel campo legislativo, vogliamo persino togliere o ridurre concretamente la possibilità di provvedere sulla istituzione o ricostituzione dei singoli Comuni con leggi che del resto avranno la forma ma non la sostanza della legge, se sostanza della legge è l'astrattezza e la generalità? Anche per tali leggi regionali che provvederanno caso per caso dovrà in verità essere risolto il problema di che cosa concretamente significhi quel « sentite le popolazioni interessate », che secondo alcuni significa *referendum*, secondo altri significa invece altre forme di consultazione, anche indiretta, e di apprezzamento della volontà popolare. Ma indubbiamente, se c'è una materia che può localmente appassionare e può riempire non poche sedute delle assemblee regionali, e che perciò deve essere riservata alle Regioni, è la materia della ricostituzione od istituzione dei singoli Comuni. Chi come me ha contatti frequenti con le Regioni speciali, e ne segue attentamente la vita, sa che il problema della ricostituzione del Comune X o della costituzione del Comune Y appassiona in particolare modo le assemblee locali per cui si trova in una assemblea regionale modo di discuterne più a lungo di quanto se ne possa discutere nelle assemblee nazionali.

Onorevole Ministro, io desidero ora ricordare una sua dichiarazione che apprezzo pienamente, tanto più che è stata fatta in una Regione a statuto speciale, cioè nel capoluogo della nostra Sicilia, secondo cui « si dovrebbe politicizzare meno l'istituto regionale; determinati atteggiamenti sono più degli organi centrali dello Stato che della Regione; e così solo sfatteremmo la leggenda di uno Stato che è l'antitesi della Regione ». Queste sue parole sono riportate da un giornale tra virgolette e debbo credere che rispondano pienamente al suo pensiero, come del resto rispondono al mio. Ora se vogliamo che le assemblee regionali inizino la loro attività non soltanto secondo i dettami della Costituzione, ma secondo gli stessi motivi razionali della loro istituzione, se vogliamo insomma evitare che le assemblee regionali, invece di discutere leggi di competenza regionale, e sia pure leggi modeste come quelle relative all'istituzione di un Comune, si mettano a discutere di alti problemi di politica

interna od internazionale (come pure è avvenuto in assemblee regionali già esistenti), noi dobbiamo fare in modo che a queste assemblee regionali non manchi il loro normale lavoro, sia pure quel lavoro modesto che può derivare dalla ricostituzione dei Comuni soppressi in periodo fascista. Ritengo che questa considerazione di natura politica dovrebbe essere tenuta in particolare evidenza soprattutto dai regionalisti, cioè da coloro che vogliono impedire quel tralignamento dell'istituto regionale che indubbiamente non gioverebbe al suo consolidamento.

D'altra parte non vedo le ragioni veramente importanti ed urgenti che possano indurci ad approvare la legge e ad approvarla, se veramente ragioni di estrema urgenza esistessero, disponendo procedure amministrative più abbreviate di quelle stesse previste dal nuovo testo della Commissione. Io so che pendono davanti alle Assemblee legislative, in particolare davanti alle Commissioni, sia della Camera che del Senato, in sede legislativa una serie di disegni di legge che tendono a provvedere a bisogni ancora più urgenti delle popolazioni e che sono invocati senza distinzione di parte politica, come quelli della ricostituzione di certe Preture o di altri uffici pubblici. Orbene, la Commissione di giustizia del Senato ha approvato alcuni di questi disegni di legge, ma la Commissione di giustizia della Camera, in base a criteri che non voglio discutere, ha ritenuto di dover soprassedere all'esame di tali disegni di legge, impedendo così la ricostituzione di alcune Preture, sulla cui opportunità, ed anzi necessità, non poteva cadere dubbio.

Se un siffatto sistema si è seguito per le Preture, io ritengo che un analogo sistema potrebbe essere seguito per quanto riguarda le numerose, le troppo numerose iniziative parlamentari in materia di ricostituzione di Comuni. Ritengo cioè che, nell'esercizio dei loro poteri e secondo quel tanto di discrezionalità che ogni Assemblea legislativa od ogni Commissione in sede legislativa non può non avere, la prima Commissione del Senato e la corrispondente Commissione della Camera potrebbero votare un motivato ordine del giorno, che indubbiamente avrebbe l'approvazione di larghi settori di questa Assemblea, di non pro-

cedere per il momento alla ricostituzione dei Comuni già soppressi, cioè di soprassedere all'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare o governativa sulla ricostituzione dei Comuni, in attesa che entrino in funzione le Assemblee regionali.

Non vedo poi la ragione di estrema urgenza per cui, per moltiplicare i casi di ricostituzione di Comuni, dovrebbe essere abbassato il limite di popolazione, tanto più se si tiene presente che, in ben diverse condizioni demografiche, il limite originario della nostra legislazione, derivante dalla legge comunale e provinciale del 1865, non era di tremila, ma di quattromila abitanti.

In verità (e così andiamo al fondo del problema) la ricostituzione o la istituzione dei Comuni importa gravi problemi di ordine finanziario. Sotto tale aspetto ben capisco la opposizione originaria del Ministero dell'interno (ciò risulta dalla stessa relazione della Commissione) il quale sa che i Comuni si ricostituiscono nella euforia delle popolazioni desiderose di avere una loro diretta rappresentanza, a non tener conto di meno nobili se pur apprezzabili ambizioni, come quelle di alcuni cittadini che intendono influire sulla vita del nuovo Comune. Ma dopo che sono ricostituiti cominciano a cadere sulle braccia dello Stato, perchè la ricostituzione è soprattutto un fatto formale cui non corrisponde una adeguata sostanza, cioè quel minimo di autonomia finanziaria che permetta di assicurare almeno i servizi più essenziali del vivere civile. I nuovi Comuni si devono immediatamente presentare allo Stato (e per esso a quella Commissione centrale per la finanza locale, che, anch'essa, si è dichiarata contraria al disegno di legge, come si è dichiarata contraria la Ragioneria generale dello Stato) per essere assistiti e per poter mantenere in vita almeno i servizi più essenziali. Ricordiamoci anche, colleghi, che noi dobbiamo ancora discutere — e ciò potrebbe influire sul problema che oggi ci occupa — la legge di riforma dei tributi locali, che veramente è essenziale per il consolidamento di una autonomia che non sia una mera lustra, come quella attuale, che è una autonomia formale non sorretta da adeguate possibilità finanziarie che permettano opportune possibilità di determinazioni autonome in merito allo svi-

luppo dei servizi comunali ed, in genere, al soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni locali.

Poi ci sono anche gravi problemi di organizzazione amministrativa. È stato già ricordato che nella nostra legislazione — testo unico del 1934 — è previsto il consorzio: noi dovremo favorire e rafforzare questa tendenza del consorzio oppure ci dovremo orientare verso altre forme di organizzazioni supercomunali, come quelle comunità di cui tanto si è parlato, se anche tali discorsi non si sono ancora tradotti in dettagliati progetti di legge? A questo proposito mi riferisco al Convegno dei Comuni italiani che è stato tenuto recentemente a Napoli, dal 24 al 26 ottobre 1950, in cui il professor Giannini si è posto — e quale relatore non poteva non porsi — questi problemi di organizzazione e di attività comunali, rispetto ai quali in verità le opinioni non sono ancora molto precise ed i propositi non sono molto chiari. Pertanto il Giannini ha posto tali problemi in forma dubitativa, poichè ha detto: « Passando ora ad un altro ordine di questioni, sempre attinenti agli ordinamenti giuridici comunali, si dovrà esaminare, nella nuova legge, l'opportunità di dare una regolazione più compiuta sia all'articolazione dei Comuni maggiori sia all'unione di Comuni minori. Si tratta cioè di vedere se convenga tradurre in formule giuridiche legislative, almeno per la parte sulla quale si può trovare un comune consenso, quelle formule sociologiche che formano il contenuto del movimento internazionale per le comunità il quale ha in Italia dei cultori e dei seguaci degni di rilievo ».

In relazione a questa nuova organizzazione e vita comunale, che noi dobbiamo volere fermamente, si pone il gravissimo problema dei controlli che, insieme con il problema di adeguate possibilità finanziarie, sta alla base di una sana autonomia comunale, che certamente non significa distacco dell'ente locale dall'ordinamento dello Stato, ma significa possibilità di autogoverno per il raggiungimento di determinati fini che sono fini che lo stesso Stato prefigge all'ente locale.

Ritengo quindi che, in attesa di mature deliberazioni e di opportune decisioni su questo argomento dell'organizzazione comunale, sia saggio il proposito di sospendere la decisione sul-

la legge sulla ricostituzione dei Comuni, anche perchè, onorevoli colleghi, io ritengo che è una materia sulla quale noi possiamo legiferare male, ove siamo convinti di ciò che costituisce il vero fondamento delle autonomie locali ed ammettiamo quindi la estrema varietà dei bisogni, delle condizioni, degli interessi nelle varie parti del nostro Paese. Infatti quel limite dei tremila abitanti che può avere un determinato significato per i Comuni dell'Italia settentrionale ha un significato di gran lunga diverso per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare. In proposito vi cito soltanto un dato, e cioè che la popolazione media di ciascun centro umano, indipendentemente dal fatto che sia organizzato in Comune o che sia soltanto una frazione, nell'Italia meridionale e insulare è tripla rispetto all'Italia settentrionale e centrale: nel nord è di 842 abitanti mentre nel sud è di 2.588. Tutto ciò dimostra l'opportunità di lasciare alle Assemblee regionali il compito di stabilire quel limite di popolazione che sia più adeguato rispetto alle condizioni locali. Io ho letto vari emendamenti al disegno di legge in esame, con cui al limite di tremila abitanti previsto dal testo unico del 1934 si cerca di sostituire il limite di duemila abitanti, per cui, in materia di ricostituzione dei Comuni già soppressi, avremmo un limite diverso da quello per l'istituzione di nuovi Comuni. Io potrei essere favorevole a questo nuovo limite, ma ritengo preferibile, per motivi di convenienza e di opportunità politica, che il nuovo limite sia stabilito domani dalle Regioni che decideranno in rapporto alle condizioni locali se e quale tipo di centro umano meriti in ogni singola Regione di essere costituito in Comune. (*Interruzione dell'onorevole Boeri*). Siamo d'accordo, onorevole Boeri; ci sono centri eretti a Comune in cui la popolazione quasi basta soltanto a costituire il Consiglio comunale ed a coprire gli uffici comunali.

CONTI. Ma sulle Alpi non è possibile fare i Comuni di duemila abitanti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Conti, le dirò che uno dei problemi generali che dovrà essere risolto dal legislatore è di vedere se all'organizzazione del Comune, diciamo così, cittadino, debba corrispondere una eguale organizzazione del Comune, diciamo così, rurale, per potere permettere anche ai piccoli gruppi

umani, nei casi in cui è necessario che questi piccoli gruppi umani si autogovernino e vivano una vita autonoma, di vivere una vita degna di un popolo civile.

Ed infine se deve essere posto subito il problema di abbassare il limite di popolazione, perchè mai dovrebbe tale limite essere ridotto o annullato soltanto per i Comuni soppressi nel periodo fascista? Io ritengo che il problema si porrebbe per tutti i centri umani poichè le società umane come gli uomini nascono, progrediscono, decadono o addirittura muoiono, e ci sono Comuni (che non furono soppressi dal fascismo perchè allora forse non esistevano ancora) che ora si avvicinano ai tremila abitanti e che sono in via di rapida ascensione, mentre vi sono — e la stessa relazione lo ammette — comuni soppressi nel 1927 e successivamente, per i quali la soppressione rappresentò un benefico e salutare provvedimento perchè erano già decaduti ed ora sono ancora più decaduti.

Con ciò vengo alla conclusione esprimendo l'augurio che quello che ho detto non sia frainteso. Io non sono contrario ai piccoli Comuni e riconosco perfettamente che la considerevolissima soppressione di Comuni e la notevolissima riunione di Comuni che si verificò nel 1927 e negli anni successivi fu un male. E fu un male soprattutto per il metodo con cui si volle procedere, attraverso un atto di imperio, dall'alto, per cui, in rapporto con le ideologie allora dominanti, non si ritenne di dovere in alcun modo consultare le popolazioni e tenere conto dei loro specifici bisogni, interessi ed aspirazioni. Molto più saggiamente il legislatore precedente che si era posto questo problema -- problema che ormai si pone in tutti i Paesi del mondo, il problema cioè del piccolo Comune — aveva cercato soltanto di rendere più facile la riunione od il consorzio dei piccoli Comuni. Si sarebbe potuta prospettare la convenienza di rendere ancora più agevole, di favorire ancora più questo spontaneo raggruppamento dei Comuni e la coordinazione dei loro servizi; ma il fascismo, secondo il suo sistema, credette di dovere intervenire con il taglio della spada, e quindi di dover provvedere in modo così degno di critica. E ciò spiega come allora giuristi insigni, come il Presutti, si scagliassero vivacemente contro questa soppressione di piccoli Comuni, che del resto aveva

proprio in Italia un precedente storico (tutti i regimi illiberali si somigliano!). Infatti nel periodo napoleonico in Lombardia si era ritenuto di dover sopprimere una quantità di comunelli per raggrupparli in unità più grandi; e quando nel periodo della restaurazione l'Austria ricostituì quei Comuni, le popolazioni furono contente di riavere la propria autonomia e di governarsi secondo il proprio modo di vivere.

Io so bene che il Comune — come è stato detto dal Correnti — è un fatto naturale, e che i piccoli Comuni sono stati esaltati dal Cattaneo e da altri, mentre il Bertolini disse che l'esistenza del piccolo Comune è l'esistenza di una individualità la quale ha in se stessa un principio organico, che ne giustifica la vita.

Ma qui non si tratta di risolvere problemi di ordine generale, che, se mai, dovranno essere discussi e risolti in altro momento. Ora bisogna risolvere soltanto uno specifico problema, e cioè se in attesa dell'entrata in funzione degli organi competenti delle Regioni a statuto comune (entrata in funzione che, a mio avviso, non dovrebbe andare al di là del 1952 risolvendosi previamente il problema del sistema elettorale se diretto o di secondo grado, perchè, se dovessimo andare al di là del 1952, tanto varrebbe proporsi al più presto se sia veramente indispensabile mantenere le Regioni a statuto comune) se in attesa delle Regioni e prima ancora che si siano affrontati quei gravi problemi finanziari e organizzativi che sono il presupposto della nuova vita dei Comuni, sia proprio necessario votare la legge in esame.

Io, parafrasando un detto celebre, dirò che proprio in questo caso il *silentium legis* può rappresentare la *libertas*, cioè la garanzia per il più conveniente funzionamento di quelle autonomie che la Costituzione ha voluto. Non voterò quindi il disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosati. Ne ha facoltà.

ROSATI. Onorevoli colleghi, quando, insieme al compianto collega Bareggi e al collega Cemmi, presentai il disegno di legge ora in esame, non prevedevo certo che esso avrebbe dato luogo ad un così ampio dibattito, dato che a noi sembrava che la modifica di un articolo di legge, perchè tutta la nostra costruzione

si riduce ad una modifica dell'articolo 33 della vigente legge comunale e provinciale, fosse una cosa semplice, chiara e lineare. Io credo che, a proposito del nostro disegno di legge, vi siano degli equivoci, cioè che esso non sia stato bene inteso, forse per colpa nostra, che non ci siamo ben spiegati, poichè altrimenti non si comprenderebbero neanche tutti i discorsi che sono stati fatti e tutto quanto è avvenuto intorno a questa legge.

Per la verità, nella mia mente era nato il disegno della ricostituzione di tutti i Comuni aboliti in regime fascista, ricostituzione di diritto, senza bisogno di chiedere nessun provvedimento speciale, perchè noi pensavamo che questi Comuni fossero stati aboliti illegalmente, per un atto di arbitrio, senza cioè il consenso della popolazione e qualche volta anche senza espletare le formalità di legge. Ma una proposta simile non potè essere varata perchè avrebbe, a quanto pareva, incontrato maggiori ostacoli e maggiori difficoltà, e quindi ci limitammo a questa proposta la quale, tenendo presente che la legge del 1934 è ancora vigente, avrebbe facilitato la ricostituzione di quei Comuni che non avevano 3000 abitanti, perchè l'ostacolo alla ricostituzione dei Comuni era dato appunto da questo requisito, contenuto nell'articolo 33 della legge, dei 3000 abitanti; per gli altri requisiti noi non abbiamo nessuna difficoltà da opporre. Abbiamo anche aggiunto una modifica all'articolo 35, relativa alla abolizione del parere del Consiglio di Stato, modifica tuttavia su cui noi non facciamo una questione di Gabinetto.

Comunque noi riteniamo utile che questa abolizione venga fatta, per snellire la procedura e per non renderla troppo complicata, perchè dobbiamo sempre ricordare che qui non si tratta, almeno secondo il nostro disegno di legge, di istituzione, di creazione di nuovi Comuni, ma di ricostituzione di Comuni che già esistevano. Ecco tutto l'ostacolo che veniva all'applicazione della legge del 1934 e che noi credemmo così di rimuovere. Senonchè, le popolazioni, ansiose di avere il loro Comune e non potendo appunto provvedere a sensi della legge del 1934 per questo ostacolo della mancanza del numero richiesto di abitanti, ricorsero all'espedito di far presentare dai propri rappresentanti politici, depu-

tati o senatori, dei singoli progetti di legge con i quali si ricostituivano volta per volta questi Comuni, o uno solo o un gruppo di essi e così venne quella pioggia di progetti di ricostituzione di Comuni avanti alla Camera e avanti al Senato di cui alcuni sono ancora pendenti ed altri invece furono approvati. Sottolineo questa circostanza, su cui dovrò tornare brevemente, dell'approvazione dei progetti per alcuni Comuni perchè noi creeremmo anche una disparità di trattamento, se ci opponessimo all'approvazione di questa legge, tra coloro che hanno beneficiato di leggi speciali per cui si sono ricostituiti e altri cui si vorrebbe negare lo stesso beneficio. Intanto che si mettevano *in itinere* tutti questi progetti di legge per vedere di riordinare tutta questa materia che era diventata confusa, noi presentammo il disegno di legge. Ad un certo momento però la nostra 1^a Commissione bloccò la procedura di ricostituzione dei Comuni e bloccò anche la nostra legge sotto la considerazione che la materia era di competenza delle Regioni. Noi crediamo che questo sia realmente un errore e mi riferisco al discorso poderoso del senatore Risorì, dove è dimostrato chiaramente come la futura creazione dell'istituto regionale non possa essere un ostacolo perchè intanto si deve vivere normalmente. Come già si provvede in altre materie che pure dovrebbero essere di competenza della Regione, così si può benissimo provvedere anche a questa in attesa che la Regione venga costituita. Del resto mi pare che su questo punto ci sia da fare un ragionamento...

LEPORE. Fu la prima relazione che non venne accettata.

ROSATI. Anche ragionando semplicemente e modestamente, come si può dire che c'è un conflitto di competenza giurisdizionale tra due autorità che non ci sono? Una c'è e l'altra non c'è. Il conflitto nasce tra organi che si affermano entrambi competenti: qui non solo non c'è conflitto, ma manca la possibilità del conflitto di competenza perchè mancano gli istituti regionali. Vorrei che si dicesse a coloro che vogliono ricostituire i Comuni di andare davanti agli istituti regionali per far valere le loro domande. Questi ci domanderanno l'indirizzo e non sapremo che rispondere perchè non esiste l'istituto regionale. Dunque

è chiaro che per il momento — badate che questa parola ha un significato molto ampio perchè già sedici mesi fa si parlava di questa legge ed oggi siamo qui a parlarne ancora — non si può parlare di competenza dell'istituto della Regione dato che la Regione non c'è. Quando ci sarà siamo perfettamente d'accordo che, previe tutte quelle leggi che saranno necessarie a senso della Costituzione, la Regione sarà competente. Rimossa questa eccezione su cui mi pare non vi possa essere dubbio, il Senato si trova davanti al progetto di legge che stiamo esaminando.

Come vede, onorevole Ministro, i veri ortodossi siamo noi che vogliamo riportare la questione sul binario giusto, cercando di fare applicare la legge vigente, sia pure con le modifiche che abbiamo accennato. Siamo noi che vogliamo liberare Camera e Senato da questa pioggia di progetti che continuano ad essere presentati e per cui possono sorgere delle ingiustizie se per alcuni si dà l'approvazione e per altri no. I veri ortodossi siamo noi che sosteniamo la legge vigente del 1934, perchè non è stata abrogata, e domandiamo che siano introdotte le modifiche riguardo ai piccoli Comuni. Non è vero che vogliamo creare un diritto transitorio tra il passato ed il futuro, non è vero, come dice l'onorevole Rizzo che noi vogliamo creare un nuovo diritto; noi siamo con la legge vigente, solo che ne abbiamo domandato delle modeste rettifiche. Anzi noi domandiamo che si ritorni alla procedura normale in base alla legge del 1934, e poichè l'onorevole Scelba ci ha fatto l'onore di presenziare a questa discussione, chiediamo che il Ministero dell'interno, se ad esso verrà deferita la questione, comprenda che lo spirito nostro è di facilitare la ricostituzione dei Comuni e non di ostacolarla. Infatti già il Ministero dell'interno in principio aveva sollevato la questione della competenza regionale e questo mi mette in allarme. Noi al Ministero dell'interno chiediamo che riconosca lo spirito che ci ha animato nel proporre questa legge.

Evidentemente questa legge è a favore dei piccoli Comuni di montagna. Io dissento dallo stabilire il limite di duemila invece di tremila. Quelli che conoscono i Comuni di montagna sanno che sono piccolissimi Comuni. Noi rappresentanti di zone montagnose sappiamo benis-

simo che là si hanno tutti Comuni piccoli di poche centinaia di abitanti, ma che hanno una vitalità, hanno delle possibilità che forse molti non conoscono e che per questo dicono che è sbagliata la loro ricostituzione. Ma noi rispondiamo no, non è sbagliata, per questo noi che li conosciamo veniamo qui a sostenere calorosamente con convinzione la necessità che questi Comuni, violentati dal regime fascista, abbiano la loro legittima ricostituzione. E spero che il Senato accederà a questa proposta.

A me non rimarrebbe altro che da giustificare la legge. In fondo anche la Commissione ha acceduto alla nostra proposta e il parere della Commissione è molto autorevole, è molto importante. La Commissione infine ha acceduto alle nostre proposte sia pure con qualche modifica, anzi con qualche amplificazione. Io sono perfettamente indifferente, e non ho nessuna pretesa di paternità.

BITOSSI. Abbiamo aggiunto il Consiglio di Stato.

ROSATI. Verrò dopo al Consiglio di Stato. Sul resto anzi sono stati tolti taluni di quei requisiti che avevamo conservati. Per conto mio si voti pure il testo della Commissione poichè non siamo qui per far valere delle cose personali.

Ripeto che è venuto anche il parere autorevole della Commissione a darci ragione, e credo che il Senato sarà convinto dell'opportunità di questa legge. La grande obiezione che ho sentito fare è questa: « le ragioni finanziarie! Si creeranno delle grandi spese! ». Ma se i servizi comunali sono tutti consorziati, segretario, medico, levatrice, veterinario, sia che si ripartisca la spesa fra tre o quattro Comuni, sia che si accentri, la spesa è presso a poco sempre quella. Quindi, il dire che la ricostituzione di Comuni determinerebbe un aumento di spesa è dire cosa contraria alla realtà? Il dire che questi Comuni di montagna (perchè qui, ripeto, è essenzialmente di essi che mi occupo) non si troverebbero in condizione di sopportare le spese della loro gestione è andar contro la realtà: basterebbe osservare che si tratta di Comuni che si ricostituiscono e non che si istituiscono. Se si ricostituiscono vuol dire che essi vantano una vita che già possedevano, ed alcuni hanno una vita, che noi tutti ci augureremmo di avere, ultrasecolare. E quindi io dico che la prova della non verità di

quel che si dice, cioè che questi Comuni non sarebbero in grado di vivere, è nel fatto che essi sono sempre vissuti e vivrebbero ancora se non ci fosse stata la violenza perpetrata in questo campo dal Governo fascista.

Ripeto che non è assolutamente esatto il dire che questi Comuni non sono in grado di vivere, anzi voi sapete tutti quello che del montanaro si dice: scarpe grosse e cervello fino. Guardate che se i montanari chiedono la ricostituzione dei loro Comuni è perchè oltre all'interesse generale trovano il loro tornaconto. È perfettamente vero il contrario di quello che alcuni colleghi dicevano, e cioè che i Comuni di montagna debbono vivere alle spalle dei Comuni di pianura, che essi debbono essere sostenuti da quelli di pianura. È vero invece il contrario, perchè i Comuni di montagna hanno posizioni economiche migliori e per questo vogliono starsene da soli: poca brigata, vita beata, e non vogliono aiutare con i loro mezzi, i Comuni della pianura, tanto più che gli abitanti della montagna pensano che essi debbano sostenere delle spese che non li riguardano. Non è quindi esatto neanche l'argomento secondo il quale i Comuni della montagna non avrebbero i mezzi per vivere. Coloro quindi che richiedono la ricostituzione dei Comuni sono persone consapevoli e sanno tutelare i propri interessi. Sanno che la ricostituzione non importerà nessun aggravio, e che anzi così si otterranno dei bilanci in perfetto pareggio.

Ho sentito da più parti parlare di dissesti dei piccoli Comuni, i quali peserebbero sul bilancio dello Stato. Confesso di non aver approfondito la materia, ma temo che in generale siano in peggiori condizioni i bilanci delle grandi città che non quelli dei piccoli Comuni. Non ne so molto, ma vorrei fare una statistica diligente ed esatta: ho paura che ci siano più grandi città col bilancio in disavanzo che non viceversa. (*Approvazioni*). Questi piccoli Comuni sono come piccole famiglie, che amministrano alla buona i propri interessi, i cui amministratori dicono: più di così non possiamo spendere, mentre invece nelle grandi città ci si butta nelle spese e poi paga Pantalone, cioè il Paese.

BERTONE. Nessuno dei piccoli Comuni ha mai chiesto integrazioni di bilancio.

ROSATI. Accolgo volentieri questa voce autorevole la quale affermando che nessuno dei piccoli Comuni ha mai chiesto integrazioni, dà forza alla mia tesi.

Un altro argomento è stato portato, secondo cui vi sarebbero delle vanità personali, di gente cioè che aspira a cariche comunali. Non diciamo di queste cose! Intanto, se anche ci fossero ambizioni personali, ebbene evviva queste ambizioni personali, che tendono a vivificare la vita pubblica. Se no, si potrebbe opporre che anche noi che siamo qui, in questa Assemblea, senatori, abbiamo l'ambizione personale di essere senatori della Repubblica. Non portiamo questi argomenti! Del resto se anche vi sono persone con l'ambizione di servire il loro Paese, io dico: viva queste ambizioni, che sono di uomini molto migliori di quelli che stanno a casa a far milioni. (*Applausi dal centro*).

Non ho paura infatti della vivacità e dell'attività nella cosa pubblica, temo invece il disinteressamento della cosa pubblica. (*Approvazioni*). Ho paura di coloro che non si interessano della cosa pubblica, che badano unicamente ai loro gretti interessi personali; tutto ciò che porta ad una vivacità nella vita pubblica è cosa sana ed onesta che noi dobbiamo vivificare.

CONTI. E questa infatti è la vera democrazia.

ROSATI. Ho finito. E mi scuso se sono stato un po' vivace nell'esprimermi, ma questi sono sentimenti molto radicati in me. E intendo finire mandando un pensiero alla vita comunale. Molti di quelli che sono qui sono stati certamente sindaci, assessori, amministratori delle loro città e sanno con che passione si adempie a quel mandato. Forse anche si pensa non senza una certa nostalgia a quel passato che era un passato di realizzazioni, dove noi vedevamo i frutti della nostra opera, mentre qui disgraziatamente non facciamo che dei discorsi non sempre necessari. (*Approvazioni*). Ed allora dico: ricordiamoci, noi che veniamo, almeno molti di noi, da questa vita comunale, ricordiamoci di essa e pensiamo anche che essa è la preparazione per i cittadini; ed è necessario che questa vita comunale sia vivificata perchè appunto lì è il semenzaio della vita politica. Si eviteranno così quelle improvvisazioni che

abbiamo avuto e che sono state tanto fatali e dannose al nostro Paese, perchè le improvvisazioni sono opera di persone che non conoscono niente, che non sanno cosa è la vita pubblica e l'amministrazione pubblica e fanno del danno e non del bene al nostro Paese. Ricordiamoci dunque di questa vita comunale che è intensa principalmente in coloro che amano i propri Comuni. Infatti, lo Stato si conosce poco, anzi, qualche volta ingiustamente, si conosce con diffidenza attraverso l'esattore o altre persone cogenti; invece il Comune è la grande casa, è la famiglia ed è lì precisamente che principalmente si volge l'attenzione degli abitanti. Pensiamo ai Comuni di montagna dislocati lontano, senza mezzi di comunicazione, che certamente in questi anni sono molto migliorati, non lo nego, ma che pur tuttavia sono poco agevoli, Noi diciamo che non è vera la circostanza dell'aggravamento delle spese e venendo alla conclusione su questa legge, affermiamo che essa ha un unico difetto, quello di essere diventata troppo vecchia. Su questo punto siamo d'accordo. È diventata troppo vecchia: bisognava vararla prima, ma questa non è colpa di nessuno; e, venendo all'argomento di chiusura, cerchiamo di dare la soddisfazione alle popolazioni di vedere che nel Parlamento è sentita questa vita comunale, ed è considerata da tutti con simpatia viva e con rispetto. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. I presentatori dell'odierno disegno di legge hanno evidentemente ubbidito ad uno stato di necessità nel momento in cui lo hanno redatto e proposto al Senato; uno stato di necessità determinato dalla profluvie ingente dei progetti d'iniziativa parlamentare diretti alla ricostituzione di Comuni già disciolti nel tempo fascista. Occorre tuttavia risalire più addietro nella analisi del fenomeno e nella ricerca delle ragioni del suo manifestarsi. E risalendo più addietro noi troveremo allora che l'origine prima, sia pure indiretta ed inconsapevole, di questo disegno di legge risiede nell'atteggiamento assunto dal Ministero dell'interno dinanzi alle domande di ricostituzione o costituzione di Comuni che venivano regolarmente avviate ai suoi uffici, secondo la vecchia norma della legge comunale e provinciale. Il

Ministero dell'interno, dopo la promulgazione della Costituzione, preso in questo modestissimo ambito da ammirevole zelo costituzionale, ritenne infatti di non potere dare più corso a simili pratiche, e le riservò alle Regioni per quel momento in cui sarebbero state costituite ed istituite e pertanto investite anche di questo compito di loro competenza. Proprio perchè respinte da questo argine di lodevole correttezza costituzionale del Ministero dell'interno quelle pratiche hanno da allora in poi imboccata la strada dell'iniziativa parlamentare; e con tanta abbondanza da porre la 1^a Commissione permanente legislativa in una situazione di grave imbarazzo. Rammento che allora, si era allo scorso anno, io stesso mi feci in argomento proponente nella 1^a Commissione di una sospensiva da valere fino al momento in cui, esaurito il vigore dell'illusoria legge approvata dal Senato e dalla Camera dei deputati per porre un nuovo ma impegnativo termine alla creazione delle Regioni, le Regioni sarebbero state costituite ed avrebbero potuto incominciare esse, in base al loro potere, lo smaltimento della grande mole di progetti depositati alla prima Commissione legislativa del Senato ed alla corrispondente della Camera dei deputati.

Questa mia premessa farà pensare ai colleghi e al nostro egregio Presidente che io vi apponga a conclusione la constatazione compiuta dell'ossequio costituzionale da parte del Ministero dell'interno, contrapposta a una acuta critica contro quei deputati e senatori che avrebbero tentato, per mezzo dell'iniziativa parlamentare, di eludere la Costituzione. Ma devo deludere questa attesa. Infatti io credo che si debba affermare che all'origine prima di questa nostra discussione, e delle altre già svoltesi in sede di Commissione, altro non sta se non la grave inosservanza costituzionale in cui il Governo dura e perdura. Se infatti le Regioni fossero state costituite, così come era dovere preciso, entro il termine stabilito dall'Assemblea costituente; se si fosse quanto meno osservata la legge di ripiego o di fuga approvata successivamente dal Parlamento; se non ci si ritrovasse, di nuovo quest'oggi, alla vigilia della scadenza dell'ultima legge in proposito approvata, nella necessità — quanto meno da parte della maggioranza — di riproporne una terza a sussidio della carenza persistente, noi non dovremmo

oggi discutere questo disegno, e il lavoro di costituzione o ricostituzione dei Comuni potrebbe svolgersi secondo le grandi linee tracciate dalla nostra legge costituzionale.

Dirò che se il turbamento, il malessere arrecato al nostro Paese dalla inosservanza costituzionale si limitasse alle questioni dei Comuni, si potrebbe anche trascurarli. Ma non voglio trascurare l'occasione per dire che ben altri turbamenti e disordini, sia pure nel sottosuolo della nostra società nazionale, stanno maturando a causa della inapplicazione di numerose e ben più importanti norme costituzionali. Nè si creda che il male sia soltanto là dove appare alla superficie, come in questa occasione, perchè mali ben più profondi si possono ritrovare sotto una superficie apparentemente tranquilla e normale. Le recenti decisioni del Congresso dei magistrati a Napoli dovrebbero risuonare come un allarme per i sordi, anche se professionali.

L'onorevole Bisori, nel suo lungo e interessante intervento, ha sottolineato che, a parer suo, nella disposizione costituzionale relativa alla modificazione delle circoscrizioni comunali ciò che ha importanza è il deferimento alle Regioni del potere di decidere in materia, mentre la norma per cui le regioni dovranno provvedervi per legge, quando finalmente il lieto evento della loro nascita si sarà verificato, rappresenterebbe un dato secondario. Non sono di questo avviso. Credo che i due momenti siano strettamente legati tra di loro e che sia errore creare una gerarchia di importanza tra le due disposizioni. La Costituzione vuole infatti che la modificazione delle circoscrizioni comunali spetti alle Regioni e che le Regioni non possano realizzarla se non per mezzo di una legge. Il principio che tutto ciò che si riferisce alle circoscrizioni comunali debba essere realizzato per mezzo di legge mi pare debba dunque considerarsi come completamente acquisito. Per fortuna un organismo destinato a discutere le leggi, ad elaborarle e a votarle esiste. Ipotizzando la più aspra volontà anticostituzionale del Governo, non può nè credersi nè constatarsi che esso sia già riuscito a fare sì che non esista un Parlamento che leggi può fare. Orbene — allorché sento dire che la Regione non può provvedere in materia di Comuni perchè la Regione non esiste — io devo inchinarmi, quando mi si dice che non è necessario provvedervi con

legge non riesco più a comprendere l'argomentazione. Infatti di leggi ne possiamo ben fare! D'altra parte il fatto stesso che il rimedio del ricorso a leggi di iniziativa parlamentare sia stato ritrovato da senatori e deputati di fronte all'irrigidimento negativo degli uffici del Ministero dell'interno, sta ad indicare che deputati e senatori hanno accettato questo punto; e non soltanto in via teorica, ma così da estrinsecarlo immediatamente nella nostra attività pratica. Ma, mi si obietterà, la Costituzione non dice solamente « leggi », ma bensì « leggi regionali ». Io vorrei qui accennare di sfuggita ad una questione interessante e degna di essere discussa ed analizzata più a comodo. La legge è sempre legge; tuttavia vi è una graduazione nell'importanza delle leggi. Lo spirito e il potere insito nelle leggi dello Stato non sono analoghi allo spirito e al potere insito nelle leggi delle Regioni. Nella legge dello Stato si esprime la sovranità nazionale, mentre la legge della Regione esprime sì una volontà dotata d'impero ma non tale da sovrastare sovraneamente a tutto. Tuttavia anche una legge regionale è atto incomparabilmente più alto di un pronunciato amministrativo.

Ma torno all'argomento. La norma costituzionale, che esige il ricorso alla legge in materia di circoscrizioni comunali, implica il riconoscimento che il comune non deve più solo considerarsi come un dato amministrativo e burocratico nei confronti dello Stato; e che pertanto se ne può fare dipendere l'esistenza soltanto da deliberazioni che emanino da un ente di potestà maggiore, sì, ma appartenente alla stessa gerarchia, un ente autonomo, indipendente. Questa norma esprime cioè un aumentato ossequio per l'autonomia degli Enti locali. Ma la legge in esame pare contraddire a questa mia argomentazione, poichè rimette all'Amministrazione la facoltà di ridefinire certe circoscrizioni comunali. Così non è tuttavia, almeno per me. Io considero questa legge infatti non già come pertinente al campo amministrativo, ma come una manifestazione della volontà del Parlamento nel campo della giustizia. Spingendomi fino all'assurdo direi che questa legge avrebbe anche potuto essere esaminata dalla Commissione di giustizia, anzichè da quella degli affari interni. Ed io sono ad essa favorevole perchè la considero come atto di restaurazione di giustizia. A que-

sta stregua considero artificiose o sforzate le molte connessioni e divagazioni fatte da alcuni egregi colleghi nel campo delle norme generali amministrative, delle teorie circa la struttura delle organizzazioni locali, e colle proposte circa la riforma dell'Amministrazione, e così via. Atto di giustizia, dunque. Ma appunto per questo il disegno di legge deve riferirsi ai soli Comuni sciolti dal fascismo e la sua applicazione deve rimanere in questo definito ambito. Si è osservato da alcuni degli oratori come nell'azione distruttiva compiuta in questo campo dal fascismo alcuni episodi possano essere anche stati utili. Tra i duemila e tanti Comuni disciolti o meglio assorbiti in entità maggiori, numerosi avevano una gracile costituzione, una incapacità di vivere per se stessi; il provvedimento ha dunque, nei loro confronti, concorso a realizzarne, nel seno di un più ampio organismo, una migliore efficienza. Non lo contesto. È certo tuttavia che anche questi Comuni hanno dovuto subire d'autorità la misura, senza osservanza della volontà dei cittadini. Orbene, sebbene io pensi che in certe situazioni la volontà dei singoli debba essere subordinata alla volontà della collettività, specie se questa si esprime nello Stato, stimo che in questo caso il fascismo ha operato burbanzoso e solo in base al suo metodico disprezzo dei diritti costituiti. Con questa legge si restaurano questi diritti, creando le condizioni per la richiesta della riparazione. Ciò non vuol dire che i supposti offesi siano obbligati a chiederla. Continuando nel linguaggio già adoperato in via di assurdo poco fa, direi che non si tratta qui di una azione di carattere pubblico, ma su querela di parte. Se i danneggiati vogliono la riparazione, ebbene, stimolino l'azione. Ed infatti il disegno di legge saggiamente prescrive che occorre la richiesta degli interessati per procedere alla ricostituzione dei Comuni disciolti dal fascismo.

Si tratta ora di vedere se, per realizzare la soddisfazione richiesta, sia meglio procedere di volta in volta a mezzo di legge oppure se, adottando le norme della legge comunale e provinciale, si debba deferire all'Amministrazione la azione conseguente. Ritengo che sia bene rimettersi all'Amministrazione. Spesso in sede di Commissione, affrontando disegni di legge per la ricostituzione ed anche per la costituzione *ex novo* di Comuni, abbiamo avuto oc-

casione di constatare la nostra impossibilità di formarci un'opinione precisa in merito. Per quanto infatti le pratiche possano essere istruite con le petizioni di una maggioranza qualificata di cittadini, con piani di carattere finanziario ecc., tuttavia la loro evasione resta sempre subordinata alla conoscenza o meglio alla possibilità di cogliere e avvertire quel non so che di indefinibile, di non plastico, di non immediatamente sensibile che è dato dal reale sentimento di coloro i quali costituiscono la vera materia del problema, e cioè i cittadini del comune istituendo. Ciò che a noi non è possibile. Ma se la creazione del comune deve farsi attraverso una legge occorrerebbe invece che i legislatori fossero per l'appunto nella condizione di impadronirsi anche di questi fattori vaghi ed inafferrabili. Questo risultato può essere meglio raggiunto dall'Amministrazione, la quale possiede una quantità di strumenti periferici diramati capillarmente, i quali, se adempiono bene le loro funzioni, possono abbastanza fedelmente interpretare la situazione reale dal punto di vista del giudizio e del sentimento dei cittadini interessati.

Qualcuno potrebbe osservarmi che, allora, la Costituzione, esigendo dalle Regioni che provvedano per legge alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, pecca nell'accortezza, è difettosa. No, perchè, anche a questo proposito, altro è un consigliere regionale, ed altro un deputato o un senatore della Repubblica. I consiglieri regionali, nella loro maggior parte, sono certamente più di noi conoscitori diretti, immediati, vicini alla vita reale e concreta di tutte le collettività comunali della Regione, da cui noi siamo invece così lontani. Non vi è di certo consigliere regionale il quale, a udire il nome di un comune della sua Regione, apra gli occhi sbalordito affannandosi a ritrovarne la ubicazione nei suoi ricordi. Ma quante volte tra noi (diciamolo sinceramente, onorevoli colleghi) alla lettura delle numerose interrogazioni relative ad interessi particolari di determinate località, ci chiediamo dove mai queste si nascondano; e spesso ci sbagliamo non soltanto di Regione, ma anche in confronto a quella maggiore suddivisione territoriale tradizionale che distingue l'Italia settentrionale dalla centrale e dalla meridionale! A meno che, per orientarci, non ci venga in aiuto

il ricordo della circoscrizione in cui venne eletto il senatore che ha presentato la interrogazione!

Legge di riparazione. Per questa sola ragione io sono favorevole alla sua approvazione. E ripeto che sarei assolutamente contrario se la legge fosse così emendata da allargare l'ambito della sua applicazione dalla ricostituzione alla costituzione dei Comuni. Io prevedo che, da parte di membri del Parlamento, vengano però ancora presentati d'ora innanzi dei disegni di costituzione di nuovi Comuni. Ebbene, se ciò accadrà, io opporrò la pregiudiziale dell'incostituzionalità della proposta, anche se manca tutt'ora l'organo capace di dichiararla solennemente. E a chi mi chiedesse perchè mai questa obiezione non l'ho levata nei confronti dei disegni per la costituzione di nuovi Comuni che hanno avuto già il crisma del Parlamento risponderò: perchè i tre anni, che, a norma della nona disposizione transitoria costituzionale, sono stati concessi affinché si adeguassero le leggi statali alla competenza legislativa da attribuirsi alla Regione, vanno a scadenza soltanto adesso. Nel corso dei tre anni non poteva pretendersi o supporre una carenza o una impotenza dell'Amministrazione pubblica, e la stessa Costituzione ammise che durante quel tempo continuasse ad avere vigore il potere dello Stato. Ma era un potere in via di progressiva decrescenza; un potere che doveva estinguersi con il 31 dicembre del 1950. A cominciare dal 1° gennaio 1951 questa situazione di diritto verrà a cessare. Sorgerà allora una nuova condizione favorevole all'incostituzionalità cui questo Governo ci ha costretti. E sarà questa una nuova dimostrazione, non dirò della sua volontà negativa — che è troppo offensivo — ma della sua incapacità ad osservare la Costituzione. Con lo scadere di quest'anno noi ci troveremo in una situazione giuridicamente diversa dal passato. Ciò mi darà diritto a sollevare nei confronti delle proposte di costituzione di nuovi Comuni, quella pregiudiziale che sarebbe stata fino ad ora infondata. E voglio sperare che, in coscienza, i colleghi ne riconosceranno la validità.

Avrei terminato se non sentissi il dovere di esprimermi su un tema assai richiamato in questa discussione, e precisamente il requisito, richiesto dalla legge per la ricostituzione dei Comuni, relativo alla qualifica di coloro che deb-

bono in un determinato *quorum* sollecitare la modifica di circoscrizione. Vorrebbe qualcuno che si conservassero mescolati fra di loro i due *quorum* diversi dei contribuenti e degli elettori. Orbene il fondamento della nostra Repubblica è dato dai cittadini e non dai contribuenti. Si può essere o non essere contribuente (e penso che tutti sarebbero ben lieti di esserlo, perchè ciò significherebbe che tutti dispongono di un margine da offrire alle necessità collettive dello Stato) ma si è sempre elettori. In un regime democratico solo questa qualità giustifica il diritto a prendere iniziative sul piano della vita collettiva. Non c'è quindi ragione di conservare in questo disegno di legge accanto ad un *quorum* di elettori, un altro dei contribuenti. A meno che non si voglia reintrodurre di soppiatto nel nostro diritto pubblico la concezione superata e arcaica per la quale solo quelli che possiedono possono influire sulla vita politica e sociale del nostro Paese. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*).

FANTONI, *relatore di maggioranza*. È stato modificato dalla Commissione.

TERRACINI. Nel testo presentatoci si dispone che occorra tener conto del *quorum* dei contribuenti oltre a quello degli elettori. Se altra è l'intenzione bisogna sostituire a « oltre » le parole « salvo che » per quanto si riferisce alle caratteristiche di coloro che chiedono la ricostituzione. Io sono dunque d'avviso che i richiedenti devono sommare ai tre quinti degli elettori anzichè alla maggioranza dei contribuenti.

Noi daremo dunque il voto alla legge a condizione che si riferisca esclusivamente alla ricostituzione dei Comuni disciolti dal fascismo, ponendoci fin d'ora in atteggiamento di netta opposizione per ogni futura iniziativa di costituzione *ex novo* di Comuni, sia da parte dell'Amministrazione sia da parte del Parlamento, intendendo impedire, anche su questo punto, che venga intaccata la prerogativa che la Costituzione ha lasciato alle Regioni. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzo Domenico.

RIZZO DOMENICO. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Segue tra gli iscritti il senatore Bergmann. Ha facoltà di parlare.

BERGMANN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come risulta dal numero degli interventi e dall'ampiezza che ha preso la discussione, si tratta di una materia delicata, però riconosciamo che si tratta di una legge che avrà applicazione limitata. Non credo quindi sia il caso di esagerarne l'importanza. In questo e in altro mi associo a quello che ha detto in modo così simpatico il proponente senatore Rosati. Erano 2.300 i Comuni soppressi dal fascismo; soltanto 542 chiesero la ricostituzione nei primi due anni dalla Liberazione e a questa cifra siamo rimasti quando, all'inizio del 1948, cioè all'entrata in vigore della Costituzione, il Ministero dell'interno ritenne di sospendere i procedimenti amministrativi ad esso richiesti.

Questa deliberazione è stata oggetto di critiche da parte del collega Bisori sotto l'aspetto giuridico (egli ha citato anche delle eccezioni che vennero fatte con alcuni decreti di ricostituzione o costituzione *ex novo* di Comuni in casi speciali) ed è stata criticata sotto l'aspetto politico dall'onorevole Terracini. Sotto l'aspetto giuridico forse si potrebbe discutere, però ritengo che l'onorevole Ministro dell'interno abbia un argomento a giustificazione dell'arresto di questa funzione, ed è che l'articolo 33 della legge comunale e provinciale impone quel limite di tremila abitanti che avrebbe reso vano, per quasi tutti i casi, il ricorso al procedimento amministrativo: si tratta infatti di piccoli Comuni, non dei Comuni aggregati alle grandi città, come Milano, Genova, Napoli, che avevano già un nucleo di popolazioni semi-urbane; sono casi di Comuni che vanno dai duemila abitanti in giù; ai mille, ai cinquecento, anche ai trecento. Comunque desidero dire che, sotto l'aspetto politico, io approvo la misura adottata dall'onorevole Ministro dell'interno, perchè essa è un atto di ossequio alla Costituzione, in quanto conferma il proposito governativo di tenere fede alle disposizioni della Costituzione, e precisamente a quei venti articoli dal 114 al 133 che stabiliscono l'istituto regionale. Se dunque il criterio adottato dal Ministro può essere giuridicamente suscettibile di discussioni, se può essere definito, come lo definì il collega Bisori, una colpa, direi che è una *felix culpa* perchè ha confermato il proposito governativo di rispettare la Costituzione in questa materia.

Poichè qui è stata ricordata la legge in corso di approvazione dinanzi alla Camera dei deputati, la legge così detta organica per l'istituzione della Regione — che è da ben 23 mesi presso l'altro ramo del Parlamento, essendo stata presentata dal Governo fino dal 10 dicembre del 1948 — io vorrei pregare l'onorevole Ministro di presentare le sue autorevoli premure alla Presidenza della Camera dei deputati perchè questa legge venga votata, in modo da lasciare al Senato alcuni mesi per il suo esame (non certo ventitre mesi) prima che si addiven-ga alle elezioni amministrative, perchè mi sembra ovvia la opportunità, e per il corpo elettorale, e per coloro che guideranno la battaglia amministrativa, che si sappia su quale terreno legislativo si muoveranno le amministrazioni locali, compresa l'amministrazione regionale, che dovrà essere l'elemento di coesione, di raggruppamento locale delle amministrazioni comunali e provinciali.

Posta questa premessa, sulla legge che discutiamo io vorrei dire poche cose, forse una sola. Evitiamo che il testo a noi presentato, concordato dopo lunga elaborazione ed in collaborazione strettamente tecnica tra colleghi dei vari partiti in seno alla prima Commissione, subisca delle restrizioni come quelle che sono proposte con alcuni emendamenti, restrizioni che sarebbero violazione del criterio fondamentale. Qui si tratta di riparare alle sopraffazioni compiute dal fascismo, e quindi dobbiamo lasciare all'Amministrazione di provvedere senza altri limiti oltre quelli che sono proposti nel testo concordato. È rimasto fermo in questo testo — e ciò per suggerimento dell'onorevole Ministro dell'interno, dato con una sua lettera alla Presidenza del Senato del settembre 1949 — il criterio di conservare il parere del Consiglio di Stato. Non c'è dunque più materia di dubbio, una volta che si tiene fermo l'obbligo del parere del Consiglio di Stato, unito a quello della sufficienza finanziaria.

Circa la sufficienza finanziaria mi pare di poter riconoscere che nelle leggi che sono state fatte finora in questa materia si è avuta particolare cura di controllarla, e in quasi tutte le relazioni si è sottolineato che i Comuni minori che vengono a ricostituirsi si consorzieranno con i Comuni vicini per i servizi che economicamente possono essere

svolti meglio in forme consortili. Abbiamo visto — e ho avuto occasione anche come relatore per qualcuna di queste leggi di rendermene personalmente conto — quanto questi piccoli Comuni, che hanno avuto una vita secolare e plurisecolare, siano attaccati alla riconquista della loro vita autonoma. Ci sono delle frazioni dove i contribuenti si sono quotati per sopperire alle spese del nuovo ammobiliamento della casa comunale; ci sono dei Comuni dove hanno versato in banca l'ammontare necessario per queste spese. Ci sono per contro delle forme opposte: per esempio, delle frazioni nelle quali, essendosi ritardata o rifiutata la ricostituzione, gli elettori non sono andati a votare nelle elezioni amministrative, per protestare contro il mancato riconoscimento della loro autonomia.

Vediamo di non restringere poi con degli elementi arbitrari, come il requisito di duemila abitanti, questa libertà che la legge proposta affida alla pubblica Amministrazione sotto il criterio dell'onorevole Ministro e previo il parere del Consiglio di Stato. Mi pare che se noi fissassimo dei criteri restrittivi di carattere evidentemente generico e non fondati sugli elementi positivi da vagliare volta per volta, noi commetteremmo innanzi tutto una violazione dell'articolo 5 della Costituzione. L'articolo 5 della Costituzione stabilisce: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento ». Noi qui non solo non faremmo ciò che la Costituzione prescrive, ma daremmo a questi Comuni che vogliamo ricostituire, riparando alla sopraffazione fascista, meno di quello che avevano prima che il fascismo li sopprimesse. In concreto, se un Comune che si vuole ricostituire ha ottocento abitanti, per esempio, o trecento, e noi fissiamo il limite di duemila, noi ne impediamo la ricostituzione, cioè gli diamo meno autonomia di quella che aveva già prima, contro il precetto della Costituzione che dichiara di promuovere le autonomie locali. Ed oltre a violare l'articolo 5 della Costituzione, commetteremmo anche una ingiustizia rispetto ai Comuni che già sono stati ricostituiti; e inoltre commetteremmo un er-

rore pratico perchè, creando un canale per il deflusso di questa corrente di aspirazioni locali, irto di griglie, di impedimenti, di costrizioni, noi vedremmo che il deflusso non si avvererebbe; e chi impedirebbe allora ai Comuni che desiderano ricostituirsi di ricorrere ancora al potere legislativo? E chi potrebbe impedire al potere legislativo di funzionare? Invece di scaricare la Camera e il Senato di questo lavoro, se mettessimo restrizioni alla pubblica amministrazione, riporteremmo a noi questo lavoro che desideriamo avviare al suo corso naturale. D'altronde il testo della legge proposta comincia con la parola « potrà » e quindi significa che la ricostituzione di ogni singolo Comune è rimessa al criterio dell'Amministrazione.

A questa conclusione di larghezza concorre anche la considerazione dell'alto valore della vita locale come elemento di partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e di preparazione e selezione di capacità. Nei due Paesi a noi vicini e con i quali abbiamo le maggiori somiglianze tradizionali, la Francia e la Svizzera, troviamo due esempi eloquentissimi.

In Francia ci sono trentottomila comuni e, se da qualche parte si è proposto di apportare qualche lieve riduzione a questo numero, vi è molta strada da fare per arrivare ai nostri settemilasettecento o ottomila. Nessuno di noi sogna di arrivare a quello sminuzzamento, ma in Francia abbiamo un esempio di vita comunale che dura da secoli. Cito il Tocqueville, grande studioso dei problemi amministrativi della Francia e dell'America, che un secolo fa scriveva: « Le istituzioni comunali sono per la libertà quello che la scuola elementare è per la scienza ».

Nella Svizzera i Comuni sono più di tremila, se non erro 3.165, su una popolazione di quattro milioni e duecentomila abitanti. Data la proporzione di un undicesimo, nella vita italiana arriveremmo a trentacinquemila Comuni. Per la Svizzera voglio leggervi poche parole di Egidio Reale, un italiano che è ora l'eccellente Ministro di Italia a Berna, dopo avere vissuto per venti anni profugo in Svizzera dal 1926 al 1946. Elogiando la vita dello Stato svizzero nella « molteplicità dei suoi istituti che permette al più grande numero di persone di essere cittadini nel più ampio senso della parola »

egli aggiunge: « il fatto che specialmente nei piccoli Cantoni non vi è quasi cittadino di qualsiasi ceto o classe appena in vista il quale non partecipi o non abbia partecipato alla pubblica amministrazione, può far sorridere gli spiriti superficiali, ma costituisce per il Paese un notevole vantaggio ».

Io spero che il Senato si ispirerà a questo criterio approvando integralmente la legge, senza restrizioni, perchè essa conservi quel carattere che voleva avere nell'intenzione dei suoi proponenti e che ha conservato nell'elaborazione in sede di Commissione, cioè il carattere di una legge riparatrice. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, non meravigliatevi se del mio piccolo Gruppo ben tre oratori si sono iscritti a parlare. Questo significa che noi non solo diamo importanza al disegno di legge, ma diamo soprattutto importanza alla vita dei Comuni poichè pensiamo che i Comuni costituiscono veramente la base morale, sociale e politica dello Stato italiano, soprattutto del nuovo Stato retto da istituzioni repubblicane e democratiche. Con ogni probabilità però voi troverete qualche dissenso in uno degli oratori del Gruppo repubblicano e precisamente voi ascolterete la parola arguta dell'amico Boeri che già recentemente nel «Corriere della Sera» ha scritto un articolo simpatico, pieno di *verve* e pervaso di spirito veramente aderente a quelle che sono le sue idee in relazione alla vita comunale e nazionale. Noi non lo possiamo sottoscrivere, non lo possiamo accettare *in toto*. Noi siamo qui a dirvi: approviamo il progetto di legge Rosati.

Ma io vorrei andare oltre. Intanto vorrei togliere da molti di voi la preoccupazione, che in fondo ha colpito un po' i nostri spiriti, quando abbiamo ascoltato la discussione che si è fatta in questi ultimi tempi attorno alla vita dei Comuni, alla autonomia dei Comuni. Particolarmente il collega Bisori in un suo ampio intervento ha sollevato molte proteste, proteste che venivano soprattutto dall'amico Uberti, che non vedo presente in Aula in questo momento. Egli è la vestale della Regione, egli è qui a difendere in pieno la Regione; perfettamente d'accordo con lui, noi siamo stati dei sostenitori tenaci della Regione, abbiamo partecipato attivamente alle

discussioni in seno alla Assemblea costituente perchè la Regione diventasse essenza della vita nazionale, della vita del nostro Paese. Disgraziatamente ancora la Regione sembra soltanto una vaga speranza. Io vorrei che dal banco del Governo, dall'autorevole voce del Ministro degli interni, quando dovrà rispondere agli oratori che sono intervenuti nella discussione del progetto di legge Rosati, venga la assicurazione precisa che la Regione non è soltanto segnata negli articoli della Costituzione, ma sarà una realtà dell'immediato domani, se vogliamo che veramente l'Italia assurga a quella dignità di Nazione quale noi vogliamo ed auspichiamo.

Vorrei, dicevo, tranquillizzare coloro che erano pervasi di qualche dubbio in proposito; pensiamo anzi che la legge Rosati, qualsiasi altra legge venga ad incidere nella vita dei Comuni, costituisca una spinta a risolvere una buona volta quelli che sono i problemi della vita dei nostri Comuni e quindi della vita della nostra Nazione; perchè si dovranno persuadere Parlamento e Governo, cioè Potere legislativo e Potere esecutivo, che bisogna dare una buona volta applicazione alle norme della Costituzione. Richiamare al senso della responsabilità anche attraverso queste leggi significa compiere un dovere ed un dovere preciso di rappresentanti della Nazione.

D'altro lato dimenticare quello che è stato fatto durante il regime fascista sarebbe stato da parte nostra un errore morale e politico; avremmo noi cioè convalidato, avallato tutte le ingiustizie che sono state compiute in quel periodo. Ed allora approviamo il progetto di legge Rosati. Ma io vado anche oltre. Il progetto di legge Rosati riguarda soltanto la ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo. Qui si sono fatte molte cifre, si sono portate delle statistiche che non so se rispondano in pieno a verità. Io ho voluto attingere direttamente al Ministero degli interni ed ho avuto questi dati: Comuni esistenti al 30 settembre 1950, n. 7.792; esistenti al 25 luglio 1943, numero 7.724; soppressi dal 1922 al 1944, numero 2.294; ricostituiti dal 1944 al 10 ottobre 1950, n. 615; soppressi dal 1944 al 10 ottobre 1950, n. 64; Comuni di nuova costituzione dal 1944 al 10 ottobre 1950, n. 29. Però sono ancora pendenti davanti alla prima Commissione del Senato 50 disegni di legge per la ricostitu-

zione di Comuni, e davanti alla Camera dei deputati 73; il che significa, onorevoli colleghi, che se andiamo di questo passo, avremo uno stillicidio di leggi davanti alle Commissioni dei due rami del Parlamento, riguardanti la ricostituzione di Comuni. Pensiamo che si debba finire con questo sistema: si può provvedere per la ricostituzione dei Comuni soppressi dal fascismo attraverso la legge che potremo approvare oggi; per la istituzione dei nuovi Comuni invece io penso che debbano provvedere sempre gli articoli 33 e 34 della legge comunale e provinciale. E credo che noi dovremo d'ora in poi attenerci a questa linea di condotta, a questa direttiva.

Non si spaventino i colleghi, e soprattutto l'amico Boeri, se verranno delle domande per la ricostituzione o costituzione di piccoli Comuni: non è il numero degli abitanti che può impressionare, amico Boeri; dico di più, ci sono delle necessità tali che esigono la costituzione e non soltanto la ricostituzione di Comuni. Badate, io sono interessato direttamente in questa materia, ma potrebbe darsi che il mio interessamento fosse l'opposto di quello che voi pensate. Sono stato fino a poco tempo fa il Sindaco di uno dei Comuni più importanti non solo della Romagna, ma d'Italia: Cesena. Orbene, proprio una parte del territorio del mio Comune intende sottrarsi alla nostra amministrazione ed alla nostra giurisdizione. Caro Zoli, anche la parte nella quale tu sei nato pare se ne voglia andare.

ZOLI. Sono nato nella piazza del Duomo.

MACRELLI. Allora scusa se sono stato inesperto. Comunque noi abbiamo dato il nostro consenso, anzi il nostro plauso alla popolazione di una frazione importantissima come quella di Borello che — insieme ad altre — si vuole costituire a Comune. Orbene, perchè dobbiamo opporci? Che cosa conta il numero degli abitanti? Che valore ha? A questa domanda, onorevoli colleghi, non rispondo con le mie parole, ma con le parole di un uomo che credo sia conosciuto in quest'Aula e fuori di questa Aula: Carlo Cattaneo. Egli, a proposito dei Comuni rurali, si domandava: « I piccoli Comuni un male? Come? La Lombardia, che fra tutte le regioni d'Italia si trovò maggiormente e più largamente delle altre dotata di strade, di scuole, di medici condotti e di ogni altra co-

munale provvidenza, è appunto quella che fra tutte quante ha il massimo numero di Comuni piccoli e piccolissimi. Beata la Sicilia (e faceva l'elogio della tua terra, amico Raja) che non ha ancora le strade, nè le condotte mediche, nè le scuole, ma mentre i Comuni lombardi ragguagliano, l'uno per l'altro, solo 358 abitanti, quelli di Sicilia ne ragguagliano un numero diciotto volte maggiore: 6.861. E mentre in Lombardia la superficie, divisa per comune, dà solo otto chilometri quadrati per ciascuno, in Sicilia ne dà 72. Questo è ciò che si chiama complesso robusto. Il complesso comunale della Sicilia sarebbe dunque 18 volte più robusto ed efficace del comune lombardo? No, o signori. La mole non è la vita ». E queste parole di Carlo Cattaneo dovrebbero insegnare qualche cosa.

A conforto dell'amico Rosati aggiungo che in uno studio ricco di vera erudizione, Gabriele Roa, uno scrittore repubblicano quasi dimenticato, ma di grande dottrina, che Cattaneo ebbe a collaboratore nel suo « Politecnico » e tenne carissimo, faceva rilevare che i Comuni più piccoli d'Italia risultano nelle regioni alpine e intorno ai laghi lombardi d'onde uscirono nel medio evo i fabbricatori delle cattedrali, i lanaioli, i fabbri più industri, dove tuttavia sono i migliori agricoltori, le popolazioni più sveglie ed attive.

Per tutte queste ragioni, dunque, il Gruppo repubblicano, ad eccezione forse dell'amico Boeri, darà voto favorevole al disegno di legge Rosati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge io lo metto nella stessa categoria del disegno di legge che discuteremo dopo sulle onorificenze. È un provvedimento transitorio, suggerito anche in parte, non faccio della malizia, da certe esigenze elettorali in certi luoghi e in determinati punti del nostro Paese.

E dico questo perchè anticamente io ero un nemico giurato di tutte le frazioni che si volevano staccare dal loro capoluogo, e ricordo che nel 1919, alla Camera, una volta feci diventare livido di bile il povero onorevole Vischi perchè la Camera non prese nemmeno in considerazione un progetto di legge che aveva presentato. E sapete perchè? Perchè almeno in quei tempi,

che non erano certo tempi privilegiati, c'era questo costume: quando sorgeva questione tra due privati, uno abitante nel capoluogo ed uno abitante nella frazione, si formava intorno ad essi una specie di partito in maniera che il frazionamento e lo sfasciamento del Comune non era determinato da quelle giuste cause e da quei giusti motivi che adesso invece si constatano, ma era più che altro una questione di oligarchie personali che si affermavano attraverso il distacco di una frazione. E mi ricordo che l'onorevole De Nicola, Presidente della Camera in quel tempo, tutte le volte che veniva in discussione un progetto di legge per staccare una frazione mi diceva subito: onorevole Tonello, ha qualche cosa da dire? Perchè sapeva che io avrei parlato senz'altro contro.

Ora le cose sono cambiate, sono cambiati anche i Comuni. Sono vissuto vicino, nella mia peregrinazione forzata, a molti Comuni italiani. L'ambiente è mutato di molto e se adesso si vogliono ricostituire i Comuni soppressi dal fascismo, si compie un atto di giustizia perchè, fosse stata pure giusta la abolizione di un Comune, questa abolizione non doveva avvenire per un atto di imperio e di prepotenza del potere centrale.

Dunque è fuori di luogo perdere del tempo per dire che noi voteremo in favore della legge dell'onorevole Rosati, il quale del resto, con questo progetto di legge porta qui l'eco della vita del suo comasco, in quanto egli è un po' il senatore del comune rustico, è in un certo modo l'uomo che risente della vita di quella parte della Lombardia. Però ci auguriamo che tutte le garanzie che l'attuale legge stabilisce perchè possano essere efficienti questi nuovi organismi che si ricreano, siano osservate, perchè non vorrei che una volta costituita una frazione in Comune, poi non ci fossero i mezzi economici necessari per dare a questo Comune una vita fattiva nel campo economico.

Io dicevo una volta a quelli che volevano staccarsi dal loro Comune, essendo distanti 4 o 5 chilometri dal centro, che avrebbero dovuto costruire la strada piuttosto che mantenere un Sindaco più o meno analfabeta, perchè in tal modo essa avrebbe richiamato qualche persona intelligente nel loro paese. Oggi ammettiamo, come ammettete voi, che questi Comuni abbia-

no delle grandi risorse per far risorgere l'Italia; ma io so che soltanto taluni ambienti molto evoluti politicamente possono veramente favorire la vita del Comune, che non è più la vita del Comune rustico, non è più il popolo che si raduna sotto una vecchia quercia o nella piazzuola della chiesetta: oggi il Comune deve avere funzioni più civili ed anche dei mezzi più adeguati. Io penso che certe città sufficientemente ricche, sufficientemente industriali e sviluppate possono realmente dare una vita fiorenta al Comune moderno. Non saranno i piccoli Comuni, non saranno questi piccoli agglomerati umani che potranno cambiare quello che è l'ambiente politico, sociale ed economico del nostro Paese. Io non mi faccio le illusioni del mio amico Macrelli. Il Comune spesso può essere una azienda in mano di pochi sfruttatori politici, anzichè essere un centro di vita e di sviluppo per le classi lavoratrici.

Quindi tutto è relativo. Avremo anche la Regione, quella benedetta Regione nella quale io non ho mai creduto. Se c'è un uomo che sia venuto sin nel midollo delle ossa, sono proprio io, ma non ho mai creduto alla efficacia di questo organismo regionale che deve venire. Ormai però è stato votato nella Costituzione e verrà, e male fa il Ministro dell'interno a non mantenere fede alla Costituzione. Il mio amico Terracini ha rivolto giustamente il suo rimprovero all'onorevole Scelba; se siamo costretti a fare una leggina per rimediare alla mancanza di quel che avrebbe dovuto fare il Ministro dell'interno, la colpa è che questa Regione è ancora *in mente dei*: non crediate che sia tanto vicina, questa Regione, perchè anche in seno alla democrazia cristiana ci sono molte campagne scordate intorno alla bontà o meno della Regione. Una volta regionalisti convinti erano soltanto i repubblicani, i quali imperniavano tutta la loro concezione regionalistica sulla tradizione patriottica del Risorgimento nazionale, perchè chi conosce gli scritti dei grandi pensatori del Risorgimento sa quanta importanza fu data nel passato alle Regioni. Oggi, invece, mi pare che anche in seno alla democrazia cristiana ci sia chi vacilla in questa fede assoluta.

Forse si vorrebbe aspettare che accadessero altri incidenti, che si cambiassero le cose perchè si teme che in certe Regioni, dove non tutti sono democratici cristiani, sorgano domani dei

governi regionali i quali facciano opposizione al governo centrale, che, per tradizione almeno, dovrà essere ancora democratico cristiano e papalino. Questa è la paura. Ora, questa paura non ci doveva essere. Onorevole Scelba, affrettatevi a fare queste elezioni. Almeno domani, se dovreste fare qualche atto violento di scioglimento illegittimo di amministrazioni pubbliche comunali, come avete fatto per il passato tante volte, senza giustificare il vostro gesto, troverete nei Consigli regionali una forza di resistenza anche contro quello che può essere il vostro potere. Anche da questo deriverà un qualche bene.

Dunque, onorevoli colleghi, noi diamo il nostro voto *toto corde* al progetto dell'amico Rosati, al quale mi lega una amicizia di cinquanta anni: l'onorevole Rosati ha delle vedute di antico stampo, a proposito di questa legge; io invece vedo in essa soltanto la soppressione o l'attenuazione di un sopruso commesso da un Governo infame del passato.

Del resto, nella legge stessa sono contemplati anche i mezzi acciocchè la ricostituzione di questi Comuni non presenti degli inconvenienti che sarebbero spiacevoli e che darebbero una brutta fisionomia alla legge che stiamo per votare. Onorevoli colleghi, io vorrei che tutte le leggi che discutiamo potessero giungere in porto con acque tranquille e buone come quelle in cui ha navigato questa legge; in questo caso non si è fatta una questione di destra o di sinistra, di partiti o di non partiti: siamo stati di fronte ad un problema pratico, umano, che bisognava accettare: l'abbiamo accettato tutti concordi e tutti concordi votiamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Onorevoli colleghi, finchè non ebbe parlato l'amico Macrelli chiedevo a me stesso se non ci avreste accusati di essere troppo ingombranti noi del nostro Gruppo con tre oratori su una diecina di iscritti. Ma Macrelli ha polemizzato con me: sia pure come pubblicista, a proposito di un mio recente articolo. Accettate quindi anche come fatto personale questo mio intervento. È questa una questione in cui ho una tesi mia da difendere, contro una gran parte di voi, da Rosati a Tonello, e contro i miei stessi amici di Gruppo.

C'è un punto sul quale siamo tutti d'accordo: se intento del progetto fosse unicamente quello

di far cessare la valanga di proposte per ricostituzione di Comuni che imperversa nei due rami del Parlamento, dovremmo dire che a tutto questo può servire la legge che proponete. Sono infinite queste proposte: ve ne sono un centinaio e più tra le due Camere. Altre se ne accumulano al Ministero dell'interno. Vi sono domande che giacciono nelle diverse prefetture. Ne verranno a centinaia ancora. Tutti i progetti probabilmente recheranno, tranne per verità quello del collega Luisetti, la prescrizione che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Anzi nell'ultimo progetto di legge, presentato se non erro dal senatore Falck, si dice che esso entrerà in vigore « nello stesso giorno della sua pubblicazione ». Mi aspetto di leggere un giorno la disposizione che la legge debba andare in vigore il giorno prima della sua pubblicazione. (*Siride*).

Ma se l'obiettivo a cui miriamo non è semplicemente questo di sbarazzarci di progetti tediosi, credo che la proposta così com'è non la si possa accogliere, e che occorra trasformarla radicalmente. In vero in questo campo della ricostituzione dei Comuni abbiamo ricercato soprattutto il sistema più comodo: quello che meglio si prestava per affidare tutto al criterio della discrezionalità: potrei dire dell'arbitrio. Il progetto di legge non modifica questa situazione: trasferisce bensì dai corpi legislativi all'Amministrazione la cura di disporre se o meno i Comuni possano essere ricostituiti, ma non fissa alla Amministrazione determinati criteri giuridici e politici per decidere. Si limita semplicemente a sostituire al nostro criterio di discrezionalità quello della pubblica amministrazione. Ora se tutto il risultato della legge si riduce a questo, io voto contro la legge.

Si dice: vogliamo distruggere un sopruso perpetrato dal fascismo. Ha insistito particolarmente su questo punto l'amico Tonello. Io non credo di essere mai stato per il mio passato o di essere ritenuto oggi un difensore della legislazione fascista. Ma vorrete ammettere per altro che anche nella legislazione fascista vi è qualche cosa che è degno di rimanere. Vi è stato un certo momento nel quale si è constatato, più che dal Ministro dell'interno o dagli elementi politici del Governo, dai Ministri delle

finanze e del tesoro che molti Comuni non ce la facevano più ad andare avanti. Non riuscivano più a far fronte alle spese. Allora è sorta questa legge contro cui oggi si insorge. È sorta da una esigenza di economia: non da una volontà di sopruso. Non so se siete andati a leggere la motivazione con cui essa fu presentata al Parlamento: « Numerosi sono i Comuni, vi si dice, specialmente di esigua importanza demografica, le cui risorse finanziarie si sono a mano a mano dimostrate impari alla attuazione della multiforme attività degli enti locali e, dopo aver toccato quel limite di capacità contributiva che non è lecito sorpassare, difettano di tutti i mezzi adeguati per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse che costituiscono la ragione prima dell'esistenza degli enti ». Questo fu il criterio ispiratore della legge. E fu criterio sanissimo. Certo errore vi fu nel passaggio da quel concetto alla formulazione della legge.

Ma, badate, il fascismo allora incorse nello stesso errore, in cui cadete voi oggi. In quel momento sarebbe stato naturale che il Governo avesse fatto fissare alcuni criteri ed alcuni limiti ed avesse disposto le soppressioni e le riunioni dei Comuni secondo questi criteri ed entro questi limiti, come sarebbe naturale che faceste voi oggi, per l'operazione in senso inverso. Non lo fece, come non lo fate voi. Naturalmente si sono verificati errori, che cerchiamo di riparare. Badate peraltro che a ripararli hanno pensato da molto tempo, prima della legge Rosati, gli interessati. Quando poco fa l'amico Macrelli riferiva i dati, che gli aveva fornito il Ministero dell'interno, li traeva da un foglio uguale a questo mio. Egli ha letto tutte le cifre meno una: se mi permettete, la leggerò io. Ella, onorevole Ministro dell'interno, poi integrerà, se crederà, queste mie indicazioni. Mentre al 25 luglio 1943 i Comuni in Italia erano 7.324, al 30 settembre 1950, e cioè dopo la pace che ci ha sottratto parecchie centinaia di Comuni, essi erano saliti a 7.794. Anzichè ridursi, erano aumentati di 470, senza tener conto del numero dei Comuni, che ci sono stati portati via.

MACRELLI. Queste cifre non ce l'ho.

BOERI. La legge, che aveva congegnato il fascismo nel 1927-1928, fissava solo questo cri-

terio: che si dava facoltà al Governo del re di raccogliere insieme più Comuni. Era questo lo errore: di lasciare tutto alla discrezionalità del Governo, di conferirgli in questa materia i pieni poteri. Quel che proponete oggi voi in senso inverso ripete questo stesso errore. Voi dite: potrà essere disposta la ricostituzione dei Comuni. La vostra formula vale esattamente l'altra: l'errore che si è commesso allora si ripete oggi.

Vi ammetto senz'altro, come dicevo, che nell'uso di queste facoltà discrezionali, si sono commessi errori. Come si potevano riparare? Innanzi tutto col ricorso alla Costituzione. E qui non voglio ripetere quello che hanno detto l'amico Rizzo e l'onorevole Terracini. Sono perfettamente sulla loro linea. Era naturale che si attendesse la formazione delle Regioni. Esse, assai meglio di noi, e senza pretendere di uniformare tutto sotto norme comuni, avrebbero provveduto, tenendo conto di quella varietà di situazioni, dal nord al sud, sulla quale ha insistito l'amico Rizzo. Invece abbiamo voluto fare a meno di questa soluzione costituzionale. Ed era purtroppo naturale, dato quanto avviene da noi in questo campo. Diceva l'altro giorno il mio amico, onorevole Calamandrei, a Napoli: Noi in materia costituzionale siamo arrivati a questo risultato, che avevamo prima una Costituzione flessibile, poi abbiamo voluto creare una Costituzione rigida e siamo arrivati semplicemente ad una Costituzione fluida e inafferrabile. È per questo che quando uno si trova di fronte a questi problemi costituzionali, soprattutto quando si trova di fronte a problemi, che prevedono il funzionamento della Regione, si chiede: quando si avranno? E poi, si avranno? E allora è tratto dalla propria impazienza a fare a meno di queste disposizioni costituzionali.

C'era però l'altra soluzione, quella dell'articolo 33 della legge comunale e provinciale. Si è discusso per il gusto di discutere, se, in attesa della costituzione della Regione, queste disposizioni valessero. Evidentemente valgono. Ce lo hanno insegnato a proposito di parecchie altre questioni, che possono interessare in modo particolare questa parte del Senato (*rivolto alla sinistra*). Quando di lì si dice che non possono valere più taluni precetti penali o di po-

1948-50 - DXXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

8 NOVEMBRE 1950

lizia, che sono in contrasto con la Costituzione, di là (*rivolto a destra*) si risponde. « Bisogna aspettare che una legge venga ad applicare queste norme costituzionali ». Anche in questo campo dei Comuni bisognerà aspettare e, nell'attesa, si dovrà applicare la legge generale, che è la legge comunale e provinciale. Ma la legge provinciale e comunale per gli impazienti ha il torto di non affidare all'arbitrio della pubblica amministrazione la ricostituzione o la costituzione dei Comuni. Fissa alcune norme. Una è rigida: la popolazione; tremila abitanti. L'altra è abbastanza rigida, ma un po' meno: la collocazione geografica, la difficoltà di accesso al capoluogo. La terza è flessibile come la Costituzione: l'autosufficienza finanziaria. Ora, in questo vostro progetto, voi sopprimete la prima norma, sopprimete la seconda e lasciate solo la terza, cioè lasciate quella delle tre norme che è più difficile ad accertare preventivamente se in realtà sussista: tanto difficile, come poi vi dirò, con la testimonianza di una lettera del ministro Pella, che si è arrivati a questo risultato, che si ricostituiscono i Comuni e poi, dopo il primo anno di vita, essi devono ricorrere allo Stato per la integrazione del loro bilancio. Ella, senatore Rosati, ha detto che vorrebbe vedere l'elenco di questi Comuni. Ha aggiunto che i piccoli Comuni non pesano sul bilancio dello Stato. Le risponderò colle parole del Ministro.

ROSATI. Non saranno però i Comuni di montagna.

BOERI. Sarà! Ma il disegno di legge non si applica solamente ai Comuni di montagna. Il criterio che avete fissato (e applicato) si estende anche alle frazioni distanti due chilometri o un chilometro e mezzo di strada carrozzabile in pianura. Il vostro progetto non traccia distinzioni. Si applica a tutti e dovunque.

Caduto il fascismo molti di questi Comuni soppressi si rivolsero al Governo. Le prime decisioni vennero prese anteriormente al funzionamento del Parlamento, con decreti luogotenenziali o presidenziali. Ma più tardi ricorsero a noi, Parlamento. Devo dire che le prime domande provocarono una reazione nella Commissione degli interni. Ho letto tutti i verbali di questa Commissione. Il senatore Ruini, la prima volta che venne in discussione uno di

questi progetti, dichiarò che non si sentiva di votarlo e chiese che di questa sua opposizione gli si desse atto a verbale. Il senatore Terracini disse, anticipando il suo discorso di oggi, che siccome vi è una Costituzione, che fissa la competenza delle Regioni, si deve attendere che le Regioni si costituiscano. Il senatore Fantoni, relatore oggi di questo disegno di legge, si manifestò contrario ai criteri che affiorano in questo stesso disegno di legge. Il presidente, senatore Merlin, citò casi particolari, come quello di Rovigo, in cui vi erano parecchie frazioni che si volevano staccare dal capoluogo e che desistettero dalla richiesta allorchè ottennero la creazione di un ufficio staccato di stato civile. E lo stesso senatore Merlin ed altri ritenevano che non si dovesse scendere sotto certi limiti di popolazione per la costituzione di un nuovo Comune. Affermarono (si era ai primi casi) che 542 abitanti erano troppo pochi per dar vita ad un Comune. Ora, onorevoli colleghi, siamo arrivati a cifre assai più piccole. Si è ricostituito il comune di Magreglio con 274 abitanti. Ve ne sono altri di 350, di 300. Come è possibile che possano vivere? Con un decreto presidenziale si era creato un Comune di 194 abitanti: un altro di 135. Li aveva, mi dite, soppressi il fascismo. Anche qui il fascismo non aveva inventato niente: aveva semplicemente applicato quanto era stato stabilito nel 1865 all'epoca dell'unificazione delle leggi comunali e provinciali; in relazione a quelle norme si erano soppressi parecchi Comuni tra cui uno di 44 abitanti. State sicuri: arriveremo ancora ai 44 abitanti, se continuiamo in questo andazzo. Dicevo dunque che al principio vi fu una certa reazione. Poi — ed è questo che mi preoccupa — poco per volta, ci si adattò al sistema di accettare tutte le domande. A questo proposito vorrei rivolgere una domanda al relatore. Mi può citare un caso, un unico caso, in cui o la Commissione del Senato o la Commissione della Camera abbiano respinto una domanda di ricostituzione o anche di nuova costituzione? Finora non ne ho trovato nessuno.

LEPORE, *relatore di maggioranza*. Questo era stato fatto per regolarizzare tutti i casi. Qui si discute senza sapere la storia di quello che è avvenuto in Commissione e la storia dei precedenti parlamentari.

BOERI. Ma io conosco tutta la vostra storia ed ho letto tutti i verbali della Commissione. Conosco questi verbali e le vicende che li hanno preceduti e seguiti. È per questo anche che parlo. Dunque i primi giorni ci fu reazione, ma poco per volta avvenne quello che era naturale che avvenisse. Sono 2294 i Comuni interessati dispersi un po' dappertutto; tutti quanti siamo a contatto più o meno con qualcuno di questi Comuni. Poco per volta una grande parte dei componenti delle due Camere, una gran parte dei componenti della stessa Commissione dell'interno si trovarono ad essere i proponenti dei vari progetti di ricostituzione. La conseguenza è evidente. Il componente della Commissione degli interni che avrà proposto, per esempio, un progetto di legge per ridare l'autonomia ad un paese di 300 abitanti non potrà più fare lo schifiloso davanti ad una proposta di autonomia per un Comune di 250. Si è arrivati così e questo risultato: che ogni Comune, prima soppresso, che trovi un proponente, otterrà il risultato sicuro di essere ricostituito.

Si oppone peraltro: badate che tutti questi ragionamenti andrebbero benissimo se si trattasse di costituzione di nuovi Comuni: ma qui siamo nel campo delle ricostituzioni. Non lo so se alla fine della discussione saremo sempre e solo in quel campo. A buon conto l'onorevole Bertone ha presentato un emendamento per facilitare le nuove costituzioni. Ma teniamoci comunque e solo ai vecchi Comuni, che si vorrebbero far rinascere. Essi sono stati sciolti in gran parte nel 1927. Siamo nel 1950. Questi ventitrè anni credete che giuochino a vantaggio della tesi Rosati o a vantaggio della tesi mia? Credete che da quell'epoca i pesi, che gravano su tutti gli aggregati comunali, siano diminuiti o si siano accresciuti? Io vi dico che si sono terribilmente accresciuti. E poi, onorevoli colleghi, tenete presenti anche le variazioni che sono avvenute. Mi viene in memoria, onorevole Presidente, quel libro prezioso che spesso Ella tiene avanti a sé e che le serve per identificarci. Vi sono le fotografie di tutti noi. Le fotografie di quel libro certe volte ci riproducono così come siamo ora, ma altre volte ci riproducono come eravamo quando si era paggi del duca di Norfolk, con chiome abbondanti e con 20 o 30 anni di meno, sicché è più difficile

riconoscerci. Anche qui abbiamo delle frazioni, che sono ancora nella situazione di allora, del 1927, ma ve ne sono infinite altre che sono oggi in una situazione profondamente diversa da quella del 1927. Un esempio. Tra i vari progetti uno concerne un Comune che dopo il 1927 ha deliberato e costruito l'ospedale comunale nella frazione. Adesso la frazione vuole dividersi. Potreste affermare che questa d'oggi è la stessa situazione che si aveva un tempo? Ma è una situazione profondamente diversa! Voi dite anche che sono gli abitanti di questi Comuni che chiedono la ricostituzione. Anche qui andiamo adagio. Il vostro progetto di legge vuole garantire che vi sia questa richiesta da parte dei tre quinti del Comune, o dei tre quinti della frazione? Dei tre quinti della frazione, dice la vostra relazione e la relazione della Commissione. Quindi di uno solo dei due interessati: frazione e Comune. Ora questi due sono ormai sposati da 23 anni! Devo proprio essere io, relatore di minoranza sull'articolo 72, a protestare contro questa vostra tendenza divorzista? (*Si ride*). Ma è possibile che per la volontà di una sola parte si dissolva quello che 23 anni di vita e di interessi comuni hanno creato? E non creerete in tal modo delle situazioni più pesanti di quelle a cui la legge del 1927, con criteri settari e fascisti se volete, ma anche con criteri pratici, ha voluto ovviare? Io ho citato varie volte la lettera del Ministro Pella. Vi dirò, tra parentesi, che se il progetto di legge invece di suonare come suona, avesse affidato al Consiglio dei Ministri di decidere sulla ricostituzione dei singoli Comuni, sarei stato più tranquillo. Mi sarei opposto al progetto per una questione di principio, ma avrei pensato che per lo meno c'era Pella, che avrebbe fatto valere il lato più pratico della questione: quello di bilancio. E il successore eventuale di Pella, per le esigenze del suo stesso dicastero, non avrebbe potuto comportarsi in altro modo.

La lettera che è in atti e a cui ho ripetutamente accennato, è del 13 aprile 1950 e dice: « Il Ministro del tesoro non può fare a meno di confermare le ragioni ampiamente esposte al riguardo con la lettera 1827 del 27 agosto 1949, e condivisa dal Ministro dell'interno onorevole Scelba, le quali dovrebbero indurre a soprassedere all'iniziativa. Invero, quando anche mo-

dificata secondo il testo proposto dalla suindicata Commissione del Senato, l'attuazione del disegno di legge di cui trattasi, non stabilendo nessun limite minimo di popolazione, potrebbe, fra l'altro, portare alla ricostituzione di Comuni, di aggregati di poche centinaia di abitanti e distanti tra di loro appena qualche chilometro, che difficilmente sarebbero in condizioni di disporre dei mezzi finanziari necessari per provvedere alle esigenze derivanti dalla ricostituzione, a meno che non si ricorra ad un eccessivo e insostenibile aggravio tributario per i pochi contribuenti di tali aggregati. Numerosi sono i casi di Comuni ricostituiti — richiamo la vostra attenzione su questo punto — i quali, nonostante l'asserita autosufficienza finanziaria, hanno dovuto, fin dal primo anno di vita amministrativa autonoma, richiedere l'integrazione. Mi pare gravissima.

Risponde l'onorevole Rosati che questa integrazione la chiedono anche i grandi Comuni. Ma che cosa vuol dire? Dobbiamo aggravare queste situazioni? Abbiamo una ricchezza tale da non preoccuparcene e da non preoccuparci nemmeno del peso tributario eccessivo che andrà a gravare sui pochi abitanti di quei Comuni? La constatazione della lettera Pella è comunque questa: che, dopo un anno o due dalla ricostituzione, l'autosufficienza finanziaria manca. Mi pare gravissimo.

Il mio amico Bergmann ha citato, me l'aspettavo, la Francia e la Svizzera. Della Francia non so dire: non conosco bene la legislazione francese in materia. Posso dire qualcosa della Svizzera. Innanzitutto la Svizzera sta economicamente molto meglio di noi e questo credo che non abbia bisogno di dimostrazioni. Ma c'è poi un'altra considerazione, ed è la diversità di trattamento che nella legislazione si ha tra grossi e piccoli Comuni. Non vi è la pesante uniformità nostra, che spesso parifica Roma a Rocacannuccia. Nella Svizzera, ad ogni modo in molti Cantoni della Svizzera, ogni Comune ha un proprio statuto, che permette lo adattamento alle singole situazioni locali. E poi in vari Cantoni il Comune con meno di mille abitanti non ha Consiglio comunale. Ogni cittadino, in questo caso, è lui stesso il consigliere del suo Comune. I singoli cittadini si riuniscono in certe date determinate (il giorno è sta-

bilito per la durata di sei anni e resta sempre lo stesso perchè tutti lo ricordino) e intervengono e discutono le questioni locali. È perfettamente naturale che molti siano affezionati a questa forma di amministrazione familiare più economica, che permette un controllo diretto delle spese. Pertanto quando esaminate la situazione nostra e la raffrontate in questo campo con quella della Svizzera, siete fuori della realtà.

Ed allora, per concludere, che cosa dobbiamo decidere per questi Comuni? Mi pare che la risposta debba essere soltanto questa: applichiamo la Costituzione. Lasciamo che, con la varietà che esige la struttura italiana, le Regioni fissino i criteri che devono presiedere alle eventuali costituzioni e ricostituzioni. Chè se proprio non volete adattarvi a questa, che sarebbe la retta soluzione costituzionale, e nemmeno a quanto prescrive la legge comunale e provinciale, se proprio volete modificare questa legge, ebbene, fissate nuove norme, ma fissatele. Non dite alla autorità amministrativa, come voi dite nel vostro progetto, che provveda essa; non tenendo conto nè del numero degli abitanti nè delle difficoltà di comunicazioni tra capoluogo e frazione, solo preoccupandosi di un elemento, il cui valore effettivo potrà apparire nella sua realtà solo a cose compiute: l'autosufficienza finanziaria. Questo sistema, che perpetuerà l'attuale, solo passando da noi Parlamento alla Amministrazione il potere di decidere, è pessimo. Ripeto che in questa materia si può benissimo attendere le Regioni. Ad ogni modo penso che si debba stabilire un minimo di popolazione ed un minimo di distanza. Ho presentato un emendamento sul primo di questi punti. Il collega Buffoni ne ha presentato un altro sulla facilità di comunicazioni e la distanza. Li esamineremo. Se almeno su questo punto le dichiarazioni del Ministro e del relatore saranno tali da tranquillizzarci, potremo considerare la legge con minore preoccupazione.

Concludo: sono contrario al passaggio agli articoli e sono contro l'approvazione della legge.

Ai membri della prima Commissione rivolgo una raccomandazione: che, dopo questa discussione, essi si fermino nell'esame delle singole richieste; che non creino altri Comuni; che

chiudano l'era di questi provvedimenti legislativi, da cui sono derivati Comuni destinati in gran parte a una vita stentata e difficile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cemmi. Ne ha facoltà.

CEMMI. Ritengo che l'opposizione, sia al nostro disegno di legge, sia, in linea generale, alla ricostituzione degli ex Comuni soppressi dal fascismo, derivi in gran parte da un'inesatta conoscenza di tante situazioni locali. Mi riferisco in modo particolare ai Comuni di montagna, cui maggiormente interessa questo provvedimento. Si tratta in genere di antichissime comunità, collaudate da secoli, che hanno sempre vissuto di vita autonoma, con sistemi familiari e tradizionali, con caratteristiche proprie e diverse, anche a breve distanza di spazio, che non hanno mai chiesto integrazioni di bilancio e che ora sono rette da amministrazioni eterogenee, perchè rappresentano interessi contrastanti.

Il fatto dell'accentramento di queste antiche comunità in un unico Comune ha portato a delle gravi ingiustizie. È solo a causa di queste gravi ingiustizie che oggi i vecchi Comuni vogliono ritornare autonomi. Il centro di attrazione in genere è stato il Comune di fondo valle che ha attratto i Comuni sulle pendici dei monti, con la conseguenza quasi costante della spoliazione sistematica del patrimonio dei Comuni soppressi a vantaggio del nuovo capoluogo. La cosa ha un'enorme importanza oltre che economica anche politica. Immaginate la ripercussione politica del ripristino di tanti Comuni e della non ricostituzione di tanti altri, che pur si trovano nelle medesime situazioni e che hanno le medesime esigenze. Non si può usare un diverso peso e una diversa misura. Il problema è grave. Ma quando noi circondiamo la ricostituzione con le garanzie che il disegno di legge nostro non esclude, mi pare che non si possa negare giustizia a chi ha diritto di pretenderla.

Quando l'onorevole Boeri dice che il nostro disegno di legge pecca degli stessi difetti della legge fascista, mi pare che cada in un equivoco, perchè la legge fascista si concretava in un atto di imperio del potere esecutivo. Noi vogliamo invece che sia la volontà qualificata dei cittadini a provocare, dal potere esecutivo, il prov-

vedimento di ricostituzione. Anche le ragioni che hanno ispirato il provvedimento fascista mi pare che non siano esattamente quelle che dice l'onorevole Boeri, perchè più che un provvedimento di carattere amministrativo, quello era un provvedimento di carattere politico, rispondendo alle esigenze accentratrici di ogni totalitarismo il concentrare il potere in mano al minor numero possibile di persone. Quando l'onorevole Boeri parla di pesi enormemente accresciuti, rispondo che sono cresciute anche le rendite e che questi pesi, in genere, sono redistribuiti sopra un insieme di Comuni, consorziati allo scopo, per cui gravano in un modo frazionario sui vari bilanci.

Non mi voglio dilungare, perchè mi pare che la discussione sia già stata ampia. È un provvedimento, quello che invochiamo, di giustizia; risponde alla necessità di rendere giustizia a queste popolazioni che hanno diritto di averla. Nella ipotesi che il nostro progetto venga respinto, mi auguro che le opposizioni di principio alla ricostituzione di questi Comuni siano riesaminate con diverso animo; che si esamini caso per caso con ponderatezza, perchè bisogna anche aver fiducia nelle informazioni e nelle relazioni che vengono dalle autorità provinciali e non trincerarsi semplicemente dietro il sospetto della faciloneria e, se vogliamo, anche della volontà di favoritismo elettorale rispetto ai cittadini che chiedono giustizia. Naturalmente propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo da noi proposto, ripiegando, in un secondo tempo, come ha detto l'onorevole Rosati, anche sul testo della Commissione, perchè, nel proporre questo provvedimento, non ci ha mosso nessuna ambizione di attribuirgli la nostra paternità piuttosto che quella della Commissione o del Senato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panetti. Ne ha facoltà.

PANETTI. Onorevoli colleghi, non porto elementi nuovi alla discussione. Mi limito a sottolineare alcuni rilievi fatti nell'intervento molto ampio del collega Bisori. Rilievi che derivano da speciali disposizioni della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che offrono possibilità di soddisfare alcune fra le cause principali della aspirazione di piccoli

centri a riacquistare l'autonomia comunale, separandosi dai maggiori centri, a cui dal governo fascista furono aggregati.

La citata legge prevede, di fatto, la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività e delle rendite patrimoniali fra le frazioni ed i Comuni ai quali appartengono (articolo 36).

Prevede pure la riunione di più Comuni in consorzi con la veste di Enti autarchici costituzionali per opere di comune interesse (articolo 156).

Ora, le motivazioni di contenuto più serio che si enunciano nella pioggia di disegni di legge tendenti ad ottenere la ricostituzione di Comuni indipendenti forzosamente aggregati, e talvolta la separazione pura e semplice di frazioni dai concentrici capoluoghi, sono appunto di contenuto economico.

Spesso accade che una industria abbia sede in una frazione, la quale aspirerebbe a riservare al proprio bilancio i vantaggi economici provenienti dal gettito delle tasse che sono conseguenza della industria stessa e dell'imposta di famiglia che i suoi impiegati domiciliati spesso nell'edificio stesso della sua direzione devono corrispondere.

Gli abitanti della frazione si lamentano che gli introiti vadano nelle casse del capoluogo, il quale poi non cura di favorirli con quelle opere di interesse pubblico alle quali essi aspirano: strade, scuole, fognature, acquedotti, illuminazione, telefono.

Le citazioni a conferma dei fatti accennati sono alla portata di tutti: mi basti citare l'ultimo disegno di legge di questa natura, appena distribuito al Senato, quello che riguarda il comune di Flecchia, in provincia di Vercelli, cui si riferisce il disegno di legge del senatore Luisetti.

Tutto sta a vedere se fra le attività per le quali la legge prevede il riparto si debba comprendere il gettito delle imposte sopra ricordate, ma a me sembra non possa essere diversamente.

In tal caso, le provvidenze dell'articolo 36, già citato, basterebbero a sanare il contrasto evitando inutili scissioni.

D'altra parte, poichè il senatore Cemmi ha fatto opportuni accenni all'importanza di questo disegno di legge per i Comuni montani, ri-

levo che, talvolta, è motivo per domandare la ricostituzione di Comuni soppressi, la aspirazione a fruire dei sopraccanoni che la legge sulle utenze delle acque pubbliche offre ai Comuni rivieraschi.

Può darsi di fatto che il carattere di rivierasco spetti più precisamente ad una frazione che ad un intero Comune, il cui capoluogo può trovarsi fuori del bacino di raccolta delle acque.

Sotto questo punto di vista permettetemi di dire che sono meno favorevole ad una scissione la quale favorisca una piccola frazione, mentre l'unità comunale più estesa ha modo di trarne maggior profitto a vantaggio della zona alpina che importa valorizzare. Del resto le modificazioni alla legge citata, oggi allo studio, tendono a rendere obbligatoria la costituzione di Consorzi fra i Comuni rivieraschi per compensarli della spoliazione di ricchezze a vantaggio della pianura e dei centri industriali lontani. La possibilità di creare consorzi, che la legge comunale considera come facoltativi, diventerebbe, in tal caso, un obbligo.

Noi ritorneremo, quindi, alla concezione più lata, dopo aver considerato le ragioni che suggeriscono la concezione più ristretta col diritto di ricostituire piccoli Comuni.

Personalmente penso, quindi, che tale diritto non si debba riconoscere se non esistono ragioni speciali che lo giustificano e faccio voti che nella formulazione di questa legge sia nel suo tenore attuale, sia in quello che verrà adottato in seguito alla discussione degli articoli, non si dimentichi che la legislazione vigente già contempla con la separazione dei redditi, ovvero col coordinamento in consorzi, quelle provvidenze per le quali, in molti casi, i piccoli complessi abitati sono mossi a domandare la indipendenza comunale. (*Vivi applausi dal centro*).

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Il Gruppo socialista, al quale ho l'onore di appartenere, è favorevole alla ricostituzione dei Comuni sciolti dal fascismo.

Noi siamo, in complesso, favorevoli alla legge Rosati, esprimendo però il pensiero che, nell'avvenire, tutto quanto riguarda le circo-

scrizioni dei Comuni deve attribuirsi all'ente Regione, voluto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico al Senato che da parte dei senatori Rizzo Giambattista, Raja, Zanardi, Boeri, Conti, Ruini, Paratore e Anfossi è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, sentita la discussione sul disegno di legge relativo alla ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista, passa all'ordine del giorno, auspicando che fino all'entrata in funzione degli organi regionali nelle Regioni a statuto comune, non venga apporata, con leggi speciali di iniziativa parlamentare o governativa, alcuna altra variazione alle circoscrizioni comunali ».

Questo ordine del giorno, per i precedenti interventi di alcuni firmatari, deve intendersi già svolto.

Do lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Sacco:

« Il Senato, mentre discute il disegno di legge n. 499 relativo alla « ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista », disegno che involge la risoluzione di questioni di principio in tema di modifiche alle circoscrizioni comunali;

delibera di sospendere l'esame dei disegni di legge concernenti modifiche alle circoscrizioni comunali, fino a tanto che l'Assemblea non abbia conchiuso la discussione in corso ».

SACCO. Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bertone, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Pro-ruga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti

generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50 » (1176).

La relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge verrà poi iscritto all'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, Segretario:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione esistente in alcuni comuni della provincia di Cosenza (Altilia, Grimaldi, Malito), a causa della cieca e colpevole ostinazione di pochi proprietari che rifiutano di osservare il contratto provinciale stipulato tra le associazioni interessate e pretendono invece di corrispondere alle raccogliatrici di castagne, costrette a durissime condizioni di lavoro, retribuzioni inique e inumane; e per sapere altresì quali urgenti provvedimenti intendono adottare (1434).

MANCINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga necessario intervenire a che: 1) il pregevole mosaico dell'inondazione del Nilo, custodito durante la guerra nelle Terme di Roma e che ora corre pericolo di alienazione, sia restituito alla città di Palestrina, che da tempo immemorabile l'ha posseduto; 2) venga decorosamente sistemato il museo archeologico locale (1435).

MENGHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere: 1) se sia vero che l'I.R.I. sta procedendo alla liquidazione dell'Azienda agricola Maccaresse, mediante la vendita di numerosi lotti a privati, già proprietari di vaste estensioni di terreno; 2) in caso affermativo se la condotta di detto Istituto sia conseguenza di apposite direttive del Governo (1436).

GRISOLIA,

Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro: premesso che la situazione economica dei professori dell'ordine inferiore e superiore è quella ben nota al Ministro della pubblica istruzione come da rapporti inviati a suo tempo dai Provveditorati agli studi; constatato che tale condizione economica rimane a tutt'oggi su un livello inferiore a quello di tutte le altre categorie d'impiegati; constatato inoltre che il Governo, mentre lesina con fermezza — seppure in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione — quei miglioramenti che sono richiesti per la soddisfazione delle più elementari esigenze della vita da alcune categorie di funzionari, non trascura peraltro di provvedere di mezzi adeguati altre categorie, creando, di conseguenza, risentimenti e scissioni nella vita del Paese; interroga l'onorevole Ministro della pubblica istruzione e quello del tesoro per sapere se il Governo non ritenga utile comprendere nel quadro della revisione dei miglioramenti ai magistrati, anche i professori dell'ordine inferiore e superiore, ed in vista dell'alta missione che essi svolgono ed allo scopo di far seguire finalmente una qualche prova concreta alle manifestazioni sinora solo verbali di riconoscimento dei meriti della scuola, nonchè i funzionari di altre categorie le quali, nell'ordine sociale, rivestono importanza di prim'ordine, come lo interrogante ha avuto modo di far rilevare al Ministro delle finanze, in occasione della discussione della legge n. 577, sulla perequazione tributaria, approvata dal Senato il 27 ottobre c.a. (1437).

DE GASPERIS, CIAMPITTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

a) se sia vero che, mentre il Parlamento ha invano sollecitato ripetutamente di essere messo in grado di valutare la situazione delle varie aziende I.R.I., la Società Maccarese venga praticamente smobilitata attraverso vendite a privati speculatori di notevoli porzioni del suo patrimonio;

b) se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché ogni vendita sia sospesa sino a quando, in base alla relazione annunciata dal ministro La Malfa, ma non ancora presentata al Parlamento, questo non si pronuncerà in merito (1438).

LANZETTA, MILILO.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere la ragione per cui dal beneficio della riduzione del 60 per cento previsto per i familiari degli impiegati di Stato, i quali viaggino in gruppi di almeno tre componenti di uno stesso nucleo familiare, sono esclusi proprio gli impiegati stessi, i quali danno campo al beneficio; e se non creda opportuno dare chiarimenti ai dipendenti uffici, onde eliminare la strana anomalia (1439).

MAGRÌ.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se sia a conoscenza della grave situazione della clinica pediatrica della università di Catania, dove, per deficienza di attrezzature e di locali, i poliomielitici e gli altri ammalati di malattie contagiose stanno in pericolosa vicinanza agli ammalati comuni; e quali provvedimenti intenda prendere con la necessaria urgenza per porre fine a tale increscioso stato di cose (1440).

MAGRÌ.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere il motivo per cui non ha ritenuto provvedere alla nomina del Commissario straordinario del consorzio di bonifica del torrente La Verde nella provincia di Reggio Calabria, richiesta dal Prefetto fin dal febbraio 1948 in seguito allo scioglimento del consiglio d'amministrazione, a suo tempo disposto dal Ministero per non regolare funzionamento. Se non ritenga opportuno ed anche urgente provvedere a tale nomina, la cui carenza pregiudica in modo grave gli interessi dei consorzisti e, soprattutto, impedisce la ripresa di attività del consorzio, la cui importanza è rivelata dal fatto che l'economia agricola di sette Comuni finitimi al torrente suddetto se ne avvantaggerebbe in modo particolare con grande sollievo delle popolazioni interessate (1441).

MUSOLINO.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della difesa: in questo periodo l'Amministrazione militare, attraverso la direzione di Commissariato militare, sta provvedendo ad acquisire la fornitura di berretti di panno, rigidi, da carabiniere. La fornitura

non è stata assegnata, come consuetudine, ai capi-operai delle Forze armate, con i quali vigono particolari tariffe, ma a ditte private, con una spesa che viene asserita maggiore, a carico dell'Amministrazione militare.

Si interroga quindi la onorevole S. V. per conoscere se è noto che, ad esempio, nella direzione Commissariato militare di Napoli, sia stata assegnata una commissione di 18.000 berretti alla ditta Marchi di Roma, ed altra commissione di 6.000 berretti alla ditta Picca, pure di Roma, al prezzo medio unitario di lire 590, mentre è noto che, in base alle vigenti tariffe, l'Amministrazione militare corrisponde ai capi sarti per la confezione dei berretti lire 150 e che l'Amministrazione stessa spenderebbe per la materia prima e gli accessori altre lire 240, cioè un costo per berretto di lire 390 in questo caso, contro le lire 590 riconosciute alle ditte di cui sopra.

L'economia di lire 200 a berretto, moltiplicata per le centomila unità che sembra siano state commissionate, avrebbe portato ad un risparmio di venti milioni.

Si interroga anche per sapere se è a conoscenza del Ministro che a questo onere si aggiunge anche quello del trasporto a carico dell'Amministrazione militare per le consegne alle sedi delle legioni, mentre l'ordinativo ai capi-operai avrebbe escluso questo onere.

Chiedesi inoltre se l'affermazione fatta dall'Amministrazione militare che si è scelta questa procedura per eliminare inconvenienti di varia natura manifestatisi per il passato allorché la confezione era affidata ai capi-sarti, non debba, come naturale e di diritto, essere esemplificata per poter mettere in grado le rappresentanze delle categorie dei capi-operai delle Forze armate, di poter adottare un impegno valevole ad eliminare gli inconvenienti stessi, una volta indicati, e ciò nell'interesse, non soltanto della categoria di cui trattasi, ma del Ministero della difesa (1436).

TARTUFOLI, VARRIALE, LOVERA,
GRAVA, GENCO, CASO, CEMMI, ZELIOLI, BOSCO, LAZZARO, TOMMASINI, PAGE, RUSSO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti